DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE NOVISSIMA

Di nuovo corretta, ed accresciuta

TOMO QUARTO

CHE CONTIENE

OPUSCOLI SCELTI

Di Legislazione Criminale, di Giurisprudenza, e di Politica.

BASSANO, MDCCXCVII.

A SPESE REMONDINI DI VENEZIA.

Con Licenza de' Superiori.

DISCORSO

Sopra la necessità ed i mezzi di sopprimere le pene capitali

DEL SIGNOR

DE LA MADALEINE.

EGli era una sorta di bene ciò, che eccitava i desiderj del Romano Oratore, ed al quale s' inalzano i voti miei.

Qual gloria per il mio Consolato, esclamava Cicerone (*a*), se l' epoca ei fosse in cui Roma vedesse sparire dalle sue mura questi Patiboli, queste Croci, questi Carnefici, che fanno delle nostre publiche piazze teatri di strage. Io non ho nè il genio nè l' autorità di quel grand'

(a) Quid enim optari potest, quod ego mallem, quam me in Consulatu meo carnificem de foro, crucem de campo sustulisse? .... Carnifex vero & obductio capitis, & nomen ipsum crucis, absit non modo a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Harum enim omnium rerum, non solum eventus atque perpessio, sed etiam conditio, expectatio, mentio ipsa denique, indigna cive Romano, atque homine libero est ... Cicero Orat. pro Rabirio.

grand' uomo, ma ho un cuore al par di lui sensibile, e bramai sovente che la pena di morte bandita fosse dalla nostra giurisprudenza criminale.

Celebri Scrittori (a) già udir si fecero su questo suggetto; ma siccome un' utile verità non è mai ripetuta abbastanza, ed essi non si sono spiegati che con passeggiere riflessioni, e che molto più resta da dirsi su ciò ch' essi ne dissero, crederò che permesso mi sia d' alzar dopo di loro la mia voce. Se il rispetto per le traccie segnate da un grand' uomo impedir dovesse di volgere i passi a quella parte, il Vespucci non avrebbe dato il suo nome all' America, nè esisterebbe un nuovo mondo per noi. Quando l' Autor benefico, che tentò di ristabilire l' equilibrio tra i delitti e le pene, esamina i fon-

(a) Invito gli umani lettori che leggeranno questo debole scritto a meditare il libro 6. dello Spirito delle Leggi, i primi capitoli del Lib. 12., il Cap. 17. del Lib. 14., il Trattato dei delitti e pene, finalmente l' eloquente discorso pronunziato innanzi al Parlamento di Grenoble sull' amministrazione della Giustizia Criminale. Posso dire a riguardo di quest' opere ciò, che l' autore dei delitti e delle pene dice a riguardo dell' immortale Montesquieu. Cercando la verità, sono stato obbligato a seguire le traccie di questo grand' uomo; ma quelli che sanno pensare, e per i quali io scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi.

fondamenti e gli effetti del supplizio della morte, si contenta di addimostrare rapidamente che quello non è nè giusto nè utile, che non è autorizzato d'alcun diritto, nè seguito da alcun vantaggio.

Ma basta ciò forse? Non doveva egli dipingercelo come uno de' flagelli distruttori della Società, la di cui conservazione (a) è senza dubbio l'unico oggetto d'ogni legislazione? Se non v'è più società, a che serviranno le leggi?

E pure qual sanguinosa ferita non fanno ogni giorno le leggi alla società! Da Pechin, ove il reo è tagliato in mille pezzi (b), sino a Londra, ove gli è strappato il cuore e battutogli sulle guancie, girate lo sguardo su questa terra

(a) Constat profecto, ad salutem civium civitatumque incolumitatem, vitamque hominum quietam & beatam, conditas esse leges. Cic. de legib.

(b) Li tre generi di supplizio di morte sono il laccio, il taglio della testa, ed il far in pezzi. Con quest' ultimo si puniscono i ribelli ed i rei di lesa Maestà, gli assassini del loro padrone, e i ladri crudeli. Il Carnefice attacca il reo ad un palo, gli scortica il capo, gli frange e sloga tutte le parti del corpo, e stanco di questo barbaro esercizio lo abbandona alla crudeltà della plebe ed alli spettatori. *Istoria della China del Padre Duhald*.

Quis talia fando, temperet a lacrymis?

più bagnata dal sangue de' suoi figliuoli, che dalla rugiada del Cielo. Qual orribile spettacolo! Qui ad un segnale della Giustizia cade un infelice (*a*) sotto la mazza d'un Carnefice, come il Bue sotto quella del Macellajo. Là un altro spira nelle fiamme. Ascolto strider la sega sulle ossa d'un terzo; questo vivo sepolto nella cenere, quello precipitato dall' alto d'una Torre; l'uno fracassato sotto una graticcia carica d'enormi pietre, l'altro attanagliato, e le sue ferite bagnate da fuso piombo.....

Un dizionario dei diversi generi di supplizio usati da tutti i popoli del Mondo (dice il Cavalier di Jancouvh) farebbe fremere la natura (*b*). Oh sante leggi, rassomigliereste voi alla barbara Deità che divorava i suoi figli? Non avreste voi uniti in società gli uomini che per indebolire e distruggere il genere uma-

(a) Questo supplizio è in uso nella Contea d'Avignone. Il reo, secondo la lingua del Paese, è mazzolato, cioè è colpito nelle tempia con una mazza. Stordito ed abbattuto da questo colpo, si fa il suo corpo in mille pezzi.

(b) Dizionario Enciclopedico alla parola supplizii. Leggete la Dissertazione del Calmet sopra i supplizii degli Ebrei. Gallonio de suppliciis martyrum.

Giusto Lipsio sulle differenti sorta di crocifissioni.

mano? Quella peste che coprì l'Attica di morti e moribondi non fece già più strage di quelle atroci leggi che punivano indistintamente ogni colpa colla perdita della vita, e che rimproveravasi a Dracone di averle scritte col sangue (*a*). Quelle scosse violenti, quei lunghi muggiti della terra, che offrono ogni momento al Giapponese l'immagine della distruzione, men terribili a lui sono delle leggi feroci che lo governano. Se il suolo che lo porta s'aprisse, non inghiottirebbe giammai tanti uomini, quanti

(a) Queste parole sono di Demade. Erodoto diceva, ch'esse erano state emanate da un Dragone, facendo allusione al nome del Legislatore. Leggete la vita di Solone. Solone stesso abolì tutte le leggi di Dracone, eccettuata quella contro gli omicidj. La ragione ch'egli adduceva fu l'eccessivo rigore delle stesse, mentre punivano colla morte ogni sorta di colpa, in modo che quelli ch'erano convinti d'ozio e d'accidia, e quelli che non avevano rubato ch'erbe o frutti in un giardino, erano puniti severamente come gli assassini ed i sacrileghi. *Istoria antica*, *Tomo Secondo*.

Le leggi di Dracone erano troppo violenti per sussistere lungo tempo. Se esse fossero state eseguite rigorosamente, avrebbero ben tosto distrutto più cittadini di quello avrebbero fatto i flagelli del Cielo, e la spada de'nemici. *Origine delle leggi delle Scienze, parte terza, libro primo.*

ti ne distrugge una sola delle sue leggi. Se non c'ingannano i calcoli di Kempfer (a), quella che proibisce l'introduzione di certe merci fa perire più di duemila persone in ogni generazione. Io non iscuso già la loro colpa, poichè lo Stato la proscrive; ma non è cosa orribile che, per sostenere una legge nociva talvolta ad ogni buon governo, il Monarca di quelle Isole sia ridotto a fare un cimiterio de' suoi stati? Non è cosa orribile, che per condurre al suo tesoro qualche porzione d'un Oro, di cui i suoi Ministri s'appropriano la maggior parte, sia costretto a formare un fiume di sangue de' suoi Vassalli?

E quante altre vittime non trovansi immolate dalle altre leggi penali? Kempfer

(a) La pena per il Contrabbandiere era irremissibilmente la morte, e colpiva il reo e li suoi complici ancora, ma non già le loro famiglie. I Giapponesi sono così inclinati al contrabbando, che si sono contate 300. persone condannate alla morte in sei o sette anni, per aver defraudata la Dogana coi Chinesi. Ora estendete, o limitate coi naturalisti la durata di ciascheduna generazione a 33. anni; e prendete lo spazio medio tra li 6, o 7 anni, de' quali parla Kempfer, ve ne risulteranno 1650 persone condannate a morte; vi aggiungo altri 350 per contrabbando con gli Olandesi; e certamente questo numero non è eccessivo. Quale strage!

pfer (a) ci assicura che la minima contravvenzione alle leggi del paese è un delitto capitale, ed il supplizio non solo si estende sul colpevole, ma sopra i suoi complici e tutte le loro famiglie. Ecco qual vasto sepolcro apre all'umana natura la severità delle leggi del Giappone. Mi sembra di veder discendere l'Umanità lacrimante. Ascolto dal fondo di quella tomba le di lei grida che echeggiar dovriano sull'anima di tutti i Sovrani, intenerirli, o farli tremare, poichè fatalmente non è già necessario andare ai confini del mondo per vedere la pena di morte inflitta alla maggior parte delle trasgressioni della legge. La Giu-

---

(a) Il rigore delle leggi del Giappone consiste principalmente in ciò: Che alcun delitto non è punito con pena pecuniaria solamente. Non s'infliggono che pene corporali o la morte, senza speranza di perdono o di sospension d'esecuzione per ogni contravvenzione ai comandi dell'Imperatore. Niuno può scusarsi coll'ignoranza della pena attaccata alla contravvenzione delle leggi, nè lamentarsi che gli venga fatto alcun torto in un paese ove tutti i delitti sono puniti coll'ultimo rigore, e dove la minima frazione delle leggi del paese è un delitto capitale, senza che s'abbia un minimo riguardo al grado d'atrocità dei delitti, nè alle circostanze che favorir possono il caso particolare del reo. --- *Supplemento all' Istoria del Giappone.*

Giurisprudenza ordinaria della nostra Europa novera presso quaranta delitti principali, tutti lavati col sangue del colpevole, e questi ne rinchiudono molte specie (*a*) particolari, che si puniscono col medesimo rigore. Questi sono altrettanti ramoscelli che gettano l'ombre loro micidiali sopra un'incredibile multitudine di cittadini. Non sarebbe difficile calcolar presso a poco quanti uomini sono annualmente in Europa sacrificati al rigor delle leggi. Dimostrerebbe questo calcolo ad un tempo e la vigilanza de' magistrati, ed il vizio delle leggi. Direi che in dieci anni ho veduto nella sola Città di Lione (*b*) perire coll'ultimo supplizio cento due persone quasi tutte nel fiore dell'età; ciò, che importa trecento trentasei per generazione. Direi che nel corso dei suddetti dieci anni il Parlamento di Digione ne condannò a morte trentasei, quello di Aix 172., quello di Grenoble 58., il Senato di Cham-

(a) Per esempio non è punito di morte chi fabbrica moneta falsa, ma bensì quello che ne fabbrica di buona, unitamente a quelli che la introducono, che la distribuiscono, che fabbricano gli istromenti proprj alla stessa; quelli che alterano la specie loro di fautori e complici.

(b) Dal primo Gennaro 1760 sino al primo Gennaro 1770. Il dettaglio è preso da legittimi registri e calcoli.

Chambery 22. la Commissione stabilita a Valenza 46. Lo che importa ancora in un ben picciolo numero di Provincie quasi 1100. persone per generazione. Direi.... ma stilla il sangue dal cuore a quest' orrido calcolo. Forse ne risulterebbe che i colpi che si scagliano ogni giorno in Europa dalle leggi penali, sono più funesti al genere umano di quei terribili flagelli, che ordinariamente non vengono a desolar la Terra che dopo una rivoluzione di molti secoli. E non si considererà ancora l' impossibilità in cui sono le leggi rigorose di riparare il torto ch' esse possono fare all' innocente? Invano cercherebbe l' amor proprio di dissimularlo a sè stesso. Tutti gli uomini sono condannati a bere nel calice dell' errore, e quelli che giudicano in terra sono uomini. Non v' è secolo, non v' è nazione, che non abbia dovuto piangere l' innocenza consegnata dalla Giustizia alle mani di un carnefice. Non è già che sotto a leggi più miti essa ritrovar non si potesse coll' apparenza del delitto, e che l' apparenza non potesse ingannar il giudice. Ma sotto queste leggi, che non sono continuamente armate dalla falce della Morte, non sì tosto è riconosciuta l' innocenza, che restituendo l' accusato alla sua famiglia, a' suoi amici, all' opinion publica, l' error

d'

d' un momento è pienamente riparato.

Puossi farlo con leggi sanguinarie? Cosa giovò all' ombra di Calas l' onore che un Principe umano e giusto restituì solennemente alla di lui memoria? Cosa gli giovarono le lagrime di cui l' Europa bagnò la sua tomba? E le liberalità che consolarono la sua vedova ed i suoi figli? Effetto crudele, ma necessario, delle pene capitali. Quando cadute sono sull' innocente, tutte le riparazioni possibili non potrebbero rianimar le sue ceneri. Un altro vizio è proprio di queste specie di pene. Esse non esercitano il loro rigore che sul popolo. L' uomo che la fortuna colle sue ali ricopre, quasi sempre le sfugge. Queste sono quelle tele di Ragno di cui parlava Anacarsi. La mosca vien presa, la Rondine le squarcia (*a*). Mi guardi il Cielo d' accusar di parzialità i dispensatori della Giustizia Criminale. Io credo ch' essi siano incorruttibili come le leggi, e che le passioni non li seducano. Ma dipende forse da essi l' esercizio del loro ministero? Di quante persone hanno bisogno per essere informati del delitto, assicurarsi del reo, unir le prove contro di lui, costruire il suo processo, far eseguire la sua

(a) Plutarco in vita Solonis.

sua condanna? E quale è su questa moltitudine l'impero del rango, dell'opulenza, delle promesse, delle minaccie, delle sollecitazioni, e delle liberalità? Rare volte la spada della Giustizia può coglier colui che sa nascondersi dietro queste mura. Quanti uomini, dice uno scrittore moderno (*a*), col favore del credito e delle ricchezze sono scappati al castigo dovuto ai loro delitti? Si perviene a un punto, grida il Panegirista di Sully (*b*), nel quale l'oro medesimo ch'è la sorgente dei delitti serve a coprirli, e per mezzo di cui con essere colpevole si diviene innocente. Ecco la conseguenza della severità delle pene.

E'

(a) Quanti col *favore* del credito e *delle* ricchezze fuggirono al rigore dovuto ai loro misfatti! Io non ne citerò che un esempio. Si sa che la Vigoreux e la Voisin che sotto pretesto d'Astrologia facevano e vendevano veleno, accusarono molte persone distinte d'esser loro complici, e che Penautier ricevitore generale del Clero implicato nel processo della Voisin, non era innocente. Era egli amico di Brinvilliers, e fu accusato d'aver partecipato de' secreti di questa avvelenatrice. Si scolpò con 100 mila scudi e colla protezione del Cardinal de' Bonzi Arcivescovo di Narbona. V'è chi assicura che ciò a lui costò la metà de' suoi beni. Convien ben dire che il pubblico riguardasse Penautier come reo. Disci: nota 5.

(b) Opusc. di M. Thomas elogio di Sully p.3.

E' cosa di fatto, e quanto prima passerò a dimostrarlo, che le leggi estreme non sono atte a raffrenare gli scellerati. Che ne segue? L' uomo potente che non teme di commettere il delitto, raduna tutte le sue forze per isfuggire al castigo, e si potrebbe perciò dire, che quanto più severa sarà la pena, tanto maggiori saranno i suoi sforzi per fuggirla. Amici, parenti, alleati, protettori, dipendenti, tutto si muove, tutto s' agita, tutto s' adopra per allontanar da lui il fulmine, o per formare un riparo onde non possa coglierlo (*a*). Si farebbero forse giocar tante macchine, se il castigo fosse un esilio, una prigione perpetua, o qualche altra simile pena? Non ve-

(a) Io non cerco esempj che appoggino sì triste verità, ma la necessità di prevenire i sospetti d' alcuni che potrebbero accusarmi di calunniare l' umanità o la giustizia, m' obbliga a trascrivere le cose seguenti ancora. Un oggetto molto più serio occupò qualche tempo l' attenzion del monarca Luigi X., cioè l' esazioni turpi de' suoi Offiziali, contro li quali riceveva le lagnanze da tutte le parti. Due de' prevaricatori furono impiccati: erano questi i più poveri, Peannot le Portier, e Renart le Grollier. I più ricchi evitarono la severità delle leggi. Il loro oro corruppe il Ministero. Tutti i Secoli s' assomigliano. *Nuova Istor. di Francia. T. 8. p. 46. dell' edizione in 12.*

vediamo anzi al contrario, che una famiglia è la prima ad implorare questi castighi dalla Giustizia per gl' individui che la disonorano? In Russia dove il reo va ad espiare i suoi delitti nei deserti della Siberia, la nascita, il favore, la fortuna non vagliono a toglierlo alla pena; ella alza indistintamente il suo braccio inflessibile sopra qualunque l' ha provocata.

La sola legislazione di sangue potè dare origine al proverbio, che non sono puniti che i piccoli ladri. Lo cerco nei Governi moderati, e non lo trovo che nelle contrade soggette a leggi crudeli. A Benin, e sopra tutta la costa dell' oro, dove la legge danna l' omicida alla morte, il reo è sicuro di fuggir al supplizio, se può frapporre fra lui e la Giustizia il credito o il danaro. Al Giappone, dove la legge ha sempre armata la mano di ferrea verga, i ricchi ed i grandi, al dire di Kempfer (*a*), sono al coperto dall' estrema sua severità. Si direbbe che la pena di morte è collocata

(a) Appendice o supplemento. L' Autore aggiunge, essere ingiustissimo che le leggi fossero fatte solamente per il povero, e che i ricchi avendo danari a sufficienza per togliersi alla pena fossero in libertà di commetter tutti i delitti che volessero.

cata alla porta de' Tribunali, come il Cerbero della favola alle porte dell' Inferno. Egli non spaventa che l'ombra, e quando Enea fa brillare agli occhi suoi il ramo d'oro, quando vede la Clava d'Ercole, o che Teseo fa suonar al suo orecchio il nome sì tenero e sì potente dell'amicizia, ei perde la sua collera e la sua voce.

Volete voi risparmiar questa taccia (a) all'

(a) Perchè mai la legge è in ciò d'accordo coll'abuso? Appresso i Romani lo schiavo spirava sulla croce, ed il padrone non andava che in esilio. Appresso i nostri antichi una multa castigava il nobile dello stesso delitto per il quale si condannava il villano al flagello o alla morte. Distinzione che non è in natura, poichè essa non mise alcuna diversità nel fango di cui formò le diverse classi degli uomini. Distinzione che ancora è meno conforme alla ragione. Se essa permettesse alla Giustizia d'avere una misura ed una misura per misurare gli stessi delitti, ciò non sarebbe che autorizzarla a punire i colpevoli con più rigore, allorchè sono assisi ne' primi ranghi della Società. Alla China se succede qualche sedizione in una Provincia, il Mandarino che la governa è principalmente castigato. Lo stesso nel Giappone rapporto ai Commissarj delli Quartieri, o Capi di strada se vengono commessi disordini. Volle Solone che i falli e i delitti dei Magistrati fossero puniti senza ritardo, ma che le pene dovute alla plebe fossero tarde e lente,

De-

all' esecuzione delle vostre leggi? Non infliggete che pene moderate (*a*), abbastanza però severe per ispaventare il delitto, ma non troppo rigorose per interessare sì fortemente la famiglia del colpevole a salvarlo. Anzi chi oserà dinunziarlo, se si saprà che conducendolo all'

Decretò la pena di morte contro l'Arconte che obliasse la sua dignità a segno di comparire ebrio in pubblico.

(a) Per un buon Legislatore, dice molto bene Montesquieu, tutto può servir di castigo. Non è strano che a Sparta uno de' principali fosse di non poter prestar la propria moglie, nè ricever ad imprestito l'altrui. L'esperienza fa conoscere che nei paesi, ove le pene sono dolci, lo spirito del Cittadino n'è spaventato come lo è per le grandi in un altro paese. Spirito delle Leggi. Tai Isong aveva proibito ai Magistrati sotto pena della vita di ricever regali. Nell'anno seguente uno de' più gran Mandarini di guerra ricevè un abito di seta che gli fu regalato. L'Imperatore che ne fu avvertito, gl'inviò subito quantità di stoffe di seta. I cortigiani che ne furono testimonj non poterono frenare la loro indignazione, ed esclamarono, che il Mandarino meritava la pena della legge, non una ricompensa. La confusione di cui si coprirà, rispose l'Imperatore, sarà per lui una pena più sensibile del più crudele supplizio. Quelle stoffe che gli mando lungi dall' onorarlo, gli rimprovereranno continuamente la sua colpa. *Istoria della China del P. Duhald*.

all'altare della Giustizia sarà sicuramente immolato? Niun uomo ha cuore di trarre il suo simile agli orrori del supplizio e della morte. Tale sentimento non è in natura. Giammai l'odio verso del delitto s'estende a voler la perdita del colpevole, anzi per lui s'interessa se vede in pericolo la sua vita (*a*). Che sarà poi allorchè al suo quasi irresistibile impulso, si aggiungano gli scrupoli sì possenti della Religione? Allora l'eccesso delle leggi penali ne annienterà l'effetto. Esse mancheranno di vittime, senza che il delitto manchi d'istromenti. Io non parlo già solamente di quegli asili che le Chiese del Dio della vita e del perdono tengono aperti ai malfattori, e che togliendoli al supplizio autorizzano necessariamente i progressi del male. Parlo di que'casi giornalieri, ove senza strappar un reo dal mezzo d'un Santuario, è facile di restituirlo ai vendicatori della Legge, e dico che sotto il dominio delle pene capitali non verrà restituito. Se non sarà la natura che ciò impedisca, lo sarà la Religione.

Il

(a) A questo proposito è stato riflettuto prima di me, che di tutti quelli che corrono avidamente per vedere il supplizio del reo, non ve n'è alcuno che, se potesse, non gli salvasse la vita. La Storia conferma con mille esempj questa verità.

Il zelo dell' umanità accese il cuore de' suoi Pontefici. Essi fulminarono contro quelli che denunziano e consegnano, se la sua colpa è degna di morte. Voi ne siete gli assassini, loro grida Lattanzio, ed il suo sangue ricaderà sopra di voi, e come se essi ne fossero veramente coperti, il Concilio d' Elvira (*a*) ricusa di riunirli alla comunione de' fedeli anco in punto di morte. Indi ne deriva il pio timore (*b*) di concorrere alla perdita d' un accusato; indi la premura di toglierlo alla publica vigilanza.

Più d' una volta pii personaggi traviarono dal sentiero della verità (*c*) per con-

(a) Delator si quis extiterit fidelis, ac per delationem ejus aliquis fuerit proscriptus vel interfectus, placuit eum nec in fine accipere communionem.

(b) So bene che questo timore quando sia portato all'estremità non è più nei principj della religione, mentre essa non autorizza i disordini, nè fa un delitto di ciò che la Società fa un dovere. Ma basta il sentimento di cui ne mostro gli effetti su tutte le anime timorate, perchè non conviene esporre le leggi penali a rompere le loro forze contro questo scoglio. Non v' è alcun giudice destinato all'istruzione de' processi criminali, che non abbia più volte veduti questi scrupoli di religione e questi moti d'una compassion naturale, togliergli una parte delle prove.

(c) Tutti hanno sentito parlare delle restrizioni mentali, delle bugie, o equivoci officiosi.

condurre la Giustizia nella via dell'errore onde perseguitare un colpevole. Dopo di ciò che devesi sperare dal vigor delle leggi, allorchè questa severità le mette in contraddizione con la religione e la natura? Puossi dubitare che la compassione e la carità di queste non prevalgano sempre contro gli sforzi di quelle? La loro pietà divenuta industriosa, come la prudenza di Ulisse, coprirà piuttosto il reo colla pelle dell'innocente agnello, che lasciarlo in preda al Ciclope che vuol divorarlo. Noi il vediamo tutto giorno. Dacchè il sangue del ladro domestico deve scorrere alla porta del suo padrone, niun latrocinio di questa specie è punito. Non crediate già che non si commettano tai furti, ma vi vorrebbe un'anima di bronzo per sostenere la vista d'un patibolo eretto sotto le proprie finestre, e le grida d'un infelice che lotta con una morte infame. L'idea sola di questo spettacolo fa fremere. Perciò la notte del silenzio copre delle infedeltà, che sarebbe troppo pericoloso di svelare. Basta licenziare il domestico, e questo incoraggito dall'impunità, va a spogliare altre case. Una pena men grave arresterebbe meglio il disordine. La pietà non parlerebbe tanto in favore del reo, se il denunziarlo non l'esponesse alla morte. Inabile col-

coltivatore, invece di gettar un argine a traverso d' un torrente che distrugge le tue messi, pensa a riparare e serrare il suo letto, poichè egli s' aprirà sotto il tuo argine e sotto i tuoi campi stessi delle uscite tanto più dannose, che tu non ne vedrai il pericolo. Io potrei attaccare le pene capitali per un' altra parte e portar la scure alle radici di questa pianta pericolosa. Domanderei: cos' è la pena nell' ordine delle leggi? Ella è, mi rispondono Grozio e Puffendorf (a), un male che si fa soffrire ad alcuno, a cagione del male ch' egli ha commesso. Soggiungerei: perchè lasciar la morte nel numero dei castighi? Le angoscie che la precedono possono ben esser una pena. La morte non è un male. All' aspetto del male e della pena io veggo impallidire l' uomo il più intrepido. Ogn' essere sensibile s' agita e inorridisce al nome solo del dolore. Con tutto ciò il saggio contempla la morte con indifferenza, l' infelice la desidera, l' Urone la riceve cantando, ed il furioso giunge a sacrificar sè stesso. Ah! piaccia a quel Dio, che unì la morte alle miserie della vi-

(a) Dritto della guerra e della pace. Lib. 2. Cap. 12. Dritto della natura e delle genti. L. 8. Cap. 3.

vita come nascose la speranza nel fondo del vaso di Pandora, piaccia all' infinita sua bontà, che tutti i miei simili non riguardino nella morte che una pena e un male: il suicidio sarebbe meno frequente.

Per la maggior parte degli uomini la vita è un carico ben pesante. Per diminuire il peso l'empio gira lo sguardo alla colpa. Egli non ruba nè commette assassinj che per procurarsi i comodi e l'abbondanza che sono i sostegni della vita. Qual male gli si fa coll' inviarlo al supplizio? (*a*). Voi lo sollevate colla morte da un peso ch'egli cercava di rendere sopportabile col delitto. E qual è l'altra contraddizione di pretendere di punirlo senza farlo soffrire? La morte non ha d'orribile che i suoi forieri: Nei soli momenti che la precedono ella è tremenda (*b*). E' una pena per chi la te-

(a) S'invieranno i Legislatori alla scuola de' Tiranni? Svetonio nella vita di Tiberio fa dire da questo Imperatore ad un carcerato che lo pregava di sollecitare il suo supplizio: Credi tu d'essere rientrato nella mia grazia? Io non m'ingegno di forzar a vivere quelli che delirano per morire. La più dura crudeltà, dice Seneca il filosofo, è quello che fa prorogare la pena. E' una specie di pietà far morire prontamente, perchè l'ultimo tormento termina tutti i tormenti.

(b) Abbate Saint Real. Tom. 2. delle sue Opere. Riflessioni sulla Morte.

teme e l'attende, per chi la riceve è un niente. Contuttociò non s'annunzia al condannato la sentenza che ha posto il limite alla sua vita, che un'ora o due avanti l'esecuzione. Gli si permette inoltre d'impiegare questo breve intervallo a mangiare, bevere, ed a rendersi insensibile al suo destino. Santa umanità, sembra che a te si debba quest'uso; il mio cuore non saprebbe biasimarti.

Io voglio solamente dimostrare, che la morte, nè per sè stessa, nè per il modo con cui si fa soffrire, non essendo un mezzo proprio a bilanciare il solletico de' delitti, è da stupirsi che le pene capitali disonorino ancora la nostra legislazione. Ma sento la malignità gridarmi, che sotto la maschera della bontà nascondo un'anima crudele, e che sostituendo il dolore ad un castigo, che secondo me non è pena, sono più barbaro della legge. Io rispondo che ragionando quì da Legislatore, devo più considerare l'utilità generale che il particolare vantaggio, e più il bene della specie che il desiderio dell'individuo. Così quantunque una pronta morte sia preferibile per un reo che si punisce (a), il do-

(a) Dulce mori miseris .... Morte mori melius, quam vitam ducere mortis. Cornelio.

dolore utilmente prorogato è più utile allo Stato. Invano il condannato troverebbe più dolce l'uscir di vita. La natura e la società ricercano che il sangue umano sia risparmiato. Conservar più sudditi lasciando meno malfattori, è la grand'arte d'ogni buona legislazione, ed è viziosa quella che non sa diminuir gli scellerati se non che minorando il numero degli uomini. Ecco la mia risposta. S'essa non soddisfa, ritratto volentieri ciò che ho detto.

La pena di morte si considera dalla maggior parte per un gran castigo. Confesserò ch'essa è il più rigoroso di tutti. Ma dirò come quell'Ateniese che doveva dire il suo parere sopra la pena dovuta ad alcuni ribelli. Concedo che siano colpevolissimi, nonostante non saprei condannarli alla morte, quando non vedessi qualche utilità. Non imitiamo nel bruto l'istinto che lo precipita o arresta, e obbedendo ad un urto meccanico si slancia contro l'oggetto da cui ricevette un'impressione dolorosa. L'uomo dee proporsi un oggetto allorchè punisce. Secondo i publicisti le leggi penali non hanno che tre oggetti. L'emenda di colui che fece il male, il risarcimento di chi lo soffrì, e l'interesse della società. A quale di questi tre rapporti mi si dimostrerà che la pena di morte

sia

sia necessaria? Certamente non si corregge il reo, nè si rende migliore togliendogli la vita. Il dire che non saprebbe emendarsi, sarebbe calunniar la natura, e smentir l'esperienza. I primi cittadini di Roma erano fuorusciti. La Spagna popolò le sue colonie, spopolando le sue prigioni, e questo rifiuto dello stato è divenuto forse il flagello de' suoi nuovi stabilimenti? Un uomo nella felice impossibilità di mal fare, è divenuto buon suddito, buono sposo, buon padre, che sotto un'altra legislazione sarebbe stato perduto per la società. Voi che credete sì difficile il suo ritorno alla virtù, non siete giammai discesi nel cuore umano. Radunate d'intorno ad un uomo dabbene ciò che pur troppo comunemente si vede; da una parte de' pressanti bisogni, dall'altra della crudeltà ne' suoi simili, aggiungetevi l'esempio e la speranza di non essere scoperto, e non mi fo garante che voi nol facciate divenir scelerato. Al contrario allontanate tutte queste circostanze e vi rispondo, che del più scelerato degli uomini potrete fare un cittadino sommesso alla legge (*a*). Pensia-

(a) Perchè sarà una favola l'avventura di quel buon Religioso, di cui si è parlato nelle lettere di Madama le Mourier? *Madama le Prince* di Beaumont autrice di questo Romanzo mo-

siamo meglio della nostra specie. Una felice circostanza può ricondurre al bene colui che una funesta combinazione trascinò verso il male. Narrano gli annali della China, che Tai Jsong nel settimo anno del suo regno visitò le pubbliche carceri allorchè la terra con alte grida chiedea agricoltori. Esse vomitavano schiavi. Ve ne erano 390. chiusi per delitti capitali. Il Principe tolse loro le catene, comandando di venire a riprenderle dopo le messi. Essi il promisero, nè un solo mancò alla promessa (*a*). L'Imperatore in premio della loro fedeltà, donò ad essi la libertà con la vita. La storia non aggiunge ch'egli abbia avuto a pentirsi della sua clemenza. Non è dunque immenso l'intervallo che separa il cittadino cui vien rubato dal misera-

bile

morale, narra o suppone che un Religioso a Sciamberì fu chiamato per disponere un reo alla morte. In vece di ascoltare la sua confessione, lo ajutò a fuggire. Trent'anni dopo traversando la foresta nera incontrò un certo contadino che lo invitò a riposarsi nella sua capanna. Colà giunto il suo ospite pone a' suoi piedi una femmina e sei figliuoli che lo chiamarono loro liberatore e loro padre. Egli era quello stesso reo che dopo la sua fuga era andato al servizio d'un ricco contadino, a cui divenne suo genero e suo erede.

(a) *Istoria della China del Padre Dubald.*

bile che ruba. Perchè questi non potrebbe levar questo spazio ritornando alla virtù con tanta facilità con quanta si condusse al male? Impegnarlo e costringerlo, questo deve essere il primo oggetto d' ogni legge penale. Che, direste d' uno scudiere violento, che per correggere un cavallo vizioso, lo stendesse morto a' suoi piedi? Questo scudiere è la vostra legislazione criminale. Il più santo de' nostri Sovrani riconobbe meglio l' oggetto de' castighi. Egli non puniva un primo furto (a) che con la perdita d' un orecchio. Il secondo, con quella d' un piede. La pena di morte era riservata per il ladro incorreggibile. M' immagino vederlo girar dall' alto de' cieli il suo sguardo sulla Francia, e contemplar con gioja il suo sangue sul Trono e le sue virtù. Ma con qual occhio vede egli mai le pene capitali in questi tempi seminate per tutte le strade della nostra giurisprudenza criminale? Al primo latrocinio sulle pubbliche strade, al primo furto con frattura, al primo furto domestico la pena è la morte. Così al primo duello, alla prima fabbricazione di falsa moneta, alla prima falsificazione de' caratteri sempre la morte, da

(a) *Istoria di Francia dell' Abbate Velli.*

da per tutto la morte. Così come è possibile che questa pena produca giammai la correzione e l'emenda del colpevole? Ne segue ad evidenza che le pene capitali sono ben lungi dal primo oggetto della buona legislazione. Incontrano esse il secondo? L'interesse della persona offesa può giammai esigere la morte del reo? Sarebbe un domandare se il sangue dell'assassino farà circolare la vita nelle vene dell'assassinato; se il riccò, che l'audacia o l'astuzia privò de' suoi tesori, li ritroverà nelle ceneri e nell'ossa del ladro; se a' piedi di quel patibolo, ove l'infamia strangolò il rapitore, ritroverà il padre di famiglia l'onore di sua figlia oltraggiata. L'onore, la vita, e le sostanze sono i tre oggetti per cui i delitti possono offendere un particolare, e siccome egli ha l'interesse più grande a prevenir il colpo, così confesso ch'egli o i suoi hanno il più grande interesse a ricercarne la riparazione. Ma la ragione in che fa consistere questa riparazione ch'è l'oggetto delle leggi penali? Se vi fosse qualche sciagurato che non cercasse nella punizione del reo che il piacere della vendetta, la natura arrossendo di avergli data la vita, gli destinerebbe fra' dirupi la sua dimora. Il particolare offeso non può avere altro interesse che di ricuperare o in ispecie

o in equivalente quanto il reo gli ha rapito. Ciò supposto qual sarà il caso in cui la morte dello scelerato possa divenire la restituzione propria o equivalente della vita, dell'onore, o delle sostanze ch' ei tolse? Parlo delle sostanze; ma non è sorprendente che la pena di morte punisca al dì d' oggi il furto in Europa, mentre gli antichi lo tolleravano? Fu autorizzato in Egitto, incoraggito da Licurgo, onorato nella Colchide, e sino ricompensato anco nel giorno d' oggi sulle coste dell' Affrica. E non è ancor più sorprendente che per far equilibrio a qualche pezzo di metallo si osi metter nella bilancia il sangue dell' uomo? Popoli, che calpestate ballando queste stesse terre, ove i Romani s' occuparono per fare delle grandi azioni, prendeteli per modello. Essi si contentavano di togliere dai beni particolari del ladro il doppio o il quadruplo di ciò ch' egli aveva rubato. Altre nazioni cercano il loro risarcimento da' suoi parenti e da' suoi amici, che sono senza dubbio degni di qualche castigo, per non aver prevenuta o arrestata la sua dissolutezza. Fatelo piuttosto, come nel regno di Suida, vostro schiavo, forzatelo a restituirvi in lavoro ciò che vi rubò in salario. Se voi non ricuperate la cosa, vi resterà almeno l' equivalente. Ma

il

il suo sangue! Pensate ch' egli ha comune la sorgente col vostro, e se quest' idea commovente non sospende la vostr' avidità, pensate che a dispetto della vostra ingordigia, il carnefice non è alchimista sì abile per tramutarvi quel sangue in oro. Egli parimente non può render al cittadino offeso o l' onore o la vita. Nè l' uno nè l' altra potrebbero mai restituirsi in natura, e non abbiamo noi alcun segno che rappresenti il loro valore. A che dunque serve all' offeso il supplizio dell' offensore, s' egli non ricupera nè la cosa, nè l' equivalente? Qual' è quella legge del Taglione che non ha per fondamento che il barbaro piacere della vendetta? Le altre leggi discesero dal Cielo, Tisifone fu certo che portò questa sulla Terra. Prima di questa l' uccisore non toglieva che un uomo alla società; per consolarla di questa perdita, la legge del Taglione ne tolse due. Mi piacque molto più la maniera semplice e libera con cui i vostri Padri punivano l' omicidio. Convinti che il morto non risorge dalla sua tomba quando vi discende il suo uccisore, a che pro avrebbero essi troncato la vita di questo? Non era più ragionevole che l' oro e l' argento essendo divenuti il segno del cambio di tutti i beni, ne formassero una specie di risarcimento per

la

la famiglia dell'ucciso? Io non eccito la generazione attuale a rianimar la giurisprudenza delle composizioni e a publicare una tassa per la gamba, il braccio, l'occhio, e la vita d'un cittadino. V' erano in ciò degl' inconvenienti, lo conosco. So che i nostri danni ed interessi rimpiazzano per molti riguardi ciò che queste leggi avevano di vantaggioso. Ma esse a più non si estendevano, e mi si deve permettere di scusare una legislazione cara all' umanità, poichè essa risparmiava il sangue.

Quali leggi castigando l'omicidio restituiscono il padre al figlio, o il marito alla sposa? Quelle almeno risarcivano l' uno e l' altro del soccorso, che questo padre e questo marito non potevano più loro prestare. Ecco ciò che può risarcir l' oro. Ecco ciò che non risarcirà mai il sangue dell' assassino. Osservisi inoltre che queste leggi regnavano un tempo in Grecia (*a*) e governarono i Germani (*b*). Aggiungerò che pure al dì d' oggi mol-

(a) Omero dipinge nello scudo d' Achille due cittadini che compongono sul soggetto dell' Omicidio .... *Iliade libro* 18.

(b) Luitur enim homicidium certo armentorum ac pecorum numero &c. Tacito de mor. Germ.

molte nazioni (a) non conoscono altre leggi penali, e convien confessare, ch' esse adempiono il secondo oggetto de' castighi, ch' è l' interesse de' particolari offesi. Adempiono egualmente bene il terzo? Forse la loro insufficienza a questo diede l' origine alle pene capitali, e se vi è in queste qualche cosa di rigoroso, il vantaggio della società non lo giustifica? Io non mi persuaderò giammai. Aver degli uomini è il primo interesse dello Stato. Aver uomini sommessi al buon ordine ed al sistema è il secondo. Con tutto questo in una legislazione, in cui dominano le pene capitali, tutto è sacrificato, e per la pulizia ella distrugge la società. Alcuni filosofi ardirono citarla al loro tribunale. Essi le chiesero arditamente con qual diritto versava ella il sangue degli uomini. Non dico di adottare i loro raziocinj, ma non adempirei all' oggetto del mio discorso se non ne dimostrassi l' analisi. Fanno essi questo dilemma. O le leggi castigando l' omicidio esercitano il potere che aveva ricevuto dalla natura il cittadino ucciso, e da lui ad esse fu questo spirando rimesso, o la loro autorità ha l' origine da quel primitivo contratto che

(a) La Giustizia degl' Issini consiste in alcune emende pecuniarie.

che è la base d'ogni governo. Nel primo caso l'uomo non ricevendo dalla natura che il diritto di difendersi (*a*), le leggi che lo rappresentano non hanno il diritto di togliere la vita al suo uccisore. Molto meno lo hanno nel secondo caso. Cos'è in fatti questo primitivo contratto? L'atto col quale gli uomini hanno rinunziato a' loro diritti particolari per concentrarli nel pubblico potere. Ma ben si vede ch'essi non potevano cedere a questo, che ciò ch' essi medesimi possedevano. Ora prima dello stabilimento della società essi non avevano nè il diritto di abbreviare i loro giorni, nè il diritto di attentare agli altrui. Dunque trasfonder non potevano nè l'uno nè l'altro alla legislazione che istituirono. S'obbietta a questi filosofi, che lo scellerato che uccide si sottomette avanti d'esser ucciso egli stesso.

(a) Questo risponde al paralogismo del Sig. Linguet che comparando il corpo ideale della società ad un essere fisico e sensibile dice: se un ladro mi assale, posso legittimamente ucciderlo; così la società uccide un malfattore per non esser uccisa. La prima proposizione è falsa. La natura non dà che il diritto di mettere l'aggressore fuor di stato di nuocere, non quello di uccidere.

so. Essi replicano costantemente, che non avendo sulla sua propria vita alcun diritto, è impossibile ch' egli vi rinunzj e lo trasmetta. Egli s' assoggetta ad una pena, ma non sottoscrive alla sua morte. Si oppone loro che il colpevole è tratto al supplizio presso poco, come si precipita un animale arrabbiato in un fiume per prevenire i suoi morsi. Rispondono che questa ragione sarebbe buona, se altri mezzi non vi fossero per arrestare il corso dei delitti. Ma essendovi altri mezzi per impedirgli di nuocere: per esempio tenendolo chiuso per sempre, allora, essi dicono, la sua morte diviene ingiusta non essendo più necessaria. La più forte obbiezione che lor si faccia è quella che risulta dall' esempio. Vedete, lor si dice, qual orrore nasca ne' cuori allorchè le grida del reo feriscono l' orecchio, e l' occhio lo mira lottando con la morte tra mezzo il dolore e l' infamia! Lo spettacolo d' una pena più dolce farebbe sì profonda l' impressione negli astanti, ed i semi del rispetto alle leggi, dell' odio ai disordini, germoglierebbero con tanto frutto? Per quanto forte sia l' obbiezione, essi non si persuadono. Convien bene, rispondono, che queste commozioni non abbiano la forza che si decanta, poichè una moltitudine di malfattori coglie preci-

cisamente il punto d' una esecuzione per far il male.

Rimarcano in seguito che una morte che niente ha di orribile per colui che la soffre, non ha niente di spaventevole per colui che la mira, e che un Chinese che vede il suo complice correre allegramente al supplizio, cantar, ridere co' suoi amici e bevere il vino che gli presentano nel cammino (a), non ha da tremare d' una simile sorte. Aggiungono non esservi che due sorta d' impressioni capaci di lasciar vestigj sullo spirito umano. Quelle che sono assai vive, e quelle che sono frequenti. Le prime penetrano molto innanzi, ma cedendo ben presto all' elasticità delle fibre del cervello, l' impressione s' altera a poco a poco, ed in fine l' immagine si cancella. Le seconde al contrario, meno attive nel primo sforzo, lasciano nondimeno delle traccie più durevoli, perchè esse agiscono continuamente. Vi so-

(a) Il reo che si vede condannato a morte scaglia talvolta delle ingiurie e de' rimproveri verso quelli che lo hanno condannato; ma va poi al patibolo cantando e bevendo allegramente il vino che gli vien offerto da' suoi amici, che lo attendono sulle strade per dargli quest' ultima prova d' amicizia. P. Duhald.

sono pochi uomini invero che il supplizio d'uno scellerato non ispaventi, e pochi che non rientrino in sè stessi e non s' affrettino a stringere i nodi che attaccanó la loro anima alla virtù. Ma il maggior numero è di quelli che obbliano il giorno dopo lo spettacolo del giorno precedente. Al sortir dal Teatro le lacrime cessano, il vizio riprende il suo solletico, il terrore non si fa udir che da lontano, il rimorso più non si prova, e la società di nuovo si trova in preda a' medesimi disordini. Se la Filosofia avesse sempre prestato il suo lume alla legge, avrebbe conosciuto che l'esempio per operare ha d'uopo di agire di continuo. Un cattivo quarto d'ora passa presto. Così fu la morte di Cartoccio. Questo è il grido dell'incoraggimento di quelli che a lui somigliano.

Coll' idea presente del castigo si vedrebbero ancora cercar di meritarlo, se il dolore invece di essere circoscritto nello stretto termine d'un quarto d'ora si prolungasse per mesi, anni, e tutta la vita? Si crede che l'impressione dell' esempio non avesse maggior forza, se lo scellerato si presentasse ogni giorno agli occhi de' suoi concittadini curvato sotto il peso delle sue catene e del travaglio, portando in fronte l'obbrobrio, chiaman-

mando la morte e non trovando che la pena, annunziando a' suoi simili che la vendetta arriva tosto o tardi al delitto, e ch' essa aggiunge alla vita maggior peso di quello sia l' alleggerimento che darle potrebbe il delitto. L' esempio, credetemi, produrrebbe allora un effetto ben più sicuro. Si precipitano molti uomini nelle braccia della morte, ma nessuno nel pungente seno della pena. Cesare diceva in Senato (*a*): guardatevi di far morire i complici di Catilina. Voi non li punireste, voi non ispaventereste quelli che tentati sono d' imitarli. La morte è il fine de' mali. Ella è l' oggetto de' voti di chi soffre. Se i vostri Dei l' avessero posta nel fondo dell' inferno, l' inferno non ispaventerebbe più l' empio. Legislatori troppo severi, volete conoscere apertamente qual' è l' azione delle vostre pene capitali sulla società? Consultate i fatti, interrogate l' istoria. Dal seno di quelle vaste rovine, ove i Regni e le Città, gli usi e le leggi, le generazioni e i secoli dormono l' un sopra l' altro, l' esperienza, ch' è sempre l' organo della verità, si alza e vi condanna. Strabone mette a' piedi del Caucaso nazioni che non conosceva-

no

(a) Cicerone in Catilina.

no castigo più rigoroso dell' esilio del colpevole e de' suoi figli. Contuttociò il delitto non si accostava a quei popoli tranquilli. All' ombra d' una legge dolce, germogliava tra loro l' amor della pace e delle virtù, ed intanto i disordini accorrevano in folla tra i Derbiciani loro vicini, che affidando al terrore la cura di preservarli, punivano colla morte ogni contravvenzione all' ordine pubblico. Se mai l' Egitto godè d' una buona pulizia e conobbe la felicità, ciò fu sotto il regno di Sabacos, o Sabacon *(a)* che ne bandì la pena capitale. Il gran Sesostri tinto del sangue delle Nazioni, comparì forse con minor fiducia avanti l' essere eterno? Potea dirgli come dirgli poteva il primo Padre degli uomini. Io t' ho rispettato ne' tuoi figli: quei giorni che m' avevi loro numerato, non furono da me abbreviati. Se

(a) L' Autor dell' origine delle leggi, Libro primo, parla così di Sabacos. Si può ben giustamente poner Sabacos nel numero dei Legislatori dell' Egitto. Questo Principe nato affabile e umano abolì la pena di morte e comandò che s' impiegassero i rei ai lavori publici, sostenendo che l' Egitto ritrarrebbe maggior profitto e vantaggio da questo genere di supplizio, che da quello ch' era imposto sulla vita; e lo manifestava opportuno a punire e a reprimere le colpe.

Se ve ne furono di quelli i di cui delitti li rendevano indegni di vivere, seppi costringerli a meritare con utile travaglio l' esistenza ch' essi avevano ricevuta dalla tua bontà. E' una perpetua osservazione degli autori Chinesi, dice Montesquieu (*a*), che quanto più s' accrescevano nel loro Impero i supplizj, tanto più era prossima la rivoluzione. Uno dei migliori loro Principi (*b*) così si esprimeva in un atto publico: *Le leggi severe furono abolite sotto il T. Cheon, e sotto il regno di Pang-Vang. Il numero dei rei fu sì piccolo, che per lo spazio di quaranta anni le carceri rimasero vuote. L' uso di questi supplizj ricominciò sotto i T. Sing. Questi fecero stragi orribili, e non diminuirono il numero dei delitti. Però un' infinità di gente, nè vi si può pensare senza orrore e compassione.* Qual lezione nella bocca d' un Sovrano! Moderatori de' Popoli, dispensatori di leggi, non è più questo il voto

to

(a) Li supplizj arrestano molte conseguenze del mal generale, ma non correggono il male.

(b) L' Imperator Vou-Ti quinto Imperator della quinta dinastia che viveva circa 117. anni avanti G. C. così si esprimeva in una di quelle dichiarazioni ove i Principi della China si fanno un pregio di dar avvisi a' loro popoli sopra l' arte di rendersi felici. *Istoria D. Hardion.*

to d' un oscuro cittadino, ma è la riflessione d' un gran Monarca, e il grido dell' esperienza.

Qual fu la sorte di Atene sotto il governo di quel Dracone che non diede altro scettro alla legge che la scure d' un carnefice? Da per tutto s' offriva l' apparecchio de' supplizj col fantasma della morte, e da per tutto l' estrema licenza e lo sfrenato disordine. Venne Solone e tolse alle leggi ciò che avevano d' orribile. Cessa il disordine, nè più vacilla lo Stato. Osservo i medesimi effetti sulle rive del Tevere e la stessa cagione li produce. Roma ebbe pochi delitti a punire, sinchè rispettò la legge Valeria e Porzia (*a*) che proibiva alla Giustizia di condannar a morte un cittadino. Le sue mura non si riempirono di malfattori che allora quando il Littore rimise ne' suoi fasci la scure che Publicola ne aveva levata (*b*). Rimontiamo al principio. La misura del delitto non è altro che l' interesse di quello che lo commette. Ove cessa il suo bisogno, là la sua mano s' arresta. Un delitto inutile

---

(a) Portia lex memorabilis. Hotomanus in Oratio. Cic. pro Cajo Rabirio.

La legge Valeria era più antica, ma conteneva presso a poco lo stesso oggetto.

(b) Vita di Publicola.

tile non ha solletico, e siccome il bisogno si contenta di poco, egli non vuole che delitti leggieri. Ciò che spinge lo scellerato all' eccesso del delitto, è bene spesso l' eccesso della pena. Si commette sempre il maggiore, perchè non si arrischia meno a fare il minore. Così il latrocinio alla strada è comunemente seguito dall' assassinio; perchè il castigo è eguale per il ladro che assassina e per quello che non assassina, e la speranza di non essere scoperto è assai ineguale ne' due casi. Legge imprudente, esclama un magistrato prudente e sensibile (*a*). Ella espone la vita de' cittadini per garantirne le sostanze: ella obbliga uno scellerato a commettere due delitti, allorchè uno solo ne meditava. Con patiboli e scuri, dice Grozio, non s' innalza un riparo all' innocenza. Il Giappone lo prova. Ivi il sangue umano bolle ogni giorno nelle mani del carnefice. Sembra ch' esso non sgorghi che per rendere la terra più fertile d' empii. All' incontro nella Corea ove i castighi non sono severi, ove il solo delit-

to

(a) Discorso sull' amministrazione della Giustizia criminale.

In Inghilterra dove il semplice furto sulle grandi strade non è punito di morte, si assale, si ruba, ma non si assassina.

to capitale è il maltrattare il padre, rare volte la società ed il buon ordine sono turbati. Lo furono così sotto il regno brillante e virtuoso di quel Giovanni Comneno che non permise alla giustizia d'infliggere alcuna pena corporale. Lo stesso fu in Russia finchè lo scettro d'Elisabetta ne tenne lontana la pena di morte, e lo sono attualmente sotto allo stesso clima, ove Caterina chiudendo a migliaja d'infelici le porte della morte, apre quella della vita ad innumerabili generazioni, che non nasceranno che per benedirla. Ogni Sovrano che vorrà imitarla, è sicuro dell' eterno omaggio de' Secoli.

Forse si prevede qualche pericolo a bandire intieramente da' Tribunali le pene capitali? Cosa impedisce almeno il non mettervi degli ostacoli? In Inghilterra niuno è condannato a morte, quando il Re non abbia sottoscritta la sua sentenza. Alla China tre volte si esamina il processo, e tre volte si presenta all' Imperatore. Giammai si aprono gli occhi miei sul codice penale di certi popoli, che non creda di vedere quella serie fatale di proscrizioni che riempì Roma di stragi senza veder migliore il suo governo. La maggior parte delle Nazioni non puniscono colla morte che l'omicidio, e questa fu la sola delle severe

leg-

leggi di Dracone che Solone ritenne.
Da ciò io conosco un Legislatore illuminato. Meno impiegato a fare scavar fosse che ad appianar il terreno, egli coraggiosamente cancella dal numero dei delitti le azioni che ne ricevono il nome da' pregiudizj, e dall' opinione d' un paese. Egli non colloca in questo numero che i misfatti per tali riconosciuti da tutte le Nazioni. Accrescerne il catalogo non fu sovente che invitare a commetterli.

Un Legislatore illuminato s' applica principalmente a formare i costumi; le leggi a questi non suppliscono; essi tenevano il luogo di queste fra gli Sciti, de' quali Giustino fa quest' elogio, che l' ignoranza del male era per essi una guardia ben sicura dell' ardire publico, quanto la conoscenza ed il timor delle pene. I Germani, le virtù ed il valore de' quali fecero stupire lo stesso Germanico, non avevano altra legislazione, e solo punivano di morte la viltà ed il tradimento. I viaggiatori conoscono (dicè il Cavalier di Jancourt) in Polonia, che i buoni costumi vagliono più delle leggi. La quantità de' boschi, la lontananza delle abitazioni, il costume di viaggiar di notte come di giorno, l' indolenza de' Starosti nella sicurezza delle strade, tutto favorisce il latrocinio e l' as-

assassinio. E pure dieci anni appena ne danno un esempio. Un Legislatore illuminato si occupa meno ad infligger pene che a prevenirne l'oggetto. Pochi disordini deve punire s' egli bandisce l' ozio che ne è l'origine. Amasi obbligava ciascuno de' suoi sudditi di dichiarare ogn' anno al Governatore della sua Provincia il suo nome, la sua professione, e d' onde ritraeva la sua sussistenza. Colui che non soddisfaceva alla legge, o faceva una falsa dichiarazione, o dimostrar non poteva di ritraere la sua sussistenza da mezzi onesti, era punito di morte. L' Areopago più umano l' obbligava al lavoro, e l' Inghilterra lo fa passare nelle sue Colonie. Un Legislatore illuminato rende la virtù più attraente che il vizio spaventevole (*a*). Il timor del castigo non può che allontanar dal male. La speranza della ricompensa conduce al bene. Questa creerebbe un' anima a chi non ne avesse. A qual segno non giunse il coraggio degli av-

(a) E' veramente da stupirsi che l' uomo essendo egualmente sensibile alla speranza ed al timore, alla lusinga della ricompensa ed alla paura del castigo, la legge abbia preferito il condurlo per la più scabrosa delle due strade. Perchè sì scarsi i premj alle buone azioni, e sì gran castighi alle cattive? Se tu vuoi far crescere il merito, semina le ricompense.

avventurieri seguaci di Romolo alla vista delle corone ossidionali e civiche? Poche foglie di Quercia e poc' erba fecero gli eroi. I castighi non avrebbero fatti che degli schiavi. Castighi! Qual vergogna ch' essi abbiano sopra di noi più potere che le voci della coscienza e lo sguardo dell' essere degli esseri! Dirò quel che penso. Le vostre leggi penali non sono debitrici forse di ciò che hanno di odioso, che al vizio della nostra educazione. Convien ben dire che il Legislatore s'armi contro l' uomo adulto della scure, o della spada, poichè gl' istitutori della nostra fanciullezza non la dirigono che colla sferza e colla verga. Essi avviliscono l' anima storpiando il corpo. Le nostre scuole alle quali dovrebbe sempre presedere un magistrato, risuonano di gemiti, o se vi regna il silenzio, egli è quello dello spavento. La severità vi risveglia la diligenza, la minaccia induce all' opera, ed il castigo divien l' appostolo della virtù. Ecco ciò che rende in seguito i supplizj necessarj. Come condurre diversamente che col timore della ruota chi è avvezzo dall' infanzia a non agire che col timore della sferza? — — — —

Una riforma alla nostra maniera d' educare i fanciulli sarebbe la miglior base delle nostre leggi penali. Esse forse sareb-

rebbero inutili. Ma finalmente è necessario di formar un argine all' interesse generale contro la furia dell' interesse particolare. Oh voi che costruite questa barriera, diffidatevi di quel zelo che riscalda sì facilmente una bell'anima contro il delitto. Perseguitando l' iniquità (a) non offendete la natura. Siate penetrati da questa gran verità, che la società non ha diritto di castigare uno de' suoi membri, che in quanto abbia fatto alla società qualche offesa, e che nella riparazione di questa offesa deve consistere principalmente la pena, e che il toglier la vita ad un uomo niente risarcisce; se il colpevole non è tale che per aver fatto del male, voi il punirete meglio, e meglio vendicherete la società, obbligandolo a far del bene. Qualunque sia questo bene, egli risarcirà sempre il danno causato. A che servir possono quegli schifi avanzi che la cari-

tà

(a) Scriveva il Vescovo d' Ippona al Co: Marcellino: Imple, christiane Judex, pii patris officium. Sic succense iniquitati ut consulere humanitati memineris. Nec in peccatorum atrocitatibus exerceas ulciscendi libidinem, sed peccatorum vulneribus curandi adhibeas voluntatem & caus. 23. Con piacere trascrivo quest' espressioni di un grande e santo Vescovo. Esse mostrano che la religione e la natura sollecitano l' abolizione delle pene capitali.

tà va a staccar dal patibolo? Il Sig. de Maupertuis impiega il supplizio de' rei a perfezionar l'arte che conserva la nostra vita. Vuole che sopra l'uno si faccia la prova dei diversi generi di veleno; che all'altro si levi alcuna di quelle parti riputate essenziali all'economia animale; e ad un terzo si cerchi nel cervello que legami delicati che uniscono l'anima col corpo. Vuole in seguito che la vita e la libertà siano il premio dell' operazione sostenuta con coraggio e fatta con successo. Quest'idea può esser buona. Non vorrei pertanto che trasformassero in patiboli i nostri anfiteatri di Chirurgia, ed in carnefici i ministri della salute.

Dall'altra parte questa prova necessariamente eseguita lontano da ogni sguardo, qual terrore spargerebbe nella moltitudine? Cosa si guadagnerebbe a restituire alla società corpi privi di membri e di forze? Se tolgo un reo alla morte, voglio che la sua vita sia utile (*a*). Roma li precipitava in quelle cave profonde formate dalla avarizia, d'onde la terra

ra

(a) L' esperimento dell' estrazione della pietra fatta sopra un reo sotto il regno di Luigi XI. ha chiuso ai posteri una via delle più frequentate al dolore ed alla morte. Parla la stessa esperienza in favore.

ra vide con orrore sortire i delitti ed il metallo. Essa li obbligava di trar per lo Stato quell' oro ch' essi avevano per loro cercato tra il disordine ed i misfatti. Così Tantalo ardente di sete in mezzo alle acque, vendicava nell' inferno la sobrietà insultata. I Siciliani destinavano i loro rei al lavoro delle pietre. I Portoghesi l'impiegavano nelle scoperte che per noi apportarono più vasti confini al mondo. La Russia ne popola i suoi deserti, l' Inghilterra le sue Colonie. La Germania gl' impiega a strascinar le sue carrette, o galere da terra, e gli Affricani li cambiano con mercanzia. Saremo noi i soli a toglier loro la vita in publico, e ad esporli ad infettare le publiche strade? Per me, se innalzato fossi al nobile uffizio di Legislatore, nè richiamar potendo il buon ordine, nè per il solletico della ricompensa nè per quello de' buoni costumi, dovessi comporre un codice criminale, comincierei dal penetrar ben avanti nel cuor umano. Ivi cercherei di scoprire tra la mole della sua organizzazione quali sieno quelle che imprimono all' anima maggior energia e maggior attività, ed avendole una volta scoperte, vi attaccherei come a punto fisso il primo anello delle mie leggi. O m' inganno d' assai, o il timor dell' obbrobrio è il punto ch' io

cer-

cerco. Osservo infatti che la lode men ci piace, che il disprezzo ci offende, che molti veggono senza scuotersi crollare l'edifizio della loro fortuna: che un gran numero mira imperturbabilmente il sepolcro, e mira senza impallidire le catene, purchè non sia l'infamia che le presenti.

Ma qual uomo resiste alla vergogna ed all'avvilimento? Con pari ardore con cui il Giapponese si squarcia il ventre per non divenirne la vittima; l'Inglese all'altra estremità della terra li previene col veleno o colla pistola.. Scorrete tutti i paesi, consultate tutti i governi, non ve n'è alcuno in cui l'obbrobrio non getti la natura in strane convulsioni. Questa scoperta è un raggio di luce per il Legislatore. Questa è la nuvoletta che l'attento Piloto vede formarsi all'orizzonte. Poni sul timone un braccio vigoroso. Tai vele son presso a gonfiarsi, il vento è vicino a condurre in porto la tua Nave. Sì poichè è di fatto. L'ignominia che opprime l'uomo, e porta il timore in tutto il suo essere, non ha bisogno che di raccogliere ciò che ella ha di più orrido, e con questo perseguitare il delitto. Lo prometto. Il Legislatore lo vedrà fuggire d'innanzi a lui, come la mobil sabbia al soffio degli Aquiloni. Ne do un esempio.

Perchè il numero de' disertori sì considerabile tra di noi era sì scarso nelle antiche Repubbliche? Perchè col timor del disonore elle tenevano i soldati alle loro insegne, e noi col timor della morte. Atene escludeva un disertore dalle assemblee del popolo, e gli chiudeva le porte de' Tempj. I Turiani li condannavano a comparire in pubblico con abiti da Donna. In Roma li vendevano come schiavi: in altri luoghi veniva loro tagliato il naso e le orecchie. E' visibile, come dice ottimamente l'immortal Montesquieu, che per un soldato accostumato a disprezzarla, la morte è una pena più leggera. Non deve dunque sorprendere ch' essa faccia poco effetto. Anzi non ne fa alcuno, che in quanto l' obbrobrio le comunica la sua azione. Togliete l' infamia al patibolo, niuno temerà di salirlo. Forse la maggior parte si crederà onorata di perire per una di quelle cagioni che nobilita la publica opinione. Lungi dunque dal diminuire la forza di questa gran molla, niente oblierei per accrescere la sua elasticità. Che non puote il timor del disonore! Esso induce quella donzella, che un istante di debolezza rese madre, a sacrificar la natura. La freni dunque il timor d'un disonore più grande. Le leggi che non sanno che strascinar alla

mor-

morte, vi condannano quest'infelice. Non sarebbe ella assai più punita, se per un certo numero di giorni si esponesse nel mezzo alle nostre publiche piazze caricata di tutto il peso della publica esecrazione, tenendo strettamente abbracciato il cadavere ch'ella privò di vita, la bocca appressata sulle livide labbra, sforzata di respirare l' odore infetto e di pascere i suoi sguardi dello spettacolo il più crudele che possa offrirsi ad una madre. Gli Egizj non avevano altro supplizio per i padri ch' uccidevano i loro figli. - La morte senza dubbio sarebbe stata per loro più dolce, ma lo Stato avrebbe avuto un uomo di meno. Dopo la perdita dell' onore, la più spaventevole è quella della libertà. L' essere sensibile e fiero che si crede nato per comandar al mondo, ama meglio non essere, che vivere per portar le catene. Erode presso i Giudei, presso noi le leggi Salica e Ripuaria, avevano conosciuto il secreto del poter coattivo. Il primo faceva vendere fuori del suo Regno il reo di furto con frattura. Le seconde dichiaravano schiavo della famiglia del defunto l' uccisore che non pagava il compenso fissato. Felice umanità, se le catene della schiavitù non fossero giammai state formate che dalla giustizia e dalla legge. Ma che! Intanto che ne'

 de-

deserti la Tigre rispetta il suo simile, l'uomo sulle rive del Senegal traffica del suo simile? Vascelli si riempiono di questa strana mercanzia, e vanno a spargerla come un vil concime sulle campagne dell' America? Oh miei concittadini! se il zucchero, il cacao, il caffè non possono maturarsi che due mila leghe da voi lontano, e venir poi a scacciar la frugalità dalle vostre famiglie che nutriti e gonfj d' umana sostanza, aprite le vostre prigioni, trasportate di là da' mari quei malfattori che per l' abuso della loro libertà hanno meritato la schiavitù; l' umanità saprà rasciugare le loro lagrime e vi applaudirà la ragione. La difficoltà di vegliare su di essi non vi trattenga. Vi costerà meno a custodirli che i vostri Negri; perchè questi non tenteranno mai di scuotere il vostro giogo, come quelli, riflettendo su' loro diritti e sulla vostra ingiustizia. La cognizione de' loro delitti ed una pena ben dovuta li piegherà facilmente al vostro servigio. Se abbisognate d' estremi rimedj per contenerli, la legge v' indica la mutilazione. Gli Egizj giudicavano questo supplizio maggior della morte, perchè il sentimento del dolore si propaga per un tempo maggiore, e lo impiegavano a preferenza come men funesto alla società. Essi tagliavano le due mani alli

alli monetarj falsi, e falsificatori di caratteri, di pesi e di misure. In ciò io non gl' imiterei. Che fare d' un uomo che non ha braccia? ma ad esempio loro punirei le violazioni e la rapina con un taglio che renda l' esistenza peggio di niente. Come essi strappar la lingua al traditore che rivela il secreto dello Stato, sarebbe a mio parere conciliar abbastanza l' interesse della legge, e quello dell' umanità. Proviamo un altro mezzo ancora per conciliare questi due grandi interessi.

Immaginiamo un castigo col quale la Società sia egualmente al coperto dagli eccessi della scelleraggine che la disturba, e dai trasporti del zelo che la vendica. L' esperienza ci dimostra che l' ozio fa lo scellerato. Nel suo seno si concepiscono i misfatti. Vi sono degli uomini avidi di beni altrui, per non essere inclinati a procurarsegli col loro travaglio. E' loro più molesta l' idea della fatica che il timor del castigo. L' esperienza c' insegna in seguito che nulla v' è più proprio ad infonder timore in un' anima, che l' immagine dell' obbrobrio e del disonore. Dunque spaventar conviene il delitto con ciò che la vergogna e la fatica hanno di più orribile. Nel mio piano sarebbero sempre tra' ferri i piedi del reo, perchè non mi fuggisse. Le sue

braccia non resterebbero libere che per divenir l' istrumento della pena. Sulle sue guancie sarebbero impressi a segni indelebili caratteri distintivi della colpa. Per questa via non potrebbe ingannare la mia vigilanza. Gli sarebbe impossibile di nascondersi a' suoi simili, e se a divider andasse l'asilo dell' Orso e del Lupo, non avrei da temerlo. Con questo mezzo egli spargerebbe di continuo dinanzi a lui l' orror dei delitti ed il rispetto per le leggi. Sarebbe pure facile di rendere questa impressione più efficace. Sceglierei perciò quei giorni di solennità e di riposo, in cui la tranquillità, il vino, l'allegria ristorano il coltivatore e l'artigiano, e di questi io ne farei per le vittime della publica vendetta giorni d' afflizione e d' ignominia. Li collocherei alle porte de' tempj del Dio di giustizia. Ivi colla faccia lorda di quegli obbrobriosi caratteri impressi dalla man del carnefice, legati ad un palo guarnito di punte di ferro con pesanti catene, esposti al caldo dell' estate ed al gelo dell' inverno, eccitando l' indignazione degli uomini e la rabbia degli animali, mostrati con orrore come bestie feroci, caricati di maledizioni che loro procaccierebbe l' idea sempre presente de' loro delitti, bevendo a sorso a sorso a vista di tutti il calice della vergogna

e

e del dolore. Essi ecciterebbero ben meglio l' amor della virtù, che lo spettacolo de' nostri patiboli e delle nostre ruote. E gli altri giorni non nascerebbe per essi il Sole che per far loro provare in lavori penosi un nuovo genere di supplizio. Le opere publiche, i Molini, le Fontane, le Saline, le Petriere, diverrebbero tanti generi di pena. Coll' ubbidire al dovere che mi ordina di punirli, avrei la soddisfazione di conservare quella moltitudine di lavoranti che noi impieghiamo, e che l' eccesso della fatica o la corruzione dell' aria rapiscono alla società. Ma chi compiangerebbe il reo allorchè andasse a cavar il sale, i marmi, i metalli nel fondo di quelle cave di cui l' occhio spaventato non osa misurare la profondità? Chi lo compiangerebbe allorchè lo sforzassi a lavar co' suoi sudori quelle strade ch' egli infestava co' suoi assassinj? S' alza un gemito universale nel mezzo delle campagne. Perchè quell' aratro non compie l' incominciato solco? Perchè è guidato dalle deboli mani d' un contadino che può appena sostenerlo? Vedo la moglie piangente correr dietro al suo sposo che la forza toglie al lavoro, ma lungi d'esser ammollito dal suo pianto, il soldato divenuto più crudele li strascina entrambi sopra una publica strada per consumarsi le for-

ze che le campagne richiedono. Qual cuore non ne sarebbe commosso? Qual buon cittadino non desiderò la soppressione di tali angarie? Questo sospirato momento non è lontano. Adoperate i rei alla costruzione e adattazione delle strade, e così allontanerete il flagello dalle campagne e ricondurrete ne' villaggi l' allegria e la fertilità. Le strade anzi saranno migliori. L' opera del villano che non è continua dev' essere estremamente ineguale, ed anco difettosa, poichè la buona o cattiva adattazione non ha nè premio nè pena. Dall'altra parte perchè obbligarlo al lavoro, come s' obbligherebbe un reo sopra del quale i suoi delitti ne danno il diritto? Osservate nelle pianure di Memfi quelle Piramidi che fermano il viaggiatore attonito e lo persuadono che i figli della terra hanno realmente tentato di ascendere al Cielo. Osservate quei laghi immensi che difendevano un popolo agricoltore dai capriccj del suo fiume. Osservate quei sepolcri ove più che sul loro trono scorgevasi la grandezza de' Faraoni. L' immaginazione attonita dubita se di tali prodigj è debitore l' Egitto a' suoi abitanti o a' suoi numi; essi si fecero sotto gli ordini della giustizia da braccia che il travaglio purifica dalle macchie del delitto. Simili istromenti sono a nostra disposizione;

per-

perchè non gl' impieghiamo? L'attaccamento a' vecchj usi vede da per tutto degli ostacoli ai nuovi. Io mi aspetto già di sentir esagerare la difficoltà di custodire e di render docile una turba di rei. Ma l' imbarazzo di custodir un uomo sarà una ragione per ucciderlo? Tal difficoltà si era resa forse insuperabile a' popoli, di cui vi ho perorato? Propongo un' idea.

Racconta Erodoto che gli Egizj, che furono i maestri delle Nazioni, avevano un costume singolare per i cadaveri abbandonati. La città vicina era obbligata d' imbalsamarli con grande spesa e far loro celebrare magnifiche esequie. Gl' impegnavano così col mezzo del gran mobile dell' onore a mantenere la sicurezza sul loro territorio. Ciò che io voglio tende allo stesso oggetto, e non è di tanta spesa. Incaricherei la comunità, ne' confini della quale si fosse commesso il delitto, dell' esecuzione della pena del reo. Il capo di quell' anno mi risponderebbe personalmente, e se la signoria del luogo non potesse soccombere alla spesa del vitto e della custodia, la dividerei sul corpo degli abitanti. L' esenzione della fazion personale sarebbe per loro un abbondante risarcimento. Sarebbe facile senza dubbio d' immaginar mezzi più semplici e migliori per l' ese-

cu-

cuzione dei castighi che ho indicati, e sarebbe egualmente facile di supplire meglio alle pene capitali che proscrivo. Un' Accademia che proponesse per soggetto d' eloquenza la miglior maniera di rimpiazzare la pena di morte, meriterebbe di aver al concorso tutti gli uomini che sanno sentire e pensare. Possano questi uomini, che il genio accende del suo fuoco, rivolgere a questa parte i loro sguardi! Io non invidierò loro la gloria di difendere con esito più felice la causa dell' umanità. Chi desidera sinceramente il bene, non è geloso d' esser solo a farlo. Per me sarò contento e ricompensato, se pria che l' Angelo della morte mi apra sotto a' piedi la tomba, potrò veder libera la nostra Legislazione dalla tirannia delle pene capitali.

Oh Dio! gettati come alla cieca in mezzo allo spazio, noi non occupiamo che alcuni momenti dell' eternità. Jeri non eravamo veduti, domani saremo ricercati, e quando le passioni, le malattie, il lusso, l' indigenza e la perfidia gareggiano tra loro per toglierci quest' esistenza di pochi istanti, la spada della giustizia ancora s' alzerà per abbreviarli? Custodirà dunque il pastore il suo gregge divorandone una parte? Guai a me però se pretendessi censurare la severità di cui si gloriano i ministri delle nostre

leg-

leggi criminali! Confesso che queste leggi, che non sono opera loro, sono un deposito affidato nelle loro mani da una autorità superiore, ch' essi non possono alterarla senza colpa; che il loro merito è di far eseguire la legge, come il nostro dovere è di obbedirla, e che il rendersi men rigidi nella ricerca e nella punizion del delitto sarebbe per loro una prevaricazione. Lo confesso e con tutto il cuore lo ripeto, terminando la protesta, che in pari circostanze sostiene un magistrato (*a*) degno veramente d' esser chiamato il tribuno del genere umano. Lo dichiaro agli uomini timidi, superstiziosi, adoratori d' ogni uso antico. Lo dichiaro agli uomini violenti che pongono il capo della giustizia in una nube, nè lasciano vedere che le braccia. Lo dichiaro a tutti. Sino che sussisteranno le nostre leggi criminali, mai cesserò di rispettarle come cittadino, ed impiegar tutta la mia opera a farle rispettar come magistrato. Ma come amico dell' umanità, bramerò sollecitamente la riforma.

(a) Discorso sull' amministrazione della Giustizia Criminale.
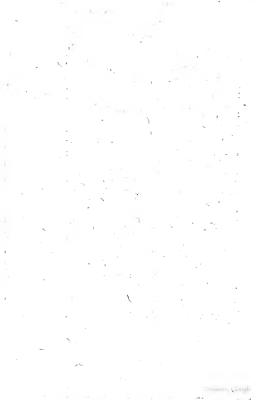
DISCORSO

SULLA

UMANITA' DE' GIUDICI

NELL' AMMINISTRAZIONE

DELLA

GIUSTIZIA CRIMINALE.

L' humanité est un sixième Sens.

Servan.

DISCORSO

Sulla Umanità de' Giudici nell' amministrazione della Giustizia Criminale.

Se la Giustizia è il primo dovere del Magistrato, l' umanità ne dev' essere la prima virtù. Egli dev' essere senza passione come la legge, ogni qual volta pronunzierà la sua sentenza, tra il potente ed il debole, tra il ricco accreditato ed il povero senz' appoggio; ma ch' egli si guardi di confondere questa impassibilità morale con quella durezza di carattere che scaccia dal cuore il sentimento d' umanità come una debolezza, e che sempre mira l' ingiustizia allato della pietà. Se il suo cuore non si è mai scosso all' aspetto della virtù sventurata, se non ha mai sparse lagrime allo spettacolo dell' innocenza oltraggiata, se non ha ricevuto dalla natura quella dolce sensibilità che soffre ne' mali altrui, fugga lontano dai tribunali di Giustizia, e porti altrove la sua fredda e tranquilla virtù. La spada delle leggi può facilmente divenir un' arma rea nelle sue mani; e sarà tanto più degno di compassione, quanto che, colpevole senza

za rimorso, non saprà nè pure bagnàr di lagrime le ceneri delle sue vittime. Così è. La virtù stessa è pericolosa senza l'umanità, e si devono temere i suoi eccessi. Il Magistrato dunque che ama la giustizia non si scordi giammai che bisogna amare gli uomini, s' evitar vuole l' errore nel giudicarli. Questo sentimento prezioso deve mischiarsi con tutti i suoi sentimenti ed unirsi alla ragione per prevenire gli eccessi. Soprattutto usar deve di questo sentimento allorchè errando negli oscuri sentieri della giurisprudenza criminale cerca in mezzo all' ombra della notte il colpevole che teme la luce, o l' innocente che la desidera.

Io mi propongo oggi di parlarvi di questa parte importante dell'amministrazione che vi è confidata. Voglio distruggere i pregiudizj, combattere i vizj, richiamare i doveri. Fortunato nel non trovare, occupandomi in questi differenti oggetti, che un'occasione preziosa di render un omaggio pubblico alla vostra virtù. A Roma l' accusa d' un cittadino era considerata come un grande avvenimento. La Patria che conosceva tutta l' estensione de' suoi diritti, non glieli toglieva che con dispiacere, e se qualche volta era sforzata d' immolarlo alla sua vendetta, l' apparecchio

del

del sacrifizio faceva vedere la grandezza della vittima. Così non è tra di noi. Il cittadino accusato non può più difendersi nelle assemblee del popolo, nè innanzi lo sguardo della libertà. Solo colla sua innocenza o colla sua colpa non gli è permesso di servirsi dell'altrui eloquenza per sottrarsi alla pena, o ripulsar la calunnia. Appena denunziato, il silenzio delle leggi lo circonda, la giustizia lo ricopre colle sue ombre, nè ha per difensore che lo stesso magistrato che dev' essere il suo giudice. Così la nostra legislazione, diminuendo l'asilo al delitto, sarebbe forse fatale all'innocenza s'ella non gli avesse preparati de' protettori vigilanti in quei ch'ella ha scelti per essere i depositarj della sua autorità; ed in questo momento giudicar dovrete di tutta l'importanza e di tutta la difficoltà del vostro ministero. Appresso gli antichi i costumi publici sostenevano il magistrato. L'amor della patria, il fanatismo della libertà facevano nascere in lui tutte le virtù del suo posto, e per degnamente occuparlo non aveva bisogno che d'essere cittadino, e di detestare i tiranni. Nelle nostre costituzioni moderne le funzioni del magistrato sono meno luminose e di maggior fatica. I nostri costumi, assolutamente indipendenti dalle nostre leg-

gi (a), non gli danno tanta gloria, mentre ha dei doveri egualmente preziosi da adempire. Che farà egli dunque per adempir questi doveri? In luogo del fanatismo qualche volta cieco della libertà, sostituirà l'amore sempre illuminato della virtù. Soprattutto egli nulla lascierà per isviluppare nel fondo del suo cuore quel sentimento d'umanità col quale tutti nasciamo, e che dobbiamo riguardare come il più utile de' doni che la natura ci ha fatti. Questo sarà, se oso dirlo, tutta la sua coscienza. Quanto più questa coscienza sarà delicata e sensibile, tanto meno temerà egli d'ingannarsi abbandonandosi alle sue leggi. In fatti voglio anco darvi le prove di questa gran verità. Non v'è che l'amore dell'umanità che possa far acquistare al magistrato le cognizioni di cui ha bisogno per giudicare gli uomini, come non vi è che questa stessa virtù che possa garantirlo dall'errore de' suoi giu-

(a) Ciò ha bisogno di spiegazione. I costumi si modificano a piacere del governo, anzi può dirsi che sono l'effetto necessario delle leggi politiche di ciascuno stato. Queste leggi sono quelle che determinano il rapporto degli uomini tra di loro; in seguito di questi rapporti diversamente combinati, nascono le affezioni, le abitudini dei pregiudizj che li uniscono.

giudizj. Di tutte le cognizioni necessarie al magistrato, la più indispensabile senza dubbio è quella dell'uomo. Senza di essa vana sarebbe la sua saggezza. La sua scienza non serve che ad indurlo all'errore, ed i principj con cui carica la sua memoria non gli offrono che delle pericolose precauzioni contro il delitto che fugge alla loro vigilanza, o l' innocenza che si nasconde alla loro severità.

Il Filosofo che vuol acquistare questa cognizione difficile spoglia l'uomo prima di tutto quello ch' egli deve alle istituzioni sociali, e riducendolo all' originaria semplicità, cerca scoprire nell' analisi delle prime facoltà della sua anima i principj nascosti delle sue differenti operazioni. Con un picciolo numero di sensazioni e di bisogni voi lo vedrete successivamente componere tutte le parti del suo ente morale, concatenar le sue idee, sviluppar le sue inclinazioni, crear le sue passioni, determinar i suoi rapporti; e dopo aver combinato i diversi elementi di forze che agiscono sopra di lui, spiegare i fenomeni che ne dipendono, e ritrovar gli effetti ch' esse devono produrre. Così il magistrato deve studiar l' uomo. Lungi dal separarlo dalla società, nella società stessa considerar lo deve. Giudice delle di lui

azioni, come ne comprenderebbe i motivi, come distinguerebbe in esse ciò che parte dalla passione da ciò che proviene dal carattere? Ciò che è il frutto dell' abitudine da c ò che attribuir si deve alle circostanze? Ciò che è l' effetto de' costumi particolari da ciò che deriva da' costumi generali? Come innoltre in mezzo de' suoi nascondigli, delle sue fughe, de' suoi raggiri, de' suoi errori, troverebbe egli la strada sovente oscura e sempre secreta del cuor umano, se ponendo l' uomo in tutte le possibili cognizioni non lo subordinasse a tutti gli avvenimenti da' quali egli può dipendere? Il Filosofo nelle sue ricerche non si propone che la cognizione dell' uomo in generale. L' oggetto del magistrato è più particolare. Egli vuol conoscere gli uomini. L' uno deve dunque più riflettere, e l' altro più osservare. Il primo può far un sistema, egli non nuocerà che a' progressi delle scienze. Il secondo deve temere tutto ciò che s' avvicina all' errore; egli affliggerebbe l' umanità. Tutte le situazioni dell' anima non sono già egualmente vantaggiose a chi vuol acquistare questa importante cognizione. Quello che vede gli uomini con occhio d' indifferenza non li conoscerà mai. Messo in troppo grande distanza dall' oggetto ch' egli deve osservare, ne

scor-

scorgerà forse i tratti principali; ma le ombre delicate che li avvicinano, le differenze leggere che li separano, i punti d'onde essi si dividono o si confondono, fuggiranno sempre alla sua sagacità. La sua fredda ragione conoscerà l'uomo ogni volta che una causa unica e semplice l'avrà determinato. Ma allorchè queste cause saranno composte, ma allorchè una di esse non sarà sensibile che per la sua unione colle altre, tutte si celeranno alla goffaggine delle sue operazioni, e sarà ridotto a servirsi di congetture in luogo del vero, a cui non avrà potuto arrivare.

Quello, per cui gli uomini sono un oggetto di disprezzo o di odio, è men atto a conoscerli. Il disprezzo è duro, l'odio è crudele ne' suoi giudizj, e come la verità loro non piace che in quanto ella è odiosa, così rare volte la ritrovano. So bene ch'è difficile incontrar esseri sì nemici della loro specie per aver sì funeste inclinazioni; ma forse è men raro di quello che non si pensa, trovar degli uomini nati con inclinazioni felici, che posti lungo tempo in penose circostanze abbiano contratto una involontaria abitudine di non vedere gli altri uomini che nella figura odiosa, nella quale una volta la fortuna li ha loro mostrati. Quanto compiango que-

sti tali, se la società ha lor confidato il pericoloso deposito delle sue vendette! Quanto rei saranno resi dai loro pregiudizj! Come si cangeranno agli occhj loro i menomi sospetti in certezze crudeli! Come le più leggere verisimiglianze diverranno terribili verità? Quanta pena avranno a distinguere l'intervallo qualche volta sì debole che separa l'imprudenza dall'errore, l'error dal delitto, il delitto dall'innocenza! Oh Dio! Non è che troppo facile il confondere tutte queste cose allorchè non si ha la ragione per guida e la verità per oggetto. Vogliamo non ingannarci giammai, o se l'errore è il necessario frutto della nostra debolezza, vogliamo che almeno non ci costi nè lagrime nè dispiaceri? Amiamo gli uomini prima di cercar di conoscerli. Non vi è che l'umanità che ce li possa far vedere quali sono, perchè non v'è che dessa che li veda senza passione e senza pregiudizio, perchè non v'è che dessa che sappia ispirarci quell'utile diffidenza di noi medesimi che coglie nel vero con tanta maggior certezza, quanto più ella è in guardia contro le illusioni dell'amor proprio, ed i freddi sofismi della ragione, perchè ella sola può mettere nelle nostre ricerche quel grado d'interesse che fa nascere e sostiene l'attenzione che produce

e

e scioglie i dubbii, e che non lascia al verisimile se non ciò che un esame severo può togliere. Anco l'interesse è non solo la misura delle nostre conoscenze, ma ancora delle nostre azioni. Se la natura non è la stessa per lo spettatore distratto dalle sue meraviglie come per l'osservatore curioso de' suoi fenomeni, s'ella non eccita in uno che una commozion passeggiera e sterile, intanto che l'altro immerso in riflessioni profonde cerca a scoprire il secreto delle sue operazioni e rimontare alle cause di cui egli ha gli effetti sotto gli occhi, ciò è perchè il primo non vede che un oggetto di divertimento e piacere, dove il secondo scopre un oggetto di piacere, di meditazione e di gloria.

Ora il magistrato che ama gli uomini, quanto sarà egli interessato a conoscerli! Ch'egli esamini solamente che un errore leggero bastò più d'una volta a sacrificar l'innocenza. Ch'egli rifletta sui mali irreparabili che può strascinar seco quest'errore. Un padre piangente in silenzio sopra le ceneri d'un figlio immolato sotto i suoi occhi, accusando gli uomini imprudenti e crudeli che il condannarono, attendendo nel seno della miseria una morte ormai troppo lenta che termini i suoi giorni consacrati all'ignominia; una madre furiosa nel

suo dolore interessando tutta la natura nella sua disperazione: calunniando le leggi e la virtù, alzandosi contro un Dio ch' ella crede sordo alle sue grida, e bestemmiando per attirare i suoi fulmini e sollecitar la sua vendetta: Una sposa sventurata strascinando sulla tomba di suo marito i pegni infelici della sua tenerezza, ivi stringendoli al suo seno agitato, e mischiando le sue lagrime a quelle che sgorgano dai loro occhj, ora riguardandoli con aria turbata e lor dicendo con profondo sentimento d'amarezza: Egli morì qual reo, e voi vivrete nell' obbrobrio.

Quanto terribili e forti son questi oggetti. Se mal grado l'atroce frivolezza de' nostri costumi non v'è fra noi alcuno sì indifferente per non esser commosso, quai sentimenti di terrore e di pietà, quale interesse potente non eccitrebbero nel magistrato, di cui l'anima sensibile obbedisce senza sforzo alle dolci impressioni dell'umanità! Allora quali precauzioni non prenderà per assicurarsi della verità nelle sue ricerche? Quai confini metterà alla sua curiosità? E chi oserà fissar un termine alle sue cognizioni, raccogliere i pregiudizj di tutte le condizioni, istruirsi delle massime di tutti gli stati, studiare il carattere di tutte l'età, osservar la differenza morale dei

ses-

sessi, trovar la maniera di vedere e sentire particolare a ciascun uomo. Da queste distinzioni primitive dedurre le virtù che loro sono proprie o i vizj di cui possono esser capaci, rimontar all'origine delle passioni, seguirle nel loro sviluppo e nel loro progresso, determinar il loro grado d'influenza sulla volontà, trovar nei sofismi, di cui essi sono l'origine, i principj di tutti gli errori, gli elementi di tutti i delitti: or levarsi al di sopra della tempestosa regione degli umani interessi per meglio scoprire ove si formano le tempeste che la lacerano, ora abbandonarsi all'impetuosità de' venti che l'agitano per riconoscere sino a qual punto si può cangiare la loro direzione, o opponersi alla lor forza. Dopo aver moltiplicate le osservazioni, l'esperienze, le ricerche, discendere nel proprio cuore per interrogar la natura, sottomettere al suo esame i numerosi fatti che si sono raccolti. Dalle riflessioni che fa nascere questa comparazione estrarre tutti i necessarj principj per pervenire alla cognizione dell'uomo, e così pronunziare in un modo certo sulla moralità delle sue azioni, vale a dire sulla loro conformità o sull'opposizione con la legge che le giudica e che ne dev' essere la regola. Ecco ciò che far deve e che farà il ma-

gi-

gistrato, a cui l'umanità apre gli occhj sull'estensione de' suoi doveri e sulla difficoltà di adempirli. Per quanto penosa sia la carriera che a lui si offre, non temete ch'egli esiti a correrla, e molto meno che nel corso si arresti. Un giorno avrà forse bisogno l'innocenza d'un appoggio, l'ignoranza d'un interprete, la debolezza di un difensore; e poichè egli dev'essere questo interprete, questo appoggio, e questo difensore, si crederà giammai abbastanza illuminato per adempire sì preziose e sì terribili funzioni?

Da ciò derivano, allorchè bisogna porre in chiaro un delitto, quella rara sagacità che proporziona sempre la grandezza delle prove alla possibilità del delitto, quella abitudine di sentir il vero che rigetta come per movimento involontario tutte le circostanze che non sono in natura, quell'ottima diffidenza che nulla trascurando di tutto ciò che può dissipare la sua incertezza osa dubitare ancora allorchè la publica opinione comanda di credere, quella delicata previdenza che, nelle ricerche in apparenza minute, prepara da lungi un asilo alla debolezza delle risorse, alla sventura dell'armi, alla virtù. Da ciò ancora proviene, allorchè bisogna dichiarare alcuno reo, quell'attenzione scrupolo-

lo-

losa ad istruirsi del carattere dell'accusato, a confrontarlo col delitto secondo l'espressione d'un celebre magistrato per ricercare se il delitto convenga a'suoi costumi, alle sue relazioni, alle sue abitudini.

Quell'arte difficile di giudicar del testimonio prima d'apprezzarne la deposizione; di distinguere nella semplice esposizione del fatto l'interesse che si cela, il pregiudizio che ci accieca, l'incredulità che inganna, l'odio che vuol nuocere, il fanatismo che nasconde i suoi furori, la ragione ch'espone i suoi timori, la verità che non ha che un linguaggio, e la menzogna che tutti li imita. Quell'arte più difficile e mille volte più preziosa ancora di riconoscere l'innocenza sino sotto le apparenze del delitto, di salvar la virtù fino dalle sue proprie insidie nelle risposte d'un reo, di scoprire gli errori d'un uomo giusto intimorito dalla presenza del suo giudice, spaventato dalla vista delle catene, e che stanco di lottare contro la crudele sagacità delle leggi s'abbandona egli stesso a tutta la loro severità. Da ciò finalmente deriva, allorchè la società chiede una vittima, quella saggia timidità che paventando sempre d'eccedere la misura delle sue vendette cerca conciliare il minor castigo del reo colla maggior utilità publica.

Voi

Voi sapete, ed una fatal esperienza lo insegna a tutti gli uomini, che i vizj crescono nell'anima nostra accanto alla virtù, il fuoco delle stesse passioni li fa nascere, e qualunque sia la differenza che v'è tra l'uomo giusto e lo scellerato, questa differenza è men sovente il frutto del loro carattere che l'effetto del loro destino. Il tale si è smarrito per le vie dell'infamia, che giammai avrebbe abbandonata la carriera dell'onore, se la sorte posto l'avesse in circostanze meno funeste. Mirate quella famiglia indigente ma laboriosa coltivar in pace il tenue retaggio de' suoi maggiori: felice nella sua povertà, ella non conosce nè l'imperioso bisogno della miseria, nè l'ozio inquieto dell'opulenza. Ogni giorno ha le stesse occupazioni, gli stessi doveri, e tutti i legami nel travaglio l'incatenano eziandio alla virtù. Se la fortuna cessa per un momento di rispettar la sua debolezza, se l'interesse si risveglia per divorare le tranquille sue possessioni, oh dio! che diverrà l'asilo del costume e della povertà laboriosa? Quai tetri vapori si sollevano dal fondo di queste anime sì pure e sì tranquille? Simili a quei liquori benefici che non si sublimano che per convertirsi in veleno. Essi non fermentano nel seno del dolore, che per ispogliarci

d' una pietà omai inutile. La mano della disperazione svelle da quei lacerati cuori il germe d' ogni virtù. La crudel necessità loro addita fremendo la via dei delitti, e nell' orrendo delirio al quale si abbandonano non odono che la voce della vendetta, e non pensano che a misfatti. Ecco i delitti del povero: ecco l' istoria di quasi tutti i delitti. Vi è un punto, di là dal quale i nostri più dolci sentimenti divengono sfrenate passioni. Questo punto in cui la virtù finisce dà incominciamento al delitto. Il dolore la cancella nelle anime sensibili, il bisogno nelle anime deboli, ed è quasi sempre la fortuna che prepara alla giustizia le vittime ch' ella va ad immolare sopra i suoi altari. Senza dubbio, francamente lo dico, senza dubbio non appartiene che alla legge d' essere la distributrice e la depositaria delle pene. Niun uomo sulla terra ha ricevuto dalla società il poter di punire arbitrariamente un altro uomo, e nei principj del dritto politico il magistrato, qualunque egli sia, non è che il principal testimonio della condanna dell' accusato.

Ma poichè la nostra legislazione è tuttora imperfetta, poichè abbandona bene spesso a tutta l' incertezza dell' opinione la scelta e la misura delle sue vendette, e soprattutto poichè nel nume-

mero dei delitti ch' ella denunzia alla vostra severità, noi vediamo più traviamenti che colpe, perchè in tutte le circostanze nelle quali la legge abbandona il magistrato a' suoi proprj lumi o almeno non gli offre che difficoltà e dubbj, qual ragione v'è ch' egli non abbia d'ascoltare le voci soavi dell' umanità? In luogo d' impegnarsi in oscuri comenti ed in incerte conseguenze perchè non si occuperà a stabilire tra la pena e il delitto quella felice corrispondenza, senza la quale le leggi sono senza morale(a), il cittadino senza libertà? Ah! s' egli ama gli uomini, non si lascierà fuggire una sì preziosa occasione per contribuire alla loro felicità. E per quanto deboli siino gli sforzi della ragione contro la tirannia dell' uso e del pregiudizio, che non si deve promettere del proprio zelo e delle proprie cognizioni? E' dunque vero che non v'è che l' amore dell' umanità che possa far acquistar al magistrato la scienza necessaria per giudi-

car

(a) Le leggi sono senza morale quando con egual pena puniscono diversi delitti. Esse sono sempre pericolose perchè confondendo troppo sovente l'error del delitto, ingannano la coscienza d' un infelice, e lo abbandonano ad una funesta indifferenza che gli fa vedere coll' occhio medesimo delle azioni ch' esse non hanno distinte.

car gli uomini. Ma vi sono errori dai quali non può difendere la scienza, e passo a dimostrare che non v' è che l' amore della verità che abbia forza a distruggerli.

Primo. La cagione più universale degli errori dello spirito umano è la prevenzione, passione tanto più funesta quanto che è attaccata alla natura, e che l' umana saggezza, che può moderarla, tenterebbe invano di distruggerla. L' indifferenza è uno stato penoso per l' uomo. Nato per godere, è in uno stato di violenza finchè alcun oggetto non lo determina. Anzi non è forse possibile ch' egli esista un momento senz' amare o odiare. Forse quell' incertezza che l' arresta qualche volta suo malgrado non è che l' effetto delle rapide determinazioni, ma deboli, che l' odio e l' amore producono successivamente nel suo cuore. Certo si è, che tutto quello che tende a moltiplicare i dubbii o a perpetuare la propria indeterminazione costa del pari al suo spirito che al suo cuore. L' attenzione che vede il suo oggetto in ciascuno de' suoi punti, la riflessione che non forma un giudizio senza vederne le conseguenze, quella ragione severa che delibera prima di scegliere, e che non sceglie senza aver calcolati i motivi. Tutte queste qualità sono

più

più rare che non si pensa, ed il più saggio non è già quello solamente che una volta determinato rimane ancora abbastanza padrone di sè stesso per determinarsi se fa bisogno al contrario. Non ci maravigliamo dunque di quella folla di asserzioni temerarie che sfuggono tutto giorno nella società alla nostra impazienza, e senza pretendere una perfezione che non esiste in natura riserviamo tutte le forze della nostr' anima per quelle triste occasioni nelle quali come giudici sovrani della vita e della morte bilanciamo sul capo de' rei la spada che ci è confidata. Strana condizione della verità tra gli uomini! Perchè mai quelli a' quali più importa di conoscerla sono come gli altri sommessi nell' impero dell' errore e del pregiudizio? Invano vorrei dissimularlo. La prevenzione è d' ordinario una debolezza. Nel Santuario delle leggi ella è sempre un delitto, e di tutti i' delitti questo è il più facile a commettersi. Voleva scoprirvi le insidie della prevenzione. Voi l' avreste veduta unirsi a tutte le virtù per corromperle tutte, sviar il giusto, ingannar il severo, sedurre il sensibile. Voleva osservare i suoi progressi, voi l' avreste veduta cangiante come il nostro spirito, variata come i nostri gusti, come i nostri amori, tingersi, per così dire, dei

co-

colori particolari di ciascun carattere, e portarli in seguito sopra gli oggetti per isfigurarli a suo grado. Volea deplorarne le sue conseguenze, voi l'avreste veduta circondare il capo dell' innocente di tutte le apparenze dell' iniquità, e giustificare così a forza di verisimiglianza e di virtù la scelta delle infelici sue vittime. Ma il solo genere di prevenzione di cui parlar voglio (poichè questo è quello dal quale men cerchiamo a difenderci) è quell' amore per tutto ciò ch'è straordinario, che ci porta a credere tutto quello che s' allontana dall' ordine comune, dagli avvenimenti, e dai costumi. Nè crediate già che ciò sia una di quelle goffe inclinazioni o di quelle passioni popolari da cui la sola dignità del Magistrato possa garantirlo; se bisognasse cercar altronde che nel cuor umano le prove d' una verità troppo certa, che fecero quegli uomini che l' errore ha tante volte immolati sugli altari della giustizia. Apriamo gli annali della giurisprudenza criminale, osserviamo i diversi generi di accuse che hanno ingannato i lor giudici. Un amico che per un furto turpe tradì la confidenza del suo amico (*a*), un ser-

(a) Langlade.

servitore per lungo tempo fedele che sul finir de' suoi giorni assassina il suo padrone (a), un tenero padre che scanna i suoi figli, un figlio rispettoso che attenta alla vita di sua madre (b), un giovane savio che divenuto improvisamente scelerato, termina con un colpo di pugnale gli orrendi piaceri che aveva gustato coll' infelice oggetto della sua passione (c); sempre delitti impreveduti, o misfatti che fanno fremere l' umanità, come se la nostra barbara credulità non attendesse che queste terribili occasioni, in cui non si può ammettere l' esistenza del delitto, senza oltraggiar la natura.

Sarebbe dunque vero ch' esistesse nel fondo del nostro cuore una disposizione di credere il male, contro la quale è inutile tutta la nostra ragione? Saremmo noi empj? Non mai, ma noi siamo deboli. L' uomo che cerca sempre il riposo, teme tutto ciò che glie lo procura. Le sensazioni troppo uniformi l' annojano. Una successione d' oggetti troppo uniformi gli dispiace. Avido di tutto ciò che può destargli il piacere della sorpresa, cerca con una pueril premura oggetti di meraviglia, spettacoli che lo sor-

(a) Lebrun.
(b) Montbailli.
(c) Lo sventurato caso di P.....

sorprendano, sensazioni che non abbia ancor provate. Se in uno di questi momenti di noja, che il silenzio delle passioni fa nascere, gli vien annunziato un avvenimento singolare, egli lo crederà, perchè è stanco di non agire, perchè hà bisogno di essere scosso, e se questo avvenimento fosse un delitto, lo crederébbe più facilmente ancora, mentre egli proverebbe una commozione più forte e più durevole (*a*). Così la nostra credulità è per così dire l'opera della natura. Con un'anima che ha dei bisogni, con una immaginazione che tanto inquieta per soddisfarli, non v'è opinione che non siamo capaci di adottare, nè pregiudizio che convenir non possa qualche volta alla nostra debolezza. Guardiamoci dunque di ascoltare quella ragione orgogliosa che credendo posseder la saggezza con una specie d'impero, osa credersi inaccessibile agli errori volgari. Oh Dio! il nostro amor proprio non

(a) L'esperienza c'insegna, che la pigrizia è naturale all'uomo, ch'egli gravita sempre verso il riposo come i corpi verso il centro. Che sempre attratto verso quel centro, vi starebbe sempre attaccato, se non fosse ad ogn'istante ributtato da due specie di forze che gli sono comunicate, l'una delle forti passioni, l'altra dell'odio della noja.

non isdegna già sempre di farci traviar con destrezza. L'illusione che ci piace, non è quasi mai quella che ci avrebbe dovuto sedurre, ed allorchè la menzogna ci sfugge quando la verità gravita sulla nostra disingannata coscienza, è ben raro che noi non abbiamo ad arrossire dei motivi secreti che hanno determinato i nostri giudizj. L'amore illuminato degli uomini sia la primiera passione del magistrato, e la prevenzione non farà per isviarlo che degli sforzi impotenti. Se il magistrato che ama gli uomini soffre all'aspetto d'un accusato, se è per lui dispiacevole il punir un colpevole, dev'egli esporsi per una fretta pericolosa a condannar un innocente? Che l'opinion publica gli denunzj un delitto straordinario, che i cittadini spaventati indichino la loro vittima, che la virtù medesima mormori di non essere vendicata, attento a misurare la verisimiglianza sulla natura, voi lo vedrete dubitar ancora in mezzo alla generale certezza, cercar delle prove allorchè il popolo ha già pronunziato la sentenza, e intanto che forse si accusa la sua indifferenza, impegnarsi in difficili ricerche per giustificare l'umanità d'un delitto che la disonora.

Secondo. Una seconda sorgente d'errori non meno fatale della prevenzione,

è

è la differenza delle persone. La legge ci dice invano che tutti gli uomini sono eguali d'innanzi a lei. Invano ella ce li presenta spogli di quelle frivole prerogative che li distinguono nella società. L'abitudine è in noi più forte della legge. Sia pietà, sia debolezza, noi vediamo con una specie d'orrore accostarsi a' tribunali di giustizia quegli uomini, la condizione de' quali parea doverli sottrarre alla sua severità. Qualunque sia la presente loro umiliazione e l'infamia di cui il delitto li coprì, noi non possiamo separarli dal loro grado. L'opinion publica li protegge sino nel santuario delle leggi, e se ella non vi spiega che una vana autorità, se la saggezza del magistrato resiste al suo impero, almeno gli ispira come suo malgrado quell' inquieta prudenza e timida, che dopo aver bilanciato con una circospezion delicata i diversi motivi de' suoi giudizj, teme ancora di scorgerne il risultato. Quanto è differente la sorte del povero! Com'egli è crudelmente in tutto distinto dal ricco! Contro di lui s'applaudisce alla severità, contro di lui per meglio udir le voci della giustizia, si diviene sordi a quelle della pietà. Per lui son fatte quelle odiose formalità contro le quali esclama da sì lungo tempo l' umanità. Simili a quei fantasmi impor-

tuni che assediano i sepolcri. La legge li opprime e continuamente, li minaccia. Appena è denunziato un delitto, il povero è divenuto il primo oggetto de' suoi sospetti. Il ferreo suo braccio lo prende, e l' infelice svelto a forza dal seno della società, va nel silenzio delle carceri ad attendere che una tarda giustificazione lo renda alla sua famiglia, o che una condanna ancor più lenta determini gli ultimi istanti della morte lenta e funesta, di cui egli è di giorno in giorno la vittima. Se l' infelice potesse rispondere, se l' abbiezione del suo stato non avesse messo il freno del rispetto e della vergogna sulla sua lingua: che feci, direbbe, per meritare un trattamento sì barbaro? Si sospetta di me, ah! pur troppo è vero, che il povero sempre avvilito, sempre disprezzato divien facilmente vile e spregevole. In un cuore abbattuto dall' avversità, non si sviluppa senza ostacolo il sacro amore della virtù. L' indigenza distrugge le forze dell' anima, e tale è, ben lo so, il suo funesto destino, che in qualche modo è rendergli giustizia il credere difficilmente a' suoi costumi. Ma quando io fossi colpevole, il mio delitto non è dunque quello della fortuna? Voi volete ch' io rispetti le leggi della società; che fece ella per me che or si vendica sì crudelmen-

mente? L' odio del vizio è facile senza dubbio a quelli che in più felice situazione non hanno a temere gli orrendi consigli della necessità. Ma io avvilito dall' opinion pubblica, oppresso sotto il peso della fortuna del ricco, stretto continuamente tra il bisogno ed il delitto; qual altra libertà mi resta che la scelta del delitto? Oh miei giudici! Voi siete uomini. Degnatevi spogliarvi un momento della porpora onorevole che vi distingue, e vestirvi dell' esterno umiliante dell' indigenza, e ditemi allora, se sotto queste vesti d' obbrobrio e d' ignominia, ditemi se vi sarà facile amar la virtù. Sì.. Se si dovesse far distinzione tra uomo e uomo, ella dovrebbe essere tutta in avvantaggio dell' infelice. Le leggi non fecero abbastanza per il ricco proteggendo il suo lusso, vegliando su i suoi piaceri, e divenendo in certo modo complici de' suoi eccessi? Ed il povero perchè è inumanamente spogliato di tutti i diritti dell' umanità, perchè più non gli resta a difendere che la sua esistenza, dev' essere sacrificato senza riguardo alla loro severità? E se il suo sacrifizio divien necessario, perchè aumentarne l'amarezza sacrificandolo senza dispiacere? Non è già ch' io voglia diminuire il giusto orrore che il delitto ispirar deve al magistrato. Ma s' è ve-

ro che gli uomini sono più deboli che scellerati, se le azioni stesse più sregolate sono meno gli effetti d'uno spirito che le combina, che d'un cuor che si svia dal sentiero della virtù, perchè gli altari della giustizia non saranno qualche volta irrigati di lagrime? Penetrate in quell'anima macchiata dal rimorso e dal delitto, rimontate alla sorgente delle sue ree abitudini, osservate se potete tutta la profondità de' suoi attentati, e vedrete ben tosto che questo mostro, il di cui aspetto vi aveva spaventato, merita ben più la vostra pietà che il vostr' odio, ed ascoltando dall' impura sua bocca ch' egli sarebbe ancor giusto se non fosse stato infelice, che la sua infamia è opera de' suoi bisogni, che la virtù mormora ancora in fondo d' un cuore di cui il vizio si è reso padrone, voi gemereste forse sulla severità dei doveri che la legge v' impone, forse compiangereste lo sfortunato, sul capo del quale voi siete vicino a far cadere la spada della loro vendetta. No, io non sono l' apologista del delitto, ma non voglio che si confonda il delitto col colpevole. E questa, oso dirlo, è la sola distinzione che le leggi autorizzano. Siano poi i cittadini più ricchi o più poveri, più piccoli o più grandi, più potenti o più deboli, nel Santuario delle leggi devono sparire

tut-

tutte queste differenze. L' uomo resta solo innanzi al magistrato, e se la legge lo spoglia senza riguardo di tutti i diritti della società, l' umanità più dolce gli rende in quel momento terribile tutti quelli della natura, e vuole ch' egli sia rispettato sino nel suo supplizio (a).

Terzo. Finalmente il terzo è più pericoloso di tutti i vizj da cui deve guardarsi il magistrato, ed è l' abitudine di giudicar gli uomini. L' abitudine di giudicar gli uomini! sarebbe possibile che la vista d' un accusato tra catene non fosse per voi il più terribile ed il più nuovo de' spettacoli? Che allorchè l' infelice trema a piè degli Altari ove già scorge i funesti apparecchj del suo sacrifizio, allorchè con mano tremante si sforza di togliersi il velo della morte che si stende sopra il suo capo, testimonj de' suoi dolori, della sua disperazione, delle sue lagrime, possiamo mostrarci insensibili? E la fatale abitudine di veder degl' infelici, soffocherebbe in noi sino quella pietà naturale, alla quale ha diritto ogni essere che soffre? Diciamolo pure liberamente, la prima volta che noi abbiamo sottoscritto la condanna d' un accusato, non abbiamo potuto a meno di non geme-

(a) La pena di morte deriva dal diritto di punire, o è un abuso di questo diritto.

mere sul rigore delle obbligazioni che la giustizia impone al magistrato. Mille riflessioni amare hanno turbata la nostra ragione, mille sentimenti crudeli lacerata l' anima nostra. Sorpresi di trovarci così sensibili, biasimavamo in secreto la nostra debolezza, e per uno sforzo potente in noi medesimi, potemmo determinarci a condannare un colpevole.

Ma ogni qualvolta si è rinovata quest' orrida scena, abbiamo noi provata la stessa commozione? La triste uniformità dei delitti che noi abbiamo a punire, non ha ella insensibilmente cancellati i nostri primi sentimenti? Noi stessi per ottener questa specie d' insensibilità ch' esige la legge, non abbiamo cercato con una precauzion temeraria spogliarci del resto d' una sensibilità ch' ella non conosce, e che noi falsamente crediamo indegna de' suoi ministri? E di quanti pregiudizj non fu mai la sorgente questa colpevole abitudine! Perchè in un accusato non abbiamo costantemente noi ritrovato che un colpevole, ci siamo forse accostumati a non più vedere innocenti? Perchè nelle stesse condizioni quasi sempre abbiamo ritrovato gli stessi delitti, il modo col quale un uomo esiste nella società, non fu qualche volta il motivo della sua condanna? Per sottrarci alla noja d' un

esa-

esame troppo severo, non abbiamo noi sostituito secretamente all' osservazione esatta e dettagliata de' fatti, certe massime generali che sono divenute come principj invariabili de' nostri giudizj, le regole infallibili della nostra giurisprudenza? Queste massime fortificate da un lungo uso, non indebolirono esse a gradi quella ragion delicata e sensibile che non potria essere sorpresa dal delitto, ma che sapria ben far conoscere l' innocenza? Oh Dio! Noi piangiamo la memoria di quegl' infelici che vittime della prevenzione o dell' impostura, troncarono con una morte vergognosa una vita tutta intiera consacrata alla virtù. L' ingiustizia evidente della loro condanna si rese infelicemente celebre, ed i loro nomi scritti a caratteri di sangue negli annali della magistratura, gridano altamente contro l' imperfezion delle leggi, e l' imprudenza de' loro ministri. Ma sono questi i soli errori che noi abbiamo a deplorare? Quanti infelici, che per una colpevole indifferenza subirono il rigor delle leggi, quando forse meritavano tutta la loro indulgenza! Quanti negli orrori d' una morte lenta e crudele, hanno espiato dei delitti che una pena men rigorosa avrebbe sufficientemente cancellati! Eh! non sono questi omicidj? e perchè non ebbero che una

oscu-

oscura sorte, perchè una vil tomba cuopre or le loro ceneri; gli autori del loro supplizio possono credersi innocenti? ed i continui rimorsi non sono ancora troppo deboli per vendicar l' umanità delle conseguenze irreparabili de' loro attentati (a)? Più non c' inoltriamo nelle amare riflessioni che questo argomento c' ispira, ma se voi amate l' umanità, se non volete ch' ella abbia ancora a gemere sopra nuovi misfatti, ministri delle leggi non v' accostate che tremando a quei luoghi terribili, dove le catene preparate per il delitto oppressero tante volte l' innocenza, ed allorchè una fatal necessità v' obbligherà a discendervi, direte a voi stessi:

Uomo debole, sei per giudicar un uomo. Tu, la di cui opinione ogni giorno t' inganna, che il soffio delle più leggere passioni strascina, che la stessa saggez-

---

(a) Si è osservato, ed è facile restarne convinti coi registri de' tribunali, che nello stesso spazio di tempo, e presso poco nelle stesse circostanze, l' esecuzioni di morte sono state men numerose sotto un tale Luogotenente criminale che sotto un altro. Si può perciò conchiudere che le nostre leggi sono ben imperfette, quando le opinioni del magistrato possono talmente influire sulla loro dolcezza, o sulla loro severità.

gezza può sedurre, vuoi tu che in questo momento terribile l' errore rispetti i tuoi giudizj? Lascia la tua ragione, la tua esperienza, le tue massime, pensa solamente che sei per condannare un uomo, che quest' uomo è forse innocente, che la fortuna ch' oggi te lo presenta coll' umiliante esteriore del delitto, domani può rivestirlo con tutti i caratteri della virtù. Pensa ancora che se la patria non è più come una volta il testimonio terribile de' tuoi giudizj, l' ombre di Calas e di Lebrun di Montbailli ti circondano, che sono per teco sedere su quel tribunale di sangue, dall' alto del quale tu destini le tue vittime, che nello stesso momento che il tuo labbro pronunzierà un oracolo impostore, esse ti copriranno di tutta l' ignominia de' secoli. Che le lagrime che tu potrai spargere, non cancelleranno giammai nè la tua vergogna, nè il tuo delitto; che sentirai sempre nel tuo cuore i gemiti dell' oppressa innocenza; ch' ella ti perseguiterà sin nell' orror del sepolcro; ch' ella veglierà sulle tue ceneri, e che la fine della tua vita non sarà il termine del tuo supplizio. Se tali sono i nostri sentimenti, se tali sono le idee che ci occupano tutte le volte che siamo chiamati al giudizio d' un reo, qualunque forza possano avere sopra di noi la preven-

venzione, l'errore o l'abitudine, (a) non temiamo le loro insidie. Il genio dell' uma-

(a) Non posso a meno terminando di far osservare che il miglior mezzo di prevenire gli errori a' quali può dar luogo l' abitudine di giudicare è la pubblicità del giudizio. Vi è questa differenza tra le inclinazioni nostre naturali, e quelle che dobbiamo alla società: che queste nascono dalla riflessione, e le altre hanno più immediato rapporto ai sensi. Lo spettacolo del dolore spreme le lagrime, e per provare un sentimento di pietà basta trovarsi a fianco d' un uomo agitato da questo sentimento. Osservate quel giudice interrogar in secreto un accusato. Egli non è già commosso. Vendicatore della società cerca un delitto. Ei vede tanti colpevoli, che non ha più lagrime a spargere sul loro destino. Ma aprite le porte del Santuario della giustizia, che l'accusato così abbia la libertà di difendersi in presenza de' suoi concittadini e della sua famiglia. Quell' interesse ch'egli ispira si comunicherà e si estenderà. Quanto attiva ed inquieta sarà l'attenzione! Quante circostanze trascurate in un secreto interrogatorio saranno allor esaminate. Quanti moti di timore e di speranza s'ecciteranno negli animi de' circostanti! Credete voi che in mezzo a questa scena importante e terribile, mentre le lagrime di tenerezza e di orrore scorrono dagli occhj di tutti li spettatori, sotto lo sguardo di quel popolo che cerca scoprire sul volto del magistrato il sentimento che lo muove, credete voi che questo rimaner possa insensibile? Resi-

umanità veglierà egli stesso sul limitare del Santuario della giustizia, e da orribili sacrifizj disonorati non verranno i suoi altari.

---

sisterà egli lungo tempo alla commozione generale? e sarà egli senza pietà egualmente per il colpevole, che per il delitto?

DEI MEZZI
DI RISARCIRE
L' INNOCENZA
Ingiustamente accusata e punita.

Dei mezzi di risarcire l'innocenza ingiustamente accusata e punita.

INTRODUZIONE.

Appena vi furono uomini vi furono vizj. Appena si formarono le società che si svilupparono i delitti. La morale si sollevò contro i primi, la giustizia s' armò contro i secondi. Ma oimè! quante leggi sono senza forza ove i costumi hanno potere! Quanti inconvenienti poi e quanti mali non istrascina dietro la giornaliera loro esecuzione! Il maggiore di essi non è certamente il mantenimento dispendioso de' tribunali, dei magistrati, dei littori. Qual'anima sensibile non ha dovuto gemere in vedere qualche volta la probità abbandonata dalla giustizia a pene che non sono stabilite che per il colpevole! Questo male è fatalmente inevitabile. Prima di punire il reo, bisogna che la giustizia lo riconosca per tale; e come sarà egli riconosciuto, se non viene accusato che da uomini, i quali possono errare o per debolezza o per malvagità, e che per mancanza di discernimento o di virtù confondono l' innocente col reo? In

Atene i soli parenti del morto (a) avevano il diritto di accusare l'omicida, e l'Areopago non fu mai ingannato sulla persona dell'omicida medesimo. La ragione n'è chiara. L'accusatore non avendo altr'oggetto che quello di calmare il suo dolore e di vendicarsi dell'ingiuria personale, non aveva verun interesse d'imputare la cagion de' suoi mali a chi non n'era l'autore. In Roma era permesso ad ogni cittadino di accusare un altro. Dice Montesquieu: ciò era secondo lo spirito della Republica, per cui ogni cittadino pretende aver in sua mano tutti i diritti della patria (b), nè verun inconveniente se ne vide risultare in tutto il tempo che durò la Republica. In fatti qual vantaggio si avrebbe ricavato, abbandonando un uomo dabbene alla giustizia? Le confiscazioni poi non avevano luogo, ed il favore dello Stato non si comprava a questo prezzo. Ma quando lo Stato (che sino a quel punto non fu se non la nazione) si concentrò in un solo, e che quest' uomo divenuto cosa publica, fu avaro, sospettoso e crudele, comparve allora la moltitudine degli accusatori. Chiunque aveva gran vizj e gran talenti, un'anima vile ed uno

(a) Meursius de legibus. Lib. 1. cap. 20.
(b) Spirito delle Leggi. Lib. 6. cap. 8.

uno spirito ambizioso, cercava un reo la di cui condanna piacesse al Principe. Era quella la strada per giungere agli onori ed alla fortuna. Ben presto la virtù indegnamente oltraggiata popolò i deserti. Il Tevere regurgitò del sangue delle persone dabbene, e le casse della tirannia si riempirono con quello che faceva risparmiare la frugalità. Queste atrocità, egli è vero, non si commisero mai sotto i buoni Imperatori, e gli accusatori medesimi furono puniti da loro. Ma seppero poi risarcire gl' individui delle famiglie delle perdite ch'aveva loro cagionata un' ingiusta accusa? Nella lunga lista delle leggi che hanno fatto contro i calunniatori, il mio spirito si ferma con soddisfazione su i mezzi che adoperarono per intimorire questa razza orribile di uomini. Ma il mio cuore non trova da consolarsi per non vedere assegnati dei risarcimenti alle vittime delle loro calunnie. Io veggo delle pene decretate contro l' accusatore iniquo, ma non trovo che sia stato stabilito un premio all' accusato riconosciuto innocente. I codici criminali d'Europa non sono esenti da questo rimprovero. Vi sono anco dei casi frequenti in cui le nostre leggi sopra questo articolo sono meno conformi alla ragione, e meno favorevoli alla umanità di quel-

 lo

Atene i soli parenti del morto (*a*) avevano il diritto di accusare l' omicida, e l' Areopago non fu mai ingannato sulla persona dell' omicida medesimo. La ragione n' è chiara. L' accusatore non avendo altr' oggetto che quello di calmare il suo dolore e di vendicarsi dell' ingiuria personale, non aveva verun interesse d' imputare la cagion de' suoi mali a chi non n' era l' autore. In Roma era permesso ad ogni cittadino di accusare un altro. Dice Montesquieu: ciò era secondo lo spirito della Republica, per cui ogni cittadino pretende aver in sua mano tutti i diritti della patria (*b*), nè verun inconveniente se ne vide risultare in tutto il tempo che durò la Republica. In fatti qual vantaggio si avrebbe ricavato, abbandonando un uomo dabbene alla giustizia? Le confiscazioni poi non avevano luogo, ed il favore dello Stato non si comprava a questo prezzo. Ma quando lo Stato (che sino a quel punto non fu se non la nazione) si concentrò in un solo, e che quest' uomo divenuto cosa publica, fu avaro, sospettoso e crudele, comparve allora la moltitudine degli accusatori. Chiunque aveva gran vizj e gran talenti, un' anima vile ed uno

(a) Meursius de legibus. Lib. 1. cap. 20.
(b) Spirito delle Leggi. Lib. 6. cap. 8.

uno spirito ambizioso, cercava un reo la di cui condanna piacesse al Principe. Era quella la strada per giungere agli onori ed alla fortuna. Ben presto la virtù indegnamente oltraggiata popolò i deserti. Il Tevere regurgitò del sangue delle persone dabbene, e le casse della tirannia si riempirono con quello che faceva risparmiare la frugalità. Queste atrocità, egli è vero, non si commisero mai sotto i buoni Imperatori, e gli accusatori medesimi furono puniti da loro. Ma seppero poi risarcire gl' individui delle famiglie delle perdite ch' aveva loro cagionata un' ingiusta accusa? Nella lunga lista delle leggi che hanno fatto contro i calunniatori, il mio spirito si ferma con soddisfazione su i mezzi che adoperarono per intimorire questa razza orribile di uomini. Ma il mio cuore non trova da consolarsi per non vedere assegnati dei risarcimenti alle vittime delle loro calunnie. Io veggo delle pene decretate contro l' accusatore iniquo, ma non trovo che sia stato stabilito un premio all' accusato riconosciuto innocente. I codici criminali d' Europa non sono esenti da questo rimprovero. Vi sono anco dei casi frequenti in cui le nostre leggi sopra questo articolo sono meno conformi alla ragione, e meno favorevoli alla umanità di quel-

 lo

lo fossero le leggi di Roma. Sotto l' Impero di queste, le accuse erano publiche. Si facevano in Piazza ed in Senato; e questa pratica rispettata sino da quegl' istessi Imperatori (a) che furono l' obbrobrio del trono e del genere umano, faceva noto il nome dell' accusatore egualmente che quello dell' accusato. Questo istituto faceva un effetto; ed è che l' accusato conciliata che aveva la sua assoluzione, aveva contro il suo accusatore sempre da lui conosciuto un ricorso che la legge giammai gli negava. Tra noi all' opposto di rado l' accusatore si fa conoscere, e bene spesso non ve n' è alcuno. Abbiamo, secondo il parere del Sig. di Montesquieu, una legge ammirabile, ed è quella che vuole che il Principe, a cui incombe di far eseguire le leggi, destini un ufficiale ad ogni tribunale per procedere a suo nome contro tutti i delitti. Sia essa legge ammirabile o no, si fa il processo in tre maniere. Primieramente una o molte persone che hanno direttamente interesse di portar querela contro qualche delitto, ac-

(a) Nell' Istoria degl' Imperatori Nerone e Domiziano si vedono li più famosi accusatori portar senza verun rossore molte loro accuse d' avanti il Senato. Cossutianus Capito, Regulus, Bebius Massa, Metius Carus &c.

accusano il reo alla giustizia, e sforzano l'uomo publico ad attaccarlo unitamente con loro.

Questi particolari divengono allora parti civili, sono essi nel processo, l' accusato li conosce, e se è assolto ottiene contro i medesimi la condanna d'ogni danno, spesa ed interesse. Questa prima maniera di far processo, come si vede, allontana poco dalla legislazione Romana. L'accusatore è qui manifesto, e l'innocente che riunisce in suo favore li suffragi della giustizia, è sicuro di ottenere per mezzo della stessa sentenza il premio della sua innocenza. La seconda maniera dà all'accusato minore speranza e minor ajuto. Il ministero publico si mostra solo questa volta, quantunque il suo zelo sia stato posto in azione dagl' istigatori che per altro non sono palesati. Il loro nome scritto secretamente sul registro dell' uomo, del Re, durante tutto il processo, è un mistero per l'accusato, e non può saperlo che dopo sortita la sua assoluzione. Allora la giustizia che sforza l'uomo publico a nominarglieli, lascia altresì a lui la libertà di rivolgere contr' essi un' azione particolare e domandar loro il suo risarcimento. Ma questa maniera è poco favorevole all'innocente, poichè lo mette nell' imbarazzo d' un secondo pro-

cesso per liberarsi dagli orrori del primo. Questo vizio della nostra giurisprudenza diviene ancora orribile nella terza maniera. E' essa quella in cui senza parte civile e senza accusatore, il ministero publico procede ex officio contro un delitto che gli è denunziato dalla fama, o pure che contesta l' esistenza avverata da un corpo di delitto, come sarebbe il rinvenimento d' un cadavere che avesse segni di assassinio. In questo caso agisce egli solo affatto. Niuno nomina il reo, e le sole circostanze offrono loro le traccie per rilevarlo. Ma siccome non sono esse guide infallibili, può spesso succedere che l' innocente sia posto in fondo d' una prigione e che vi languisca per anni intieri senza sortirne che dopo aver fatto perdite tali da non poterne essere mai risarcito. Frattanto il più picciolo risarcimento gli vien negato, e vedendo cadere le sue catene gli restano le cicatrici, purchè il procurator generale non abbia commesso una di quelle evidenti infrazioni della legge di cui non vi sono esempj, mentre la legge stessa non accorda alcuna azione contro questo accusatore privilegiato. Io so tutto quel che si allega per giustificare la nostra pratica. Si osserva che la salvezza del popolo essendo la legge suprema, il male particolare è sempre piccolissima

co-

cosa in paragone del bene generale; che il bene generale non si farebbe punto, se la giustizia s' astenesse dal condannare il reo per timore che in realtà non lo fosse; che le funzioni del ministero publico essendo forzate e non volontarie, non si può ascrivere a delitto a quello che l' esercita d' essersi ingannato cercando d' adempirle, e che il renderlo garante d' una procedura condannata dal successo, ma dall' intenzione giustificata, sarebbe la cosa stessa che disanimarlo, rallentare la sua vigilanza e lasciar un libero corso ai misfatti; che l' onore essendo la vera ricchezza del cittadino la sentenza che lo assolve gli restituisce intieramente tutto ciò che il processo gli aveva potuto levare; che l' ispettore de' costumi e dell' ordine informando pro e contra arreca all' accusato più vantaggio che danno, e che sarebbe finalmente ingiusta cosa il punirlo per aver fatto un processo che ha posto perfettamente in chiaro l' integrità dell' accusato. Per quanto speciose sieno queste riflessioni, abbiamo dentro di noi un sentimento infimo che giudica le leggi medesime e che ci grida ad alta voce: Non è men vero che un cittadino ha sofferto, e che per diritto naturale è dovuta una indennizazione a chiunque ebbe un danno da' suoi simili. Cerchiamo le prove,

e per porre da prima la questione ne' suoi veri termini, osserviamo che non si tratta già del caso in cui l' accusato ha una parte civile che si mostra, nè di quella in cui ha un accusatore che si nasconde. Le leggi in queste due circostanze hanno proveduto al suo risarcimento. Si cerca di sapere quando avendo la società civile accusato uno de' suoi membri per mezzo del ministero publico, questo soccombe nella sua accusa, quale sia la maniera di risarcirlo, riconosciuto poi che fosse innocente. Ecco ciò che si domanda e intorno a che si distingue. O l'accusato è posto semplicemente in libertà senza esser assolto nè condannato, o è dichiarato innocente. Questa seconda supposizione si subdivide ancora, poichè l' innocenza dell' accusato può essere riconosciuta esso vivente, ovvero non manifestarsi che dopo la sua morte. Tre ipotesi nelle quali io tratterò l' argomento. Sarò felice se adempiendo l' oggetto dell' amico dell' umanità che lo propone, potrò conciliare colla severità delle leggi i diritti sacrosanti della natura.

§. I.

§. I.

L' accusato posto in libertà, senz' esser assolto nè condannato.

Sembra che non vi dovrebbero essere che due maniere per fissare la sorte d' un accusato. Punirlo o assolverlo. Se le prove convincono, deve subire il castigo, ma se non fossero sufficienti, si dovrebbe pronunziare la sentenza d' assoluzione. Delitto non provato è come non esistente avanti agli occhi della giustizia.

Ha essa però creduto in certe occasioni, che le testimonianze senza esser sufficienti a formar prove, fossero atte a lasciar dei sospetti. Non eravi abbastanza per punire, e v' era troppo poco per assolvere. Tremando allora per il dubbio di restituire un reo alla società, o di abbandonar un innocente al supplizio ha immaginato le formule che ordinano *il più ampiamente informata*, o *pronunciano il fuori*, nè condannato nè assolto.

Noi ritroviamo queste formule tra le usanze di quei Romani che senza trasmetterci le loro massime di governo, ci hanno trasmesso, non si sa perchè, i loro principj e le loro regole di diritto. Il Sig. Terasson nella sua Istoria della

Giu-

Giurisprudenza Romana osserva, che i giudici a' quali spettava di dar sentenza sul destino d'un accusato, andavano verso un'urna in cui ognuno di loro gettava uno dei tre scrutinj che il Pretore gli aveva dati. Quelli che davano il loro parere perchè l'accusato fosse assolto, gittavano lo scrutinio marcato dalla lettera *A* cioè *Absolvo*. Quelli che opinavano per la condanna, gittavano lo scrutinio in cui era scritta la lettera *C* vale a dire *Condemno*, e quelli poi ch'erano in dubbio e che non vedevano abbastanza chiaro nell' affare, gittavano lo scrutinio contenente le due lettere *N. L.* che dicono *non liquet*.

Quest' ultima formula restituiva l'accusato alla sua famiglia ed a' suoi simili, ma non lo restituiva tanto puro, quanto la formula dell' assoluzione. Faceva credere ch' era stato sottratto al castigo, più dalla debolezza delle prove del suo delitto che dalla testimonianza della sua integrità.

Tra noi altresì l'accusato che la giustizia manda in libertà nè condannato nè assolto, non soccombe sotto il peso della pena, ma resta sotto il peso del sospetto. E' chiuso ad esso l' adito alle cariche: un corpo arrossirebbe di contarlo tra i suoi membri. Non v'è donna che lo accetti per marito, e senza

che

che alcuno abbia diritto di trattarlo da reo, tutti hanno la libertà di crederlo colpevole.

Bisogna convenire che in un paese dove domina molto l'opinione, e dove sembra che non si viva se non per essa, una simile esistenza si è un pesante carico.

Molti uomini compassionevoli hanno bramato che si cancellasse questa formula tra quelle della nostra giurisprudenza, non vedendovi nel tristo oggetto di questa maniera di sentenziare, se non un ente equivoco, rispetto al quale la società non può prendere un partito certo. Il fuggirlo come un reo, sarebbe forse oltraggiar l'innocenza. L'accoglierlo come un individuo senza macchia, si accarezzerebbe forse uno scelerato. Esclamano essi: perchè lasciar le nostre idee tanto incerte? Sopra che mai si determinerà l'opinion generale se la giustizia ricusa di dirigerla? Nel dubbio, perchè teme di dichiararlo innocente? Fosse egli anco reo, essa lo sforzerebbe così a divenir galantuomo, o per esser consapevole del pericolo che avrebbe corso nella sua prima accusa, o per timore di quello che gli farebbe correre un'accusa nuova. Un seminnocente, soggiungono essi, ed un semireo, sono mostri nell'ordine del diritto natu-

turale, che considera come non accaduto tutto ciò che non è chiaramente stabilito, e vuole che colui che non fu convinto del delitto, sia riputato non averlo punto commesso. Egli solo dettava a Cujazio quelle parole sommamente sensate: *dove non c'è piena verità, c'è intiera falsità*. Nello stesso modo: *dove non vi è un corpo di prove ben completo, vi è una mancanza ben completa di prove* (a).

Non mi appartiene di apprezzar qui il merito di queste osservazioni, svilupparle, nè rispondervi. Io devo solamente osservare, che un accusato il quale vede romper le sue catene senz'altra prova della sua giustificazione che il *fuori* senza essere condannato nè assolto, non può aver diritto alla più piccola indennizzazione. Questo si convince dalla cosa medesima. Non è dichiarato innocente che per metà, se pur conviene una tal'espressione, e la ricompensa della virtù non è dovuta se non a quello in cui essa risplende senz'alcuna macchia. Qui gli effetti del diritto naturale sono subordinati alle decisioni del diritto

(a) Quod non est plena veritas, est plena falsitas. Sic quod non est plena probatio, plane nulla est probatio. Ad Leg. Cod. Jul. majest.

to civile, poichè v' ha un bel dire sostenendo che non vi può essere secondo il diritto della natura niun semireo. Questo stesso diritto naturale all' opposto vuole che l' innocenza sia verificata e manifestata prima di decretarle un premio che un minimo sospetto rende ingiusto.

§. II.

L' innocenza dell' accusato riconosciuta lui vivente.

Felice la legislazione dove l' accusato non ha da pretendere alcun risarcimento, quando la giustizia non gli ha dato pene! Tale fu la sorte del cittadino nei bei giorni di Atene e di Roma. Invano era egli accusato d' innanzi alli depositarj delle leggi, mentre non veniva per ciò carcerato. Libero come l' aria ch' egli respirava, continuava nell' amministrazione de' proprj affari, godeva gli amplessi della sua sposa, le carezze de' proprj figli e la stima de' suoi concittadini. La condanna sola lo toglieva alla società.

Ma noi sino dal primo passo della procedura criminale lo strappiamo al suo lavoro, alla sua casa, alla sua famiglia ed all' opinion publica. Lo sacrifichiamo ad una specie di morte civile, e lo castighia-

ghiamo così prima di averlo giudicato. Io non nego che non sia qualche volta prudenza l'assicurarsi dell'accusato e torgli la libertà di cui non farebbe uso che per sottrarsi al supplizio. Ma abbisognerebbe per lo meno che il luogo in cui fosse detenuto non fosse una prigione. Sarebbe convenevole ch'egli potesse entrarvi senza spavento, ed uscire senza disonore (a). Lo stesso luogo, come dice saggiamente la Semiramide del Nord, non deve servire a tenere in sicurezza un uomo accusato con qualche verisimiglianza di delitto, un uomo convinto, un altro contro cui fu pronunziata sentenza. Per il semplice accusato, soggiunge quella gran Principessa, non dovrebbe esservi che arresto, sino che si avesse sicurezza della sua colpa o della sua innocenza, e durante tale arresto deve trattarsi con gran bontà e trattenerlo il meno tempo che fosse possibile.

Que-

(a) Vedasi l'eccellente istruzione data dall' Imperatrice Caterina per la riforma del Codice di Russia articolo X. num. 161. Quest' articolo merita di esser letto e meditato dai tribunali illuminati, ed amici dell'umanità. Se le massime che lo stesso contiene divenissero il fondamento di tutti i Codici criminali, si potrebbe allora veramente asserire, che l'umanità, e la giustizia si sono abbracciate.

Questi arresti sono presso noi una prigione austera, e durano più anni, cosicchè l'accusato che sorte ben giustificato, ha provato nulladimeno incomodi e disgrazie superiori di molto alle pene che soffre altrove un reo. Chi lo risarcirà? Chi gli renderà l'onore che la sua retenzione gli ha fatto perdere? Chi riparerà il disordine che questa carcerazione ha posto ne' suoi affari? Quanto al suo onore io voglio crederlo perfettamente ristabilito dalla sentenza d'assoluzione. Rientrando nella società non ha da temere d'attirarsi l'obbrobrio, e l'insulto della medesima. Si vegga *Luxemburgo* uscir puro dopo quindici mesi di carcere da un'accusa di avvelenamento. Non lascia perciò d'esser collocato dal suo Re alla testa delle armate, rispettato dal cittadino, riverito dal soldato, e temuto dal nemico. Il Decreto di Nanci non ha egli reso nella generale stima al celebre e sventurato Bellegarde tuttociò che molti anni d'una penosa prigionia avevano potuto fargli perdere? E la legione che marcia sotto i suoi ordini, ha essa mai diminuita la venerazione al suo capo per essere stato così oppresso?

Questo è anco merito del carattere compassionevole e generoso del Francese. Una persecuzione ingiustamente sof-

ferta, rende l' individuo più rispettabile agli occhi della nazione. Chi di noi tra' grandi e tra il popolo può contemplare senza una specie di tenerezza e di rispetto *Sirven* e la sua deplorabile famiglia? Ben lungi dal torcere da essi i nostri sguardi, dal fuggirli come oggetti di proscrizione, il cuore si commove nel vederli. Ricevono essi dalle loro disgrazie una specie di consacrazione (a) che li marca sotto un punto di vista più interessante, e ben tosto i nostri sguardi cercano di far obbliar loro l' errore della giustizia. Perchè dando un nuovo grado a questo sentimento, non si procurerà ad essi nella publica considerazione la consolazione più dolce alle loro pene secrete? Un braccio di nastro rosso o blò ha molto valore tra noi, ed il cuore è sempre contento quando la vanità è soddisfatta. Decoriamo adunque lo sventurato che fuggì ai colpi della giustizia con un distintivo ch' esclami altamente, che l' oro ch' esce dal crogiuolo, non è tanto puro quanto la sua condotta. Chi non lo vedrebbe con piacere ornato d' un nastro bianco da cui pendesse una croce o medaglia che rappresentasse da una parte una linea con que-

(a) Sono note a tutti quelle parole del Poeta. Res est sacra miser.

queste parole: *L' innocenza riconosciuta*, e dall' altra una corona formata di due rami di palma che racchiudesse la data della sentenza d' assoluzione ?

Vi si attaccherebbero alcune di quelle distinzioni che costano assai poco e che lusingano tanto. Una croce per esempio assicurerebbe loro un rango nelle chiese, nelle processioni, nelle cerimonie publiche. Darebbe essa loro luogo e ingresso ai teatri, dove la loro istoria molto più commovente dei racconti favolosi con cui la scena diverte un popolo avido di emozioni, annunzierebbe altamente che se vi sono castighi per i delitti, vi sono anco ricompense per la virtù. Figuriamoci Bourdonnaje dopo tre anni e mezzo d' inquisizione la più rigorosa, messo fuori dalla Bastiglia dove gli era stata negata la permissione di vedere la stessa sua moglie ed i suoi figli. Rappresentiamocelo nel momento che arriva al teatro Francese decorato di quel nastro bianco divenuto garante della sua innocenza, e supponiamo esservi al suo fianco ornato dal suo gran cordon rosso il *Dupleix* che sarebbe forse suo eguale, se non ne fosse stato il rivale ed il nemico. Per chi sarebbero stati gli applausi? Chi dei due avrebbe eccitato nell' adunanza la sensazione più dolce e la più viva? Bisognerebbe non conoscer

 pun-

punto il Francese per domandarlo. Il difensore di Pondicheri l' avrebbe ceduta al difensore di Madras, per essere stato appunto questo la vittima dell' invidia (*a*).

A questi applausi lusinghieri ma sterili farei succedere dei vantaggi reali. Per l' uomo d' un rango un poco elevato, consisterebbono essi nell' assicurare per preferenza tanto a lui medesimo quanto ai suoi figli le grazie che distribuisce la Corte, e che senza impoverire giammai il governo l' onorano sempre quando sono ben dispensate: dei posti a San Ciro, alla *Scuola militare*, un beneplacito per una carica con dispensa dei diritti del sigillo e del marco d' oro, una commissione d' importanza, un nuovo-

(a) Per premio dei servigj più segnalati, il vincitore di Madras arrivato a Parigi, fu posto nella Bastiglia dove restò tre anni e mezzo. Gli fu negata la permissione di vedere sua moglie ed i suoi figli. Punito crudelmente sul solo sospetto, fu assalito nella sua prigione da una malattia mortale, ma prima che questa persecuzione terminasse la sua vita, fu dichiarato innocente. Si dubita se in questo stato fosse una consolazione o un dolore di più l' esser giustificato sì tardi e sì inutilmente. La sua famiglia non ebbe dalla Corte veruna ricompensa. Il publico glie ne dava una, chiamandolo il vendicatore della Francia, e la vittima dell' invidia.

vo grado nel servigio ec. Riguardo all' uomo ordinario questi vantaggi consisterebbono in dispensare dalle spese della matricola lui, li suoi nipoti che abbracciassero una qualche professione. Darei loro anco diritto sopra ogn' altro alle borse dei Collegj da esser ammessi alle Scuole veterinarie, alla nomina delle cariche municipali, ec. ma soprattutto in una esenzione generale di tutti i pesi personali e reali e da ogni sorte d' imposizioni di qualunque natura possano essere. Vorrei ancora che una tale immunità non durasse solamente quanto la vita dell' innocente giustificato, ma che si estendesse alla vita del primo de' suoi figli, e che una piastra di metallo ne manifestasse sulla porta sua la concessione e li motivi.

E' vero che questa esenzione formerà un sopraccarico per il comune, ma considerando che va distribuito sopra una moltitudine di abitanti, non potrebbe esser oneroso a cadauno di loro. Il comune poi non avrebbe fondamento di lagnarsi, mentre il solo suo interesse ha sollecitato il processo che ha sofferto l' innocente. Per altro comprendo benissimo che l' esenzioni sole non lo risarciscono bastantemente, e la mia idea si è di cercar per esso un altro mezzo per dargli un adeguato compenso. Sarà egli

nel prodotto delle confiscazioni che si decretano in materia criminale. Un Autore rispettabile lo ha pensato (a), ed io convengo che niuno ha maggior diritto di coprirsi delle spoglie del vero colpevole, di quello ha lo sventurato che fu mal a proposito con lui confuso. E pure per due ragioni io ritrovo anco questa risorsa assai leggera. La prima perchè le confiscazioni non si esercitano in tutte le nostre Provincie. La seconda perchè essendo la maggior parte de' malfattori senza beni proprj e per l'ordinario senza domicilio, non lasciano veruna eredità. L'uomo ricco è vizioso, ma l'indigenza è quella che conduce quasi sempre al delitto. Da ciò deriva che nei beni lasciati dal reo si trova di rado da pagare le spese del processo. Come dunque vi si troverebbe una confiscazione abbondante? Ma mi sia permesso il riflettere. Perchè mai confiscare? Io ho sempre cercato, senza trovarla mai, la ragione di quell'assioma assurdo egualmente che ingiusto: *Chi confisca il corpo confisca i beni*. Ai particolari e non allo Stato ha solamente il reo cagionato del danno. Con qual diritto dunque per riparare questo torto pri-

(a) Saggio sulle riforme da farsi nella legislazione criminale del Sig. Vermeil.

privato si trasportano tutti i suoi beni nelle mani del Capo dello Stato? Non paga egli col suo corpo nel castigo che soffre, ciò di cui può esser debitore al publico? A qual titolo dunque fargliello pagare anco coi suoi beni? Non è forse una cosa orribile soprattutto il ridurre una moglie e fanciulli a morir di fame, perchè un uomo che loro apparteneva è morto sopra un patibolo? Se in questi casi esige la società del danaro, vi supplisca una grossa ammenda. Ma le confiscazioni rovinano, poichè lasciano alla società stessa due o tre mendicanti che hanno da far a sussistere. Non confischiamo dunque; e togliendo la vita al padre, non togliamo il pane ai figli. Non conserviamo nelle materie criminali altra condanna in danaro, che quella dell'ammenda.

Per supplire al suo scarso prodotto, ecco ciò che io propongo. Importa al publico ed ai particolari che i processi non si eternino. Per questo fine ha il legislatore introdotto quella ammenda che si chiama della *folle Appellazione*, vale a dire che ha sottoposto ad una pena pecuniaria il litigante ostinato che ricusando d'acquietarsi alla sentenza di prima istanza, strascina spesso fuor di proposito il suo avversario innanzi il giudice superiore. Se egli soccombe è condannato ad una ammenda di dodici lire.

Questa somma poteva esser anticamente considerabile, ma presentemente è troppo scarsa. Da ciò proviene che i tribunali supremi debbono pronunziare ogni giorno sentenze sopra una sì gran quantità d'appellazioni, ed il prodotto di tali ammende forma un oggetto importante alle casse del Sovrano. Non è mia intenzione per altro il cercare una riforma. Vorrei soccorrere gl' infelici, senza impoverire il Principe. Fortunatamente senza portar lesione alle sue entrate, si può fare un doppio bene. Non si tratta se non di portare l'ammenda della folle appellazione a lire ventiquattro in vece di dodici. Così facendo sarà meglio adempito l'oggetto del legislatore, perchè il freno che ha destinato per impedire le vessazioni, diverrà più forte, e con ciò si procurerà maggiori mezzi di rimediare ai falli de' ministri della legge.

Mi si permetta a questo proposito un calcolo facile da farsi. La giustizia che si chiama ordinaria conta in Francia tredici Parlamenti e due Consigli Sovrani. Prendendo ora un termine medio tra le giurisdizioni che sono sommamente estese e quelle che lo sono meno, ognuna di queste compagnie pronunzia annualmente 600. sentenze in materia d'appellazione sia in udienza o sia in proces-

ces-

cesso per iscritto, lo che dà una somma annuale di 9000. Luigi. Io suppongo che non sia che la metà in cui cada la condanna di folle appellazione, ed ecco espressamente 4500. Luigi d'annue ammende: ammende la di cui riscossione è bene assicurata, mentre si pagano tutte prima della sentenza. Lasciando presentemente al governo il prodotto di dodici lire che gode nello stato attuale delle cose, le altre lire dodici che deriverebbero dall' aumento che io propongo, somministrerebbero ogn' anno una somma di lire 54000. e verrebbe accresciuta vie più, volendovi aggiungere le ammende che pronunziano nello stesso caso le camere dei *Conti*, ed i tribunali degli *ajuti*. Un altro mezzo ancora farebbe crescere questa rendita. Si spediscono tutti gli anni molte lettere di grazia, di abolizione, di delitto, e di commutazione di pena; quelli che le ottengono sono tanti rei che scansano fortunatamente la vendetta publica. Se si sottraggono al castigo, egli è perchè il Monarca è meno severo della legge, ma le lettere che attestano il benefizio sono soggette ad un diritto. Ebbene ponetele ad un prezzo molto maggiore, e questo denaro dato dai veri colpevoli divenga la risorsa dei colpevoli supposti.
Resta da esaminare se i fondi potran-

no

no bastare. Sì, senza dubbio. Se non vi fossero di certo che 60000. per anno sarebbero a sufficienza. Non dissimuliamo punto i falli della giustizia, ma non esageriamo nemmeno i suoi torti. Un giudice di villaggio può esser ignorante o appassionato. Li magistrati supremi, che rivedono la sua sentenza, non sono nè l' una cosa, nè l' altra. E' vero che non è loro dato d' esser infallibili poichè sono uomini, ma non saranno giammai iniqui, per non aver ragione alcuna di esserlo. Se s' ingannano sarà sempre a buon fine. Quale interesse poteva avere il Parlamento di Parigi di condannare a morte un Generale più inconsiderato che colpevole? Quale interesse aveva l' altro di Tolosa di mandar sulla ruota un Padre di famiglia innocente? Lo zelo dello Stato ingannò l' uno, lo zelo della religione fece l' altro traviare. Questi casi per altro sono rari. Allora quando l' ingiustizia non nasce da ignoranza o da malvagità, non sono mai frequenti. In una generazione, in un secolo si contano appena alcuni esempj di questo funesto traviamento della magistratura. E' però vero che sarebbe anche troppo una sola vittima in questo genere. Ma finalmente questi casi deplorabili non si ripetono in tutti gli anni, nè in tutte le giurisdizioni,

quan-

quando il solo prodotto dell' ammenda renderà ogn' anno 60000. franchi. Io sono dunque autorizzato a conchiudere che il fondo basterà sempre per riparare i falli della giustizia riguardo ad alcuni innocenti.

Ma io sento l' umanità che esclama: e le lagrime che hanno tanto spesso bagnata la pietra che serviva loro di letto? Ed i sospiri che facevano replicatamente risuonare le volte delle loro prigioni come saranno compensati? Nel seno del Padre delle misericordie, risponderò, mentre non conosco Potenza alcuna sulla terra che sia in istato d' offrir loro un adeguato risarcimento. Non bisogna esiger dalla società, se non ciò ch' essa può dare. Sinchè non vien tolta l' esistenza, non vi sono agli occhi suoi se non due generi di perdite.

Quella dei beni e quella dell' onore. Subito che con la considerazione cancella essa la vergogna, subito che col danaro ha ristabilito la fortuna, ed in una parola ha adempito alle cose tutte ch' erano in suo potere, ha supplito a tutti i suoi doveri. Oh Dio! perchè non può la società far miracoli! Farebbe quello di rendere agl' innocenti la vita che la giustizia ha loro tolta, e impiegherebbe tutto il suo favore per consolare almeno i loro figli infelici.

§. III.

§. III.

L' innocenza dell' accusato riconosciuta dopo la sua morte.

E' nota l' istoria di quel giudice che aveva mancato al suo uffizio, e che un Re di Persia fece scorticare vivo, e fece coprire colla di lui pelle il banco che serviva di sedile ai ministri della giustizia. Certamente se questo uffiziale avesse mandato volontariamente alla morte degl' innocenti, non vi sarebbe supplizio di cui non fosse meritevole, e l' esempio dato sulla sua persona non fu niente eccessivo. Un eguale abuso non v' è da temersi tra noi. I giudici che compongono i tribunali supremi sono troppo superiori ai vili motivi che conducono al delitto. Io lo ripeterò cento volte, s' ingannano essi ma non prevaricano. Punirli delle conseguenze d' un errore, sarebbe lo stesso che punirli d' esser uomini. Non domandate conto dei loro torti che alla società. Confidando agli uomini la cura di far eseguire le sue leggi, ella stessa si è resa garante della loro fragilità. Dalla medesima ancora deve esigersi la riparazione de' falli che vanno annessi all' umana condizione. Ma qual riparazione mai farà obliare ai figli l' autore della loro esistenza?

Se voi pensate che ve ne sia una giammai tra i teneri abbracciamenti d' un padre, il vostro cuore non ha palpitato nel proprio seno, le vostre lagrime non hanno bagnato le sue guancie, la natura dandovi delle viscere di bronzo, avrebbe dovuto farvi nascere tra quei barbari che tassavano d' una tal somma il braccio, l' occhio, e la vita d' uno de' suoi simili. Senza cercare dunque un risarcimento che non è possibile di verificare, procuriamo di addolcire a quegl' infelici nel miglior modo possibile il loro dolore e le triste loro conseguenze.

Io non parlo più dell' onore. La sentenza di riabilitazione lo rende libero in tutta la sua estensione. Cancella essa dall' opinione ogn' idea d' infamia, e se resta ancora l' immaginazione del supplizio, è soltanto per disporre i cuori alla compassione. I nostri Padri non avrebbero arrossito di rimproverare ai figli di Lebrun la morte che provò fra i tormenti della tortura, supplizio ingiusto, inutile, e barbaro, di cui un Re umano abolì l' uso che deturpa la nostra legislazione. Non fecero essi applauso a quel consigliere del Parlamento di Parigi con evidente trasporto per avere sposato la figlia dello sventurato d' Anglade che i suoi compagni ed egli forse avevano mandato a morire sulle ga-

le-

lere? Egli pagava il debito della nazione rendendo alla figlia uno stato che la giustizia nazionale aveva tolto al di lei padre. Il governo stesso non lo pagherebbe, accordando ai figli la nobiltà, se la condizione dei padri non ne frapponesse ostacoli troppo grandi? Il figlio di quello che la società assassina ingiustamente colla spada della legge, lo merita egualmente che il figlio di quello ch' essa uccide colla spada del nemico. I padri loro non muojono tutti due per essa? Il supplizio medesimo del secondo, eccitandone i suoi dispiaceri ed i suoi rimorsi, non sollecita forse le sue ricompense con maggior forza? Di tutte le istituzioni sociali questa sarebbe la più acconcia a cancellare dalla fronte dei figli l' ignominia che la mano del carnefice impresse loro nella persona del proprio padre.

Ma che parlo io d' ignominia? Dopo la sentenza di giustificazione, essa non sussiste più. Ciò che ora interessa è l' indicare il genere di risarcimento pecuniario che più conviene alla vedova ed ai figli. Io non trovo che una maniera di determinarli, cioè di far per essi tutto quello che avrebbe potuto fare il padre o lo sposo de' quali piangono la morte. Davano essi loro del pane, avrebbero potuto lasciar loro dei beni. Bisogna

as-

assicurare a' medesimi l'una e l'altra cosa. Spesso la compassione publica se ne incaricò, e la compassione universale diventò il loro patrimonio. Una raccolta fatta alla Corte per la giovinetta d' Anglade le procurò più di cento mila lire. Le persone più distinte della nazione e dell' Europa hanno avuto un' egual premura di mostrare la loro liberalità verso i Sirven ed i Calas. Ma queste risorse possono mancare, e poi sarebbe cosa vergognosa per un governo di non pagare egli il debito dello Stato. Una grossa pensione fatta alla vedova sulle casse delle ammende molto bene scioglierebbe l'obbligo suo verso di essa.

Per quello concerne ai figli, egli solo deve incaricarsene. Se sono giovani, procurerà loro una buona educazione ai Collegj o nelle case religiose, i di cui posti sono a libera sua disposizione. Se sono vicini all'età di stabilirsi o se vi saranno già pervenuti, farà ad essi uno stabilimento proporzionato al posto che aveva il loro padre. Se il padre viveva in una classe inferiore, le secretarie, le finanze, le amministrazioni, le imprese, aprono loro in una parola la via di guadagnare. La protezione è quella che distribuisce questi impieghi. Basterà per assicurargli ad essi che i capi dell' amministrazione dicano una parola.

Que-

Questi stabilimenti serviranno inoltre a provvedere le giovinette che li porteranno in dote alli cittadini onesti de' quali diverranno spose.

Potrebbe però succedere che la prima educazione de' fanciulli non permettesse loro d'occupare questi posti. Altre risorse in questi casi sono offerte. La cassa dei risarcimenti destinerà uno in una bottega fornita d'istrumenti conforme alla professione ch' egli averà intrapresa. All'altro somministrerà i mezzi di far un commercio vantaggioso. Comprerà per un terzo una possessione che consista in prati, campi e vigne, somministrandogli bestiame, concimi, ed aratri. Io non faccio che indicare queste minute particolarità, ma tutte non sono prevvisibili, e dipenderanno dai tempi e dalle circostanze. Osserverò solamente che un risarcimento di questa natura accompagnato da una somma di soldo, qualunque essa siasi, vale molto più d'un risarcimento che fosse tutto pecuniario.

Lo Stato nel 1764. diede 1500. lire alla vedova ed ai figli del contadino Debeaux (*a*) morto sulla ruota protestando la sua innocenza, ma questa in fatti non fu

(a) L'Istoria di Claudio Debeaux fu orribile. Era egli un abitante del villaggio delle Ba-

fu riconosciuta che sedici anni dopo. Questa somma non poteva sollevarla che per un momento dal seno della miseria, e farla poi ricadere poco tempo dopo. Il denaro si dissipa ben presto in mano di gente non accostumata a conoscerne il prezzo. Per sollevare un qualche momento dei miserabili, se ne fanno degl'infingardi per tutto il tempo della loro vita. Una fattoria, una bottega, un fondo di commercio risarciscono assai meglio questi sventurati e conservano alla società degli uomini labo-

rio-

Batie Roland nel Delfinato. Fu accusato d'aver ucciso suo zio. Giudicato dal Parlamento di Grenoble fu condannato ad essere squartato con sentenza 6. Maggio 1746. Restò arruotato il giorno seguente, sebbene lo sventurato non cessavà di protestare che non era reo. Gio: Battista Sibourg mandato alla morte dalla Commissione di Valenza li 27. Febbraro 1770., confessò nella Tortura d'essere stato lui l'Autore dell'assassinio che aveva fatto morire Debeaux sulla ruota. La sentenza di Grenoble fu subito cassata, l'affare rimesso a Tolosa, e l'innocenza di Claudio pienamente riconosciuta. Il Re diede una gratificazione di 1500. lire alla vedova ed ai figli. Il Parlamento di Tolosa aggiudicò loro un risarcimento di lire 3000. contro un particolare, che per motivi del più vile interesse si era opposto alla sentenza di riabilitazione ch'essi sollecitavano.

riosi. Un altro risarcimento sarebbe riservato ai figli, il di cui padre fosse vissuto nobilmente. Lo Stato con maggior facilità può ancora collocarli nella strada dell'armi, come lo ha praticato col giovane Lally; nel clero, nelle alte finanze, e nella magistratura medesima, dando loro alcuna di quelle cariche che ogn' anno divengono vacanti.

L'istoria della China riferisce che avendo un mandarino Tartaro fatto morire un giovine senza alcuna giusta ragione, il padre andò tutto piangente a lagnarsi coll'Imperatore *Kang-Hi*. Questo Principe chiamò alla sua presenza il mandarino, ed avendolo convinto, gli fece sull'istante tagliar la testa. Dopo l'esecuzione si voltò verso il vecchio, e per risarcirvi, gli disse, vi do l'impiego del reo che è stato punito. Conducetevi con maggior moderazione di lui, e l'esempio v'insegni a non far cosa che possa mettervi al caso di rendervi un simile modello. Poteva temersi mai che un posto di Consigliere al Parlamento di Tolosa fosse stato un risarcimento troppo grande per il figlio di Calas? Che diventar potesse un cattivo giudice, e che la vita dell'innocente avesse corso pericolo tra le sue mani? Sono di parere anzi che la presenza di codesto giovine sedente tra i giudici

di

di suo padre; sarebbe stato per la magistratura intiera la più eloquente lezione.

E' vero che per sostenere questo grado avrebbe abbisognato un assegnamento considerabile sulla cassa dei risarcimenti. Ma vi sarebbe un altro ripiego, cioè affittare, impegnare a quest'orfane famiglie divenute tali per colpa della giustizia, alcune terre del dominio. Egli non perderebbe cosa alcuna. Le terre sarebbero sempre inalienabili e reversibili alla Corona nel caso che la famiglia venisse ad estinguersi. Il Re medesimo non correrebbe verun rischio, perchè i suoi Dominj sono già sempre dati a censo, o impegnati a vil prezzo. Ma il favore soltanto nomina presentemente i censuarj, ed il suo dominio è stato più d'una volta la preda dell' intrigo. E pure così facendo diverrebbe esso la ricompensa dell'innocente, soddisfarebbe al debito più sacro del primo magistrato della nazione, e quest' uso nobiliterebbe delle concessioni troppo spesso avvilite.

L' equità soltanto esigerebbe che non si mettessero al censo che condizioni molto dolci, in modo che li rispettabili ed infelici censuarj vi trovassero in ogni tempo la comodità e la fortuna. Nè più giusto, nè più importante può essere

tuttociò ch'io propongo. Il dominio è quello che paga le spese de' processi criminali, quando il Procurator generale rappresenta solo la parte. Le leggi di reciprocità vogliono che i figli dell'innocente trovino il risarcimento che loro è dovuto negli stessi fondi dove seguì il supplizio del loro padre. Si devono prender i mezzi di riparare il male nello stesso luogo in cui si sono presi i mezzi di commetterlo.

Questo è tanto più vero, quanto che per diritto civile e per diritto naturale i beni del denunziante rispondono delle conseguenze della denunzia. Tutte le volte che l'uomo pubblico è solo accusatore, lo Stato è quello che perseguita. Tocca dunque al dominio, che è il vero patrimonio dello Stato, a formare un risarcimento ai figli dell'accusato riconosciuto che sia innocente. Questo mezzo è altrettanto praticabile, quanto è meno dispendioso. Sarebbe cosa facile ancora indicarne degli altri, ma io non vorrei per altro che il governo aprisse per quest' oggetto una nuova banca col nome di Lotteria. Questi giuochi dello Stato sono le rovine dei particolari, e la più grande imposizione che si possa fissare sul basso popolo. Consiglierei istituire piuttosto in ogni provincia un Monte di pietà; il commercio può faci-

li-

litare le sue operazioni. La Chiesa può far cessare l'usura, l'amministrazione stessa può dare della circolazione al danaro rinchiuso, e toglier all'industria gli ostacoli che le oppone la povertà. Tutto insomma sembra sollecitare questa sorte di stabilimenti. Il formare li medesimi sarebbe un rendersi benemerito del pubblico. Sarebbe farsi egualmente benemerito dell'umanità l'applicarne il profitto, ch'è immenso, al risarcimento delle vittime innocenti della giustizia.

Ma invece di raccoglier qui dei piccioli mezzi per giovare ad esse, non potremo noi forse estendere maggiormente le nostre viste? Prevenire gli errori della giustizia, sarebbe molto meglio che ripararglì.

§. IV.

Dei mezzi di prevenire le condanne, e l'esecuzioni ingiuste.

Quando si considera che l'abuso orribile, a cui noi cerchiamo qui rimedio, è rarissimo in Inghilterra, e che frattanto che Tyburn (*a*) assorbe le lagrime

(a) Luogo dove in Inghilterra si suppliziavano i rei.

me d'un innocente, la piazza di Greu (a) vede spirar dieci fra li supplizj, resta ognuno sorpreso di questa differenza. Deriva essa dalla varietà delle legislazioni. Cominciamo coll'esempio dell'Inghilterra a dar ai nostri processi criminali tutta la pubblicità di cui possono esser suscettibili. Questo primo mezzo risparmierà certamente molte inquietudini al magistrato nel procinto di determinarsi con troppa fretta. Un resto di rispetto (b) per i tribunali sanguinarj dell'Inquisizione ci persuase di adottare le formule nella ricerca dei delitti. Al pari di loro cuopriamo noi tutto il processo d'un velo denso, e ne facciamo così una lunga catena d'insidie tramate all'accusato. Egli è interrogato senza che sappia sopra di che debba esserlo, e privato d'ogni consiglio, i suoi giudici sono per lui severi ministri che non può ricusare. I testimonj non gli vengono notiziati se non nel punto del confronto: epoca in cui il regolamento all'estraordinario lo ha dichiarato reo. Noi non gli permettiamo punto

to

(a) Altro luogo di patibolo in Francia.

(b) Io devo questa frase al Sig. Groslei nella sua descrizione di Londra Tomo III.; vedi relazioni sulle procedure criminali d'Inghilterra.

to d' opporre testimonj a testimonj, non lo ammettiamo a fatti giustificativi, se non dopo ch' è stato compito il processo, vale a dire dopo aver sofferto per lungo tempo il peso delle sue catene, gli orrori della sua prigionia, ed una separazione assoluta dal resto della natura. Oh Francesi! L'umanità sarebbe dunque straniera per voi?

Osservate quanto essa è rispettata dai vostri vicini. L'accusato può ricusare un numero limitato di testimonj ed anco dodici de' suoi giudici quando fossero ventiquattro; e questa ricusa può farla senza nemmeno proponer verun motivo. Ivi non esiste l'uso assurdo egualmente che atroce di far eseguire le sentenze di morte entro lo spazio di 24 ore dacchè son pronunziate. Delle formalità senza numero ritardano spesso per molti mesi l'esecuzione d'una sentenza del tribunale civile che non compromette finalmente che una porzione de' beni d'un particolare. E la sentenza di morte che toglie la vita ad un cittadino spaventando la sicurezza di tutti, voi la fate eseguire dentro un sì breve spazio?

Non ho mai letto senza fremere questo passo poco conosciuto in Montagne. *Quanti innocenti abbiamo noi scoperti che sono stati puniti*, lo dirò sempre, senza

colpa de' giudici, *e quanti ve ne saranno che noi non abbiamo scoperti!* Ecco un successo de' miei tempi. Certi uomini furono condannati a morte per un omicidio. La sentenza era pronunziata o almeno risoluta e conclusa. In questo intervallo i giudici sono avvertiti dagli uffiziali d'un tribunale subalterno e vicino, che tengono essi alcuni prigioni, i quali confessano apertamente d'esser essi gli autori dell'omicidio che fu giudicato, e spargono sopra questo fatto una chiara luce. Si fa esame se si debba interrompere e differire l'esecuzione della sentenza data contro i primi; si riflette sulla novità dell'esempio e le sue conseguenze per sospendere i giudizj, e si conclude: che la condanna è giuridicamente fatta e i giudici senza rimorso; e finalmente quegl' infelici furono sacrificati alle formalità della giustizia. Questo testo non ha bisogno di comento. Ma quanto più si pensa, tanto meno si può concepire perchè i nostri tribunali supremi facciano eseguire in 24. ore le sentenze di morte che dalli stessi vengono pronunziate. Mi si risponderà forse che vogliono colla prontezza dell'esempio fare sugli spiriti un'impressione più gagliarda; io rifletterò sempre che la lunghezza del processo pone sempre un grande intervallo fra il delitto ed il

ca-

castigo, lo che indebolisce di molto l'effetto che questo può produrre. Osservo ancora, che non facendosi l'esecuzione quasi mai nei luoghi dove fu commesso il delitto, il desiderio della giustizia che riguarda l'esempio è ben rare volte adempito, ed in fine che i rei venendo tutti giustiziati come in Londra in certi tempi ed in certi giorni determinati, l'esempio è molto più efficace e si cancella con minor facilità dalla mente del popolo. Nel ritardo di alcuni giorni l'umanità troverebbe forse dei vantaggi, la verità potrebbe alzar la voce dell'innocenza, se l'innocenza per disgrazia fosse condannata, e la riflessione avrebbe tempo di allontanare la prevenzione de' giudici, se essa a caso avesse potuto giungere sino a loro. Non si temerebbero almeno i dubbj ed i rimorsi che porta seco ogn'ora la precipitazione in un argomento che esclude ogni mezzo di tornar indietro.

Sant'Ambrogio obbligò Teodosio Imperatore ad ordinare con una legge che le sentenze di morte non avessero la loro esecuzione che trenta giorni dopo che fossero state pronunziate, per lasciare alla ragione il tempo di riesaminarle, e di riformare i giudizj, ne' quali non fosse stata appieno consultata. Il Senato sotto l'Impero di Tiberio aveva già ordina-

na-

nato che le sentenze di condanna non fossero eseguite che dopo dieci giorni. In Londra il processo si fa tutto in publico. Non si fa in iscritto che l'informazione, il resto è verbale all' udienza publica, e la nazione intiera, che ha la libertà di assistere a questi pregiudizj, vi diventa in certo modo il consiglio dell' accusato (a). Oltre l' avvocato che mai l' abbandona, ognuno può suggerirgli dei mezzi di difesa. I fogli publici parlano del suo processo, illuminano i giudici, illuminano lui stesso, e quando egli s' avanza nel santuario delle leggi, tutta l' adunanza si presta a manifestargli dell' interesse, ad incoraggirlo, a cuoprire il tribunale di fiori per procurargli delle distrazioni aggradevoli, e fargli perdere in una parola quella timidezza che i nostri magistrati prendono troppo spesso come prova della convinzione. Con precauzioni tanto moltiplicate e tanto saggie, è difficile che la giustizia mandi l' innocente a morire. Sono

---

(a) In Inghilterra verun processo non è secreto, perchè il castigo ai delitti si dà per un' istruzione publica agli uomini, e non per una vendetta particolare. Tutti gl' interrogatorj si fanno a porte aperte, e tutti i processi interessanti sono stampati in tutti i giornali.

Il Sig. di Voltaire Vol. XXIX. dell' edizione 1772. Istoria di Elisabetta Canning.

no troppe le persone che invigilano e molti i difensori.

Nel 1753. in Londra erano state condannate nove persone a perder la vita. Il tempo dell'esecuzione si avvicinava, quando il loro processo capitò tra le mani d'un filosofo chiamato *Rampsaij*. Egli lo lesse, lo esaminò, e lo trovò assurdo da un capo all'altro. Questa scoperta lo mosse a sdegno e si mise a scrivere un foglio. Questo picciolo foglio fece cadere la benda dagli occhi del Sceriffo e dei giurati. Rividero essi il processo e pronunziarono l'assoluzione (*a*). E' assai utile la pratica che si osserva di stampare ogn'anno i giudizj criminali colle accuse e difese degli accusatori e degli accusati. L'Imperatrice delle Russie ingiunge inoltre che bisogna render publiche le sentenze de' giudici, e farle conoscere a' popoli unitamente alla prova dei delitti. La conseguenza n'è chiara. Il giudice sapendo di dover essere giudicato lui stesso dalla nazione, cercherà la verità con maggior attenzione, per non sacrificare punto la riputazione che ha nell'opinione universale, al desiderio di liberarsi prontamente da un processo che lo annoja. E risul-

(a) Voltaire edizione stessa volume medesimo.

sulta ancora che non ammette per prove di morte, se non quelle che sono veramente tali agli occhi di tutti, e che per semplici presunzioni non mandano mai un infelice alla forca (*a*). Dopo un' esecuzione che ha fatto il maggiore strepito in Europa, si domandava al referendario se gli atti del processo si stamperebbero; rispose di no; fu ricercato perchè, ed egli replicò in aria di collera, esservi delle cose che non erano fatte per tutti (*b*).

Dio immortale! E' egli possibile che le prove d'un delitto capitale che debbono esser più chiare della luce del Sole non siano manifestate a tutti i cittadini? E sarà possibile che si sacrifichi d'innanzi una

(a) Il Sig. Richer nel Tomo 3. della sua raccolta di cause celebri parla d'un accusato che fu condannato alla ruota sulla semplice deposizione d'un cieco che aveva creduto riconoscere la voce. Soggiunge egli, che fortunatamente per i giudici il reo confessò tutto sul patibolo. Qual funesta felicità! Non impedirebbe ciò in verun modo che il supplizio di questo infelice non formasse l'infelicità della mia vita.

(b) Ho avuto questo aneddoto dal Sig. Peronel di Tressan morto in età di 40. anni circa primo Presidente di Rossiglione, giudice illuminato e virtuoso, a cui non mancò che una vita lunga per giungere alla riputazione dei Lamoignon, e dei Daguessau.

una nazione un uomo, il di cui processo non si osa esporre agli occhi del publico? Interpreti della legge siatelo anco della natura. Mantenete l' ordine sociale, senz' oltraggiare l' umanità. Invece di colpire nelle tenebre, scuopritevi apertamente. Al pari dell' Areopago, pronunziate i vostri oracoli in faccia al cielo ed alla terra, e così i vostri simili conoscendo e consacrando le vostre decisioni possano esclamare: *Sono essi i protettori egualmente che i vindici della società. Il loro zelo illuminato nel perseguitare i misfatti, non fa mai tremare il cittadino pacifico.* Perchè non allontanate voi da lui sino l' ombra del timore, accordando un consiglio all' accusato? Questo terzo mezzo diverrebbe per l' innocente un salvo condotto di più.

In Roma un accusato aveva ordinariamente quattro difensori. Il primo si chiamava *Patronus*, ed era quello che difendeva la causa. Il secondo era chiamato *Advocatus*, e la sua incombenza consisteva nell' assistere alla difesa e nel somministrare i mezzi per la medesima. Il terzo ed il quarto erano indicati co' nomi di procuratore e di coadjutore. Le leggi di Sardegna, quelle di Russia, quelle d'Inghilterra, e infino gli usi degli Ottentotti, accordano dei consigli agli accusa-

sa-

sati. Saremo noi soli che negheremo loro questo soccorso? Diceva benissimo uno dei gran Scrittori del nostro Secolo: se si può trovare una sola occasione in cui l'innocente possa essere giustificato col ministero d'un Avvocato, è sempre evidente dunque, che la legge che lo priva di questo soccorso è ingiusta.

Questa legge per altro non ha riunito i suffragj di tutti quelli che concorsero a formarla. Il primo Presidente *Lamoignon* si manteneva costante nel rigettarla. Non cessava egli di ripetere con non minor verità che forza che l'Avvocato ovvero il consiglio che si praticava accordare agli accusati, non è punto un privilegio concesso dalle leggi. E' una libertà acquistata, soggiungeva egli, per il diritto naturale che è più antico di tutte le leggi umane. Chi sa se un *Beaumont* ovvero un *Gerbier* dati per difensori al Cavalier *della Barre* non avessero impedito che fossero puniti col più orribile supplizio alcuni trasporti passeggieri di gioventù, di cui il reo sarebbe stato abbastanza punito con un anno di prigione, o con esser mandato per sei mesi a San Lazaro? Chi sa se con dei consigli tanto illuminati e tanto eloquenti, Agostino de *Thou*, il Maresciallo di Marilac ... Ma io mi scorda-

va

va che furono essi giudicati da' commissarj.

Da' commissarj? Dio buono! che parola è questa per una lingua che non è punto quella del dispotismo! Può dunque esservi una qualche occasione in cui abbisogni sottrar l' accusato ai suoi giudici naturali? Chi gli sarà garante della integrità de' commissarj che gli saranno dati, come comparirà egli con fiducia d' innanzi a dei giudici precarj che cominciano dal violare il diritto publico della nazione accettandone questa magistratura d' un momento? Ogni Francese sia al tribunale civile o sia al criminale deve subire due gradi di giurisdizione. Non bisogna che i suoi beni, la sua vita, il suo onore sieno in balia d' un solo tribunale. Dopo la sentenza pronunziata da un giudice inferiore, deve sempre restargli la risorsa dell' appellazione. Questa è una delle massime fondamentali della monarchia. Quale incongruenza ne' nostri costumi! Se io voglio esser pagato di mille scudi, mi fa d' uopo citare il mio debitore d' innanzi un Baliaggio ovvero di una senescalcheria, poi d' innanzi ad un tribunale supremo, e spesso ancora al consiglio. Se io all' opposto voglio farlo impiccare, mi basta strascinarlo d' avanti un gran Prevosto, d' innanzi ad un Presidente o al-

la

la Commissione di Valenza (*a*). Sono eglino più barbari i popoli che noi qualifichiamo per tali?

Rigettiamo francamente gli usi che ci avvicinano a loro, e diamo altresì maggior estensione al desiderio che ogni anima sensibile contrae unitamente con noi. Il nostro jus publico accorda all' accusato due gradi di giurisdizione, ma facciamo un passo in favore della umanità. In Londra, a Peterburgo, nel Pechin, niun cittadino si fa morire senza che il Sovrano abbia sottoscritta la condanna, e spesso egli fa grazía. Un Monarca sulle sponde della Senna è egli meno il pa-

(a) Chi sospettasse che io attaccar volessi l' integrità di codesto tribunale, calunnierebbe egualmente le mie espressioni che i miei pensieri. Io ho ancor provato nel mio discorso sulle pene capitali che con una giurisdizione tre o quattro volte più estesa di quella del parlamento che si è elevato tanto vivamente contro codesta commissione, ha essa mandato minor numero di rei a morte nello spazio di dieci anni, di quello che questa compagnia altrettanto illuminata che umana non ne abbia punito coll' ultimo supplizio. Ma per rispettabile che sia questa compagnia, e per virtuosi che sieno i membri che la compongono, fossero anco saggi quanto Catone e giusti quanto Aristippo, dirò sempre che senza violare il diritto delle nazioni, un uomo in materia criminale deve avere due gradi di giurisdizione.

padre de' suoi sudditi, che non lo è sulle sponde del Tamigi, della Neva, o del fiume Giallo? Alla China soprattutto non vi è precauzione alcuna che sembri eccessiva, quando si tratti di condannare un uomo alla morte. Prima che le materie criminali vengano assolutamente decise, passano ordinariamente per cinque o sei tribunali subordinati gli uni agli altri, e tutti hanno il jus di rivedere il processo, e di ricevere delle informazioni sulla vita e sulla condotta degli accusati e dei testimonj. Queste dilazioni sono favorevoli all'innocenza, e la salvano quasi sempre dall'oppressione. Ma essa già mai soccomberebbe quando le sentenze che portano una pena capitale non si eseguissero se non dopo essere state rassegnate sotto gli occhi del Re, e del suo consiglio.

Mi si risponderà forse che ciò sarebbe caricarlo troppo d'affari, e distornare la sua attenzione dai grandi interessi dello Stato. Ma vi è per lui interesse maggiore della vita de' suoi sudditi? L'Imperator della China, il di cui dominio si estende sopra paesi tanto vasti quanto l'Europa, ha egli oggetti più piccioli d'occuparsi d'intorno l'amministrazion del suo Stato? E pure nel 1725. ha ordinato che non si pronunziasse sentenza capitale, senza che il processo

gli fosse stato presentato sino a tre volte.

Non diffidiamo punto dello zelo patriottico dei magistrati che compongono il consiglio del Sovrano. La fatica non è niente per loro tosto che possa produrre un bene. Sarebbe cosa facile il distribuirgli in dodici o quindici dipartimenti, a cadauno de' quali corrisponderebbe uno dei tribunali supremi delle nostre Provincie. Il dipartimento esaminerebbe tutte le sentenze che condannano a morte, e se ne farebbe prontamente la revisione senza spesa. Si manderebbero semplicemente le copie del processo. L' accusato ed i testimonj non sarebbero trasportati se non nel caso che le circostanze lo esigessero, e questo nuovo ordine di giurisprudenza farebbe certo quotidianamente due gran benefizj. I giudici e gli accusati saprebbero egualmente che il loro processo deve fissare gli sguardi del Principe, e quest' idea sosterrebbe l' attenzione degli uni sul loro tribunale, e rianimerebbe la fiducia degli altri nelle loro prigioni: ma se mai quest' ordine conservar potesse anco la sola vita d' un innocente, egli meriterà sempre gli applausi e le benedizioni.

§. V.

§. V.

Epilogo.

Il vero scopo delle leggi criminali, si è la sicurezza del suddito laborioso e pacifico. Per conservare allo Stato gli uomini che lo servono, condannano esse al supplizio gli uomini che lo turbano. Non ottengono per conseguenza il loro fine, ogni qual volta sacrificano il cittadino che devono difendere, al cittadino che devono punire. Per conseguenza si rende servizio allo Stato col moltiplicare le precauzioni, acciocchè i colpi che destinano al reo non arrivino mai all' innocente. Io ho proposto cinque mezzi. Il primo di dilazionare l' esecuzione della sentenza di morte; il secondo di dare al processo criminale la maggior publicità; il terzo di accordare all' accusato un consiglio, ed un difensore; il quarto di non autorizzare verun tribunale di commissarj, e di lasciare per tutto all' accusato due gradi di giurisdizione; ed il quinto di non permettere l' esecuzione di verun decreto, o sentenza che porti pena di morte, prima che il decreto non sia stato riveduto dal consiglio, e la condanna sottoscritta dal Sovrano. Se le precauzioni non prevengono intieramente gli errori della giustizia, ne scemano certamente il nume-

to. Dietro a ciò sarà più facil cosa il risarcire alcune vittime innocenti che una specie di fatalità attaccata alla condizion umana avrà colpito colla spada della legge. Questo risarcimento abbraccia egualmente due oggetti: l' onore, ed i beni.

Ho dimostrato già che secondo i nostri costumi il decreto d' assoluzione ristabilisce perfettamente l' accusato alla publica estimazione. Oltre di ciò ho suggerito un distintivo e delle distinzioni che contribuirebbero a procurargli la considerazione generale. Quanto ai beni dissi, che questa specie di risarcimento poteva prendersi primo sul comune per mezzo d' esenzioni dai dazj, e da imposizioni; secondo sull' aumento delle ammende della *folle appellazione* che porterebbe una doppia consolazione a quegl' infelici che la giustizia ha punito senza motivo, col punire il litigante che la tormenta; terzo sul prodotto delle lettere di grazia, d' abolizione di delitti, della commutazione delle pene; quarto sulla distribuzione di quegl' impieghi e di quelle grazie lucrative che sono alla disposizione del governo; quinto sopra gli affitti ed i livelli di varie porzioni del dominio; per sesto ancora su' profitti di quei monti di pietà tanto desiderati dal commercio e dalla Chiesa.

Tutti questi mezzi mi sembrano altret-

trettanto praticabili quanto poco dispendiosi. Soprattutto io preferirei quello delle ammende sulla *folle appellazione*, perchè non presenta veruna difficoltà, e che sola basterebbe alle nostre viste. Tocca alli Depositarj dell' autorità a scegliere. Il letterato non può se non comunicare le sue idee. All' omaggio che io fo delle mie proprie alla Patria, si uniscono i voti più fervidi, perchè si ammetta finalmente nella nostra legislazione la riforma che tutti i buoni cittadini sospirano di vedere.

Un nuovo Codice criminale spogliato di formule barbare della tirannia Feudale e di quelle della Commissione, chiaro, conciso, umano, e leale, degno in una parola del nostro nome di Franchi e della riputazione di dolcezza che abbiamo in Europa, sarebbe un' opera fatta per il Secolo in cui viviamo, e per il Monarca che ci governa. Le buone leggi sono più capaci di rendere immortale un Sovrano, di quello lo sieno le conquiste strepitose. Toglietene le istituzioni ed il codice; Giustiniano non farebbe che aumentare la moltitudine oscura dei Sovrani. Luigi IX. parimente avrebbe avuto un bel riportar vittoria a Taillebourg, ed a Damieta, che senza i suoi *stabilimenti* la storia non l' avrebbe collocato tra i gran Re.

ARTICOLO DECIMO

CONTENUTO

NELL' ISTRUZIONE DATA

PER FORMARE

IL CODICE DELLA RUSSIA.

ARTICOLO DECIMO

Contenuto nell' istruzione data per formare il Codice della Russia.

NON è nostra intenzione di entrare qui nel gran dettaglio dei delitti, e dividerli in differenti generi, nè determinar qual pena si debba infliggere a ciascuna sorta di delitto. Noi già gli abbiamo divisi in quattro classi. Se volessimo seguire altro metodo, la moltitudine e la diversità delle cose, delle circostanze, e de' tempi, ci condurrebbero in dettagli infiniti. Basterà però dare in primo luogo le più generali regole fondamentali, e indicare in secondo, quali sieno i delitti più pregiudicievoli.

PRIMA QUESTIONE.

Qual è l'origine delle pene, e qual è la base del diritto di punir gli uomini? Le leggi possono chiamarsi i mezzi che servono a riunir gli uomini in società, senza le quali niuna società può sussistere. Ma non bastava procurar agli uomini questi mezzi per garantire la loro sicurezza; bisognava dar loro qualche

che forza, e perciò si sono inflitte le pene a' violatori delle leggi. Ogni punizione che non è necessaria diviene ingiusta, poichè il garante della società perderebbe tutto il suo pregio. Da questi principj in primo luogo ne siegue, che veruno, fuorchè le leggi, ha diritto di stabilir pene al colpevole, e che al Legislatore appartiene unicamente il formar leggi per infligger pene, come quello che nella sua persona rappresenta lo Stato, e che ne ha in mano il potere.

Di là ne siegue ancora che i giudici e i tribunali essendo anch'essi membri di questo publico, non possono fondarsi sull' equità, nè servirsi del pretesto del publico bene, per infliggere ad un membro di questo publico delle pene, di cui la legge non fa menzione.

Ne segue in secondo luogo che il Principe, che rappresenta questa potenza e che protegge lo Stato che ha nelle sue mani, è il solo che possa stabilire una legge generale per le pene, alla quale tutti i membri componenti lo Stato sono tenuti a sottomettersi. Per ben dirigersi in ciò ripeteremo quanto abbiamo altrove detto, ma è necessario in conseguenza che vengano destinate altre persone per giudicare secondo il tenor delle leggi. In terzo luogo poi, se

se quella virtù che ha pietà dell' umanità, non avesse di già abolito i supplizj crudeli, vi sarebbero delle ragioni sufficienti per abolirli, perchè a nulla servono, e per l' ordinario sono ingiusti. I giudici che giudicano d' un delitto, non hanno diritto d' interpretar le leggi penali, perchè essi non sono legislatori. Voi dimanderete, chi le spiegherà? Vi risponderò, il Principe e non il giudice, mentre il dovere del giudice consiste unicamente nel cercar se un tale, ha effettivamente commesso un' azione contro la legge o no. Così ogni uomo che giudica sopra un delitto può contentarsi d' un sol sillogismo per raziocinio, la di cui prima proposizione rinchiuda la legge. La seconda proposizione fa un' applicazione della legge all' azione, per conoscere s' ella è conforme o contraria alla legge, e finalmente la conclusione con la quale l' accusato è assolto, o condannato. Allorchè il giudice o per illuminarsi, o per causa dell' oscurità della legge fa più di questo raziocinio in una causa criminale, tutto è incerto ed oscuro.

Non vi è cosa più pericolosa di ciò che si dice comunemente che *bisogna osservare lo spirito della legge, più tosto*

che

che le parole (a). Sarebbe ciò come il dire che bisogna romper l' argine che si oppone all' impettuoso corso dell' umane opinioni: È una verità incontrastabile (dovesse ancora parere strana ad alcuni, cioè a quelli che sono più scossi alla vista di qualche picciolo disordine, che non lo sono alla vista di più nocevoli conseguenze, benchè lontane e dipendenti da un falso principio adottato da una Nazione.) Tutti gli uomini hanno differenti maniere di figurarsi le cose, e ciascuno ha la sua propria. Il destino di un cittadino tratto da tribunale a tribunale, potrebbe così vedere la sua vita, e la sua libertà dipendere da un falso giudizio, o dal mal umore del giudice. Gli stessi delitti sarebbero puniti differentemente dai medesimi tribunali, secondo i differenti tempi, se giammai accadesse che si ammettesse questa arbitraria maniera di spiegar le leggi, e non si attenesse alla significazione precisa delle parole. Gli errori che risultano dall' attenersi ai termini della legge, non sono da paragonarsi coi di-

sor-

(a) Questa questione meriterebbe una lunga discussione. Essa è per altro secondo il parere del Marchese Beccaria. Ma io credo che ciascun partito abbia i suoi inconvenienti.

sordini che nascono da un altro metodo: Questi difetti passeggieri obbligano qualche volta il Legislatore a fare dei piccioli cambiamenti necessarj nelle espressioni della legge che sono suscettibili di doppio significato. Così si prevengono tutte le spiegazioni arbitrarie ed altre sottigliezze, che non servono che a cagionar la rovina di ciascun cittadino. Quando le leggi non sono esattamente determinate, quando non si devono intendere alla lettera, ed allorchè il dovere del giudice non consiste a ricercare, se un'azione è contraria, o conforme alla legge, se il principio fondamentale del giusto e dell'ingiusto, che deve servir di guida all'uomo illuminato ed all'ignorante per uniformarvi le proprie azioni, non accompagna le ricerche esatte del giudice che vuol sapere se fu fatta una cosa o no, allora la sorte d'un cittadino è esposta a molte disgrazie. Ma se le leggi sono così compite che si possa sempre usarle alla lettera, ognuno potrà allora esattamente calcolare, e vedere le conseguenze funeste d'una mala azione, lo che è molto utile. Ciò ancora assicura i cittadini nella vita e nelle sostanze, vantaggio che le società hanno avuto in vista e per oggetto quando si formarono, e senza il quale si frangerebbe il nodo che

le

le unisce. Se il diritto di spiegar le leggi è un male, non è mal minore se le leggi sono imbrogliate a segno di aver bisogno di spiegazione; ed è ancora peggiore se sono scritte in una lingua che il popolo non intende, o con ignote espressioni. Le leggi devono essere scritte in lingua volgare, ed il codice che tutte le unisce, dev' essere un libro di mezzana grandezza che comprar si possa a buon prezzo, come un Catechismo. Se il cittadino all' opposto non è capace di conoscere da sè stesso le funeste conseguenze, che derivar possono dalle azioni cattive riguardo alla sua persona o alla sua libertà, egli diviene in qualche modo schiavo d' un certo numero di persone, che proteggono le leggi, e che le spiegano come meglio lor sembra. Più che sarà il numero delle persone che leggeranno ed intenderanno le leggi, minor sarà quello degli uomini che le violano. Perciò bisogna ordinar nelle scuole d' impiegar per apprender a legger a' fanciulli, ora i libri di religione, ed or quelli della legge.

Seconda Questione.

Quali sono i mezzi migliori da usare per assicurarsi della persona d' un cittadino, o per iscuoprire un delitto, o per convincerne alcuno?

Per-

Permettere che un tribunale ch'è obbligato a giudicare secondo la legge, e che ha il potere d'arrestar un cittadino, lo fermi, e gli tolga la libertà sotto leggeri pretesti intanto, che lascia libero un altro cittadino, contro il quale vi sono indizii più chiari, questo è peccare contro la sicurezza personale de' cittadini. Mettere alcun in arresto, è una punizione differente da tutte le altre, poichè ella necessariamente precede ogni sorte di giudizio, ma tal pena non deve infliggersi ad alcuno, quando non sia verisimilmente colpevole di qualche cosa (*a*). Bisogna in conseguenza che le leggi facciano chiaramente conoscere gl' indizj del delitto, che sono sufficienti per far arrestare colui, su cui cadono, e che è accusato, e parimente il metodo che deesi seguire nelle interrogazioni, essendo esse una specie di pena.

Per esempio la voce del popolo che generalmente l'accusa, la sua fuga, una confessione che può aver fatto avanti, la testimonianza di un complice, le minac-

(a) Quanto è vago un tal principio, e quanto la sicurezza de' cittadini può esser in pericolo, se si lascia al giudice l'apprezzare il grado di verisimiglianza necessario per far arrestare!

naccie o le animosità che regnano tra l' accusante e l' accusato, l' azione stessa ed altri simili indizj; tutto ciò può ragionevolmente persuadere un giudice per arrestare un cittadino (a). Ma bisogna determinar queste prove nella legge, e non lasciarle alla volontà arbitraria dei giudici, le di cui decisioni ripugnano alla volontà de' cittadini, quando non sono figlie d' una regola del codice generale delle leggi qualunque sia la natura della cosa. Allorchè non si temerà tanto la prigione, vale a dire allorchè la commiserazione e l' umanità avranno penetrato sin nelle carceri e nel cuore degli ufficiali della giustizia, allora le leggi si contenteranno degl' indizj sopraespressi per arrestare qualcheduno. E' differente l' arrestare alcuno ed il chiuderlo in carcere. Mettere in arresto alcuno non vuol dir altro, se non che assicurarsi della persona d' un cittadino accusato, sino che siasi certo ch' ei sia reo di quello, di cui viene accusato, o ch' è innocente. Perciò devesi poco tempo così tenerlo, ed intanto trattarlo colla possibile bontà. Non bisogna impie-

(b) Con simili indizj si arresteranno spesso gli stessi innocenti, ma almeno si adoperi con li medesimi umanità e commiserazione, come si è detto di sopra.

piegarvi altro tempo, che quanto basta per metter la cosa in istato d'essere presentata ai giudici. Tutto il rigore che si deve avere non deve aver per oggetto che impedir all' accusato di fuggire; e di schiarire le precise circostanze del delitto. Bisogna che l'affare sia deciso il più presto sia possibile. Non bisogna che questo arresto sia una macchia all' onore d'alcuno, se venisse dichiarato innocente. Non vediamo noi tra' Romani, cittadini che d'avanti i tribunali sono stati accusati dei più gran delitti, e che sono stati poi innalzati alle più alte dignità quando fu riconosciuta la loro innocenza? La prigione è una conseguenza della sentenza del giudice, ed è una specie di castigo. Non deve però lo stesso luogo servire per assicurarsi d'un uomo accusato con qualche verisimiglianza di colpa, con un altr' uomo che fosse convinto, o contra il quale si abbia pronunziata sentenza. Il primo è solamente in arresto, e gli altri sono in prigione. Per questi la prigione è una parte della pena, per quello è la sola pena. Non deve considerarsi un castigo l'arresto, ma solo un mezzo di assicurarsi della persona dell' accusato, e garantirlo assieme della libertà al caso che fosse ritrovato innocente. Niuno è disonorato nel militare

per essere stato messo in arresto. Conviene che i cittadini riguardino nel modo medesimo gli arresti civili (*a*).

In caso che l'accusato si trovi reo, si cangia l'arresto in prigione; in conseguenza vi dovrebbero essere però tre luoghi differenti. Ciò che son per dire, servirà di piano generale per procedere ad assicurarsi della realtà d'un delitto commesso. Quando le prove d'un'azione sono talmente dipendenti l'una dall'altra, che gl'indizj del delitto e la loro verità non possono essere stabiliti che l'uno dall'altro, e come la verità di più prove dipende dalla verità d'una sola, allora la verisimiglianza d'un'azione non è nè accresciuta nè diminuita per la moltitudine delle prove; poichè tutto allora dipende da una sola prova, e se quest'unica prova non è concludente, tutte le altre non hanno valore. Ma se le prove non sono dipendenti l'una dall'altra e che la verità di ciascheduna non dipenda che da se medesima, allora la verisimiglianza dell'azione aumenta in proporzione della quan-

(a) Questa distinzione d'arresto e di prigione è buonissima. Sarebbe desiderabile ch'ella fosse seguita in tutti i paesi, ed in tutti i tribunali.

quantità degl' indizj, e così se si trovasse anche una di queste prove non ben fondata, ella non diminuisce perciò la forza delle altre. Si troverà forse strano che mi serva del termine di verisimiglianza parlando di delitti, perchè non si deve dubitare della loro realtà per punire; ma bisogna riflettere che una certezza morale non è che una verisimiglianza che si chiama certezza, e ogni uomo ragionevole è sforzato di riconoscerla per tale. Si possono distinguere due generi di prove di delitti, cioè prove complete, ed incomplete. Intendo complete quelle che tolgono ogni mezzo di provar l' innocenza dell' accusato, incomplete quelle che non tolgono questa possibilità. Una sola prova completa basta alla giustizia per punire un reo. Per ciò che riguarda le prove incomplete, bisogna averne molte per farne una prova completa; cioè bisogna che tutte queste prove unite facciano vedere ch' è impossibile allegar cosa alcuna in difesa dell' accusato, quantunque ciascuna prova presa a parte non possa dimostrare la cosa stessa; a che bisogna aggiungere che una prova incompleta ed alla quale il reo non ha che rispondere per sua discolpa, quantunque la sua innocenza dovesse somministrare i mezzi, diviene in questo caso prova

completa (*a*). Quando le leggi sono chiare e ben determinate tutto l'ufficio del giudice consiste a metter in chiaro l'azione. Bisogna usare molta diligenza ed aver molta abilità per ricercare le prove d'un delitto, e molta esattezza e chiarezza per venirne alla conclusione. Quando più non si tratta che di pronunziare una sentenza definitiva, basta avere un buon genio che non si prenda a ragionar sinistramente, ciò che è una guida infinitamente più sicura che tutto il sapere d'un giudice avvezzo a ritrovar per tutto dei rei. Per la stessa ragione la legge che vuole che i colpevoli siano giudicati dai loro eguali, è utile al paese dove è usata, poichè quando si tratta del destino d'un cittadino, ogni considerazione, ogni distinzione di stato, di ricchezza e di fortuna devono totalmente cessare. Queste distinzioni non devono mai essere considerate da un giudice relativamente all'accusato. Se il delitto è a pregiudizio d'un terzo, bisogna che la metà de' giudici sieno presi dalla classe dell'accusato, e l'altra me-

(a) Queste massime sono bellissime in teoria, ma imbarazzanti in pratica. Oltre tutto ciò che disse l'autor della Teoria delle leggi criminali, vi sono ancora molti dubbj da sciogliere sull'articolo delle prove.

metà da quella dell' offeso. E' giusto parimente che l'accusato possa eccettuar qualche giudice che sospettasse favorir l' accusante. Qualora l'accusato gode di questo diritto, si può considerare che il reo abbia pronunziato da sè medesimo la sua sentenza. Bisogna pubblicare le sentenze de' giudici e farle sapere al popolo, come pure le prove dei delitti, affinchè ogni cittadino possa dire che vive sotto la protezione delle leggi. Ciò incoraggisce tutti i cittadini, ed è utile ad un Sovrano che attende al suo vero interesse e che lo conosce. E' importantissimo in tutte le leggi determinare esattamente le prime regole fondamentali, da cui dipendono l' autenticità de' testimonj e la forza delle prove di ciascun delitto. Ogni uomo di sano intendimento, cioè le di cui idee corrono con un certo ordine, e le di cui sensazioni sono le stesse di quelle d' un altr' uomo suo simile, quello può servire di testimonio, ed il grado di fede che prestar si deve a ciò che dice, si misura sulle ragioni che può avere di dire la verità, o di non dirla. Si deve prestar fede a ciò che dicono i testimonj, quando non hanno ragioni di dir il falso.

Molti riguardano come un effetto dell' abuso che si fa delle parole (abuso che s' insinua ordinariamente nel corso ordi-

nario della vita, e che già mise profonde radici) l' opinione d' alcuni Legislatori, che credono doversi rigettare la testimonianza d' un uomo, ch' è stato condannato una volta con sentenza giudiciaria. Un tal uomo, dicono i Giurisconsulti, deve riguardarsi morto civilmente, e chi è morto non può agire in verun modo. Se la testimonianza d' un reo che fu condannato non porta alcun impedimento nel corso ordinario della giustizia, perchè non si accorderà ad un infelice vicino a provar un orribil destino (benchè la sentenza fosse pronunziata contro di lui) un breve spazio di tempo per ajutarlo a trovar la verità, e per giustificarsi come gli altri condannati, dando nuove prove che cangiano la natura della cosa? E' necessario che nell' amministrazione della giustizia vi si osservi certa forma di procedura, ma le leggi non deggiono ordinare che si abbia a star ad esse talmente attaccati ch' esse possano nuocere all' innocente, altrimenti sarebbero pregiudicievoli. Si può ammettere per testimonio chiunque non è interessato (a) nè ha ragioni per dir il falso, e la fede che si deve avere per un

(a) L' interesse d' un testimonio è il vero mezzo di apprezzar il valore della sua deposizione, come rapporto all' accusato, è il vero mezzo per iscoprir s' egli è reo.

un tal testimonio è più o meno grande, secondo ch' egli è amico o inimico dell' accusato, o che vi sieno tra essi o legami o animosità. Il detto d' un solo non è sufficiente, perchè se un accusato nega ciò che il testimonio sostiene, non si può avere una certezza sul fatto, poichè e l' uno e l' altro hanno un reciproco diritto d' esser creduti. Può ben piuttosto questa parità far pendere la bilancia dalla parte dell' accusato. La testimonianza d' un uomo è altrettanto men degna di fede, quanto più enorme sia il delitto e le circostanze più difficili a credersi. Questo principio soprattutto deve servire, allorchè qualcuno è accusato di sortilegio, o di qualche crudeltà commessa senza causa. Quello che per ostinazione o per capriccio non vuol rispondere alle questioni della giustizia merita d' essere punito, ma bisogna determinar la pena con la legge (*a*). Ella dev' essere severa, affine che i colpevoli servano d' esempio al popolo. Ma questa pena diviene inutile, quando è fuor di dubbio che l' accusato è effettivamente reo

(a) Perchè punir quelli che guardano il silenzio, allorchè la legge naturale lo consiglia? Il fine di quest' articolo è in contraddizione col principio.

reo del delitto che gli viene imputato. Quando vi sono altre invisibili prove per convincerlo, poco importa la sua confessione. E' già noto, e l'esperienza ce lo fa giornalmente vedere, che per l'ordinario nelle materie criminali i rei non confessano facilmente i loro delitti.

Terza Questione.

Non offende la giustizia il metter un uomo alla tortura? E questo è poi un mezzo proprio per arrivare all' oggetto cui tende la legge?

Questa severità si è introdotta in molti stati d'applicar un uomo alla tortura accusato di qualche delitto, nel tempo che si forma il suo processo.

Si pretende con questo di avere la sua confessione: di venir in chiaro delle contraddizioni, in cui si è involto ne' suoi esami, e di costringerlo a scoprire i suoi complici o altri delitti ch' egli avesse commesso e delli quali non è accusato. Un uomo non deve giudicarsi colpevole prima della sua sentenza, e le leggi non possono privarlo della prelezione, sintanto che non sia provato che egli le abbia violate. Qual è dunque il diritto che può avere un uomo di punire un cittadino, allorchè dubita ancora s' egli è colpevole o innocente? Non vi vuol gran

gràn fatica nè riflessione per decidere questa questione. O il delitto è certo, o no. Se certo, non si devono infliggere altre pene al reo che quelle che indicano le leggi per il suo delitto, in conseguenza la tortura è inutile. Ma se il delitto è incerto, non bisogna dunque la tortura, essendo ingiusto di far soffrire un innocente, poichè, secondo tutte le leggi, l' uomo il di cui delitto non è provato è innocente. E' dell' ultima importanza che alcun delitto provato non resti impunito. Un accusato non è abbastanza padrone di sè medesimo quando è sotto alla tortura per dire la verità. A chi deve prestarsi maggior fede? Ad un uomo che per una febbre ardente è fuori di sè stesso, o ad un uomo ch'è nel suo buon senso ed in salute? Il sentimento del dolore può crescere ad un punto quando s'impossessa dell' anima e che le tolga l' uso delle sue facoltà; in quel momento altro non gli resta che lo scegliere il cammino più breve per togliersi al dolore. Grida allora un innocente ch' egli è reo, per liberarsi solamente dalli tormenti. Questo mezzo che dovrebbe far distinguere l' innocente dal reo, fa che non vi sia tra loro veruna differenza.

I giudici sono all' oscuro come erano prima della tortura, ed ignorano che l' uo-

uomo ch'è dinanzi a loro sia reo o innocente. In conseguenza la tortura è un mezzo sicuro per condannare un innocente di complessione delicata, ed assolvere un reo che appoggia la sua impunità nella costanza della sua forza. Si adopera la tortura anco per rischiarare, come si è detto, le contraddizioni nelle quali l'accusato è caduto nel suo esame, come se il timor del castigo, l'incertezza e il turbamento dello spirito, e la stessa ignoranza del fatto, non potessero essere la causa delle contraddizioni tanto dell'innocente timido, che d'un reo che cerca nascondere il suo delitto. Si consideri, che uomini tranquilli e sensati sono esposti a cadere in contraddizioni. Con quanta maggior ragione ciò non succederà allorchè l'anima agitata dalle più grandi inquietudini è occupata di ciò che deve fare per sottrarsi al pericolo che la minaccia? Il metter alcuno alla tortura per fargli confessare se ha commesso altri delitti che quello di cui è convinto, è il mezzo di lasciar impuniti tutti i delitti, perchè il giudice cerca sempre scoprirne di nuovi. Quest' uso è fondato su questo raziocinio: tu sei colpevole d'un delitto, per conseguenza puoi averne commesso cent' altri. Sarai dunque posto alla tortura secondo la legge, non perchè sei riconosciuto reo

so-

solamente, ma perchè lo puoi essere molto più. Si mette anco alla tortura un accusato per isforzarlo ad iscoprire i suoi complici; ma, come abbiamo provato che la tortura non è un mezzo per iscoprire la verità, così è evidente che non può far miglior effetto per iscoprire i complici. Quello che condotto dalla violenza può accusar sè stesso, non avrà scrupoli d'accusar altri. Dall'altra parte, è forse giusto di tormentar un uomo per saper i delitti altrui? Non possono scoprirsi i complici interrogando i testimonj che si sono presentati contro il reo? Non possono farsi servir a ciò le prove allegate contro di lui esaminandole a fondo ed esaminando il modo con cui l'azione fu commessa? Finalmente i mezzi che servirono per convincere l'accusato di aver commesso il delitto, non possono servire per iscoprire i complici (*a*)?

QUAR-

(a) In Francia ove da poco tempo fu soppressa la tortura, si è però riservata per far palesar ad un reo i suoi complici. Le ragioni qui allegate dovrebbero per altro farla intieramente abolire.

Quarta Questione.

Vi dev' essere un rapporto tra le pene e i delitti, e come si può esattamente determinarlo.

Vi dev' essere un tempo determinato dalle leggi, nel quale allorchè si tratta d' un gran delitto, si debbano unir le prove, e tuttociò ch' è necessario per formar il processo. Con ciò s' impedisce che non sia differita la pena ai rei che la meritarono coll' immaginare qualche mutazione e non rendano la procedura difficile col cercar d' imbrogliarla. Quando si sono unite tutte le prove, nè vi sia più luogo di dubitare della realtà del delitto, bisogna dar il tempo e i mezzi necessarj all' accusato per difendersi. Bisogna però che questo tempo sia breve affine di non ritardar il castigo, lo che è un mezzo potente per allontanare gli uomini dalle colpe. Non bisogna che il castigo sembri un atto di violenza ad una o più persone che si uniscono contro il cittadino. Saranno prevenute queste apparenze eseguendo la sentenza prontamente ed in pubblico s' ella è necessaria per il ben pubblico, e moderata per quanto le circostanze lo permettano, e sopra tutto s' ella è esattamente dettata

tata dalle leggi, secondo la natura del delitto. Quantunque le leggi non possano punire una semplice intenzione, nonostante è certo che una azione è un principio, un incamminamento al delitto, e che da quella manifestamente si conosce la volontà di quello che voleva eseguire il delitto. Questa merita una pena; non però così grave come se l' azione fosse realmente consumata. Le punizioni sono necessarie in questo caso, perchè va bene prevenire anco i piccioli principj del delitto. Ma come può succedere che vi sia un intervallo di tempo tra questi principj e l' esecuzione del delitto, si devono riservar le pene più rigorose per quelli che lo eseguiscono affine di spaventare colui che meditasse qualche sceleraggine, ed impedirlo d' eseguirla. Bisognerà innoltre infligger una pena minore ai complici che non hanno immediatamente parte all'azione, di quella ch' è riservata a quelli che l' hanno commessa. Allorchè più persone si accordano per correre insieme i medesimi pericoli, si sforzano di fare in modo che ciascun n' abbia egual parte, e ciò tanto più, quanto è maggiore il pericolo. Le leggi che infliggono pene più severe a quelli che commettono l' azione, che agli altri complici, impediscono che il pericolo non sia tra loro egualmente diviso,

viso, e ne segue da ciò che non si trova con tanta facilità quello ch' eseguir voglia il delitto che si è risoluto di commettere, perchè il pericolo ch' egli corre è più grande, e maggiore per conseguenza è il castigo a cui si espone in confronto di quello dei suoi complici, che hanno ad aspettare una punizione men severa. Vi è solamente un caso ch' eccettua questa regola generale, cioè allorchè quello ch' eseguisce il delitto, riceve una particolar mercede da' suoi complici. In questo caso tutti meritano lo stesso castigo, perchè la differenza del pericolo è compensata dalla differenza del profitto. Quello a cui ciò sembrasse troppo severo, consideri ch' è necessario, che le leggi tolgano possibilmente a' complici i mezzi di collegarsi. Vi sono alcuni governi ove si fa grazia a qualche reo che ha commesso un gran delitto, e che scopre i suoi complici. Questo mezzo è utile, ma ha i suoi inconvenienti, quando si esercita in certi casi. Una legge generale e che abbia luogo in certi casi, per la quale un complice che scopre un delitto è assolto, è preferibile alle promesse particolari che non hanno luogo che in certi casi. Col mezzo di una tal legge, sarebbe prevenuta forse l'esecuzione di quei delitti che richiedono l' unione di più scelerati,

e

e sarebbero tutti in un reciproco timore d'essere scoperti l'uno dall'altro. Ma una tale promessa dev' essere sacra, e prendere immancabilmente sotto la sua protezione tutti quelli che ricorrono a questa legge.

Quinta Questione.

Qual' è la misura della grandezza dei delitti.

Le pene non hanno per oggetto di tormentare le creature sensibili. Esse devono servire ad impedire un malfattore di nuocere più alla società, e frenar gli altri perchè non commettano simili azioni. E' dunque necessario infliggere pene che abbiano rapporto col delitto, che facciano sul cuor dell' uomo un'impressione viva e permanente, e che nello stesso tempo esercitino men crudeltà sul corpo del reo. Chi è che non inorridisca leggendo nell' istoria tutti quei barbari supplizj che a nulla servirono, immaginati ed usati da uomini a cui si dava il nome di saggi, senza che le loro coscienze abbiano loro fatto il minimo rimprovero? Qual è quel cuore insensibile ed a cui penetrar non possa il dolore vedendo migliaja d'infelici che soffrirono tali martirj, che vi sono tuttora esposti,

sti, e che vengono sovente condannati per delitti che sono difficili e forse impossibili a commettersi, e che il più delle volte sono immaginati dall' ignoranza e dalla superstizione? Chi può veder a sangue freddo uomini far in pezzi altri uomini che pur sono loro fratelli? I Paesi, i tempi ne' quali i castighi più crudeli sono stati usati, sono quelli, ne' quali regnavano i vizj i più inumani.

Affinchè un castigo produca l'effetto che si desidera, basterà che il male ch' esso cagiona al colpevole sorpassi il bene o il profitto ch' egli si era lusingato di ritrarre dalla mal'azione. Per determinare più esattamente di quanto il male sorpassi il bene, bisogna mettere in calcolo la certezza del castigo e la perdita de' vantaggi contemplati per frutto del delitto commesso (*a*). Ogni severità che passa questa misura è inutile, e deve per conseguenza riguardarsi come una tirannia. Le leggi sono state troppo rigorose, e sono state cangiate, o n'è seguito che i delitti sono rimasti impuniti. La grandezza de' castighi dev' essere proporzionata allo stato presente, ed alle circostanze nelle quali il popolo si ritrova.

(a) Questa massima è bellissima, ma bisogna confessare che questo calcolo in pratica è sempre difficile.

va. La sensibilità de' cittadini aumenta a proporzione che l' intelletto delle genti che uscirono in società s' illumina, e per tutto, dove aumenta la sensibilità, bisogna diminuir il rigore delle pene (*a*).

Sesta Questione.

La pena di morte è utile e necessaria alla società per mantenersi l' ordine e la sicurezza?

L' esperienza ci mostra che verun popolo è divenuto migliore colle pene capitali: se io provo però che nello stato ordinario della società la morte d' un cittadino non è nè utile nè necessaria, confuterò l' inumano sentimento di quelli che sono di contrario parere. Dico nello stato ordinario di società civile, poichè la morte d' un cittadino non può divenir necessaria che in un sol caso, cioè allorchè un prigioniero potrebbe aver mezzi e forza per cagionar nuovi disordini facendo sollevar il popolo; ma que-

(a) Non s' avrebbe dovuto da per tutto seguire questa ragionevole proporzione? Per tutto l' intelletto e la sensibilità sono cresciuti, e per tutto si sono lasciati sussistere i supplizj barbari de' secoli d' ignoranza, nè si sono aboliti che nel solo paese ove questa sensibilità e quest' intelletto non si erano accresciuti.

questo caso non può aver luogo, che quando il popolo è sul punto di perdere la sua libertà, o che travagli a ricuperar quella che avesse perduta, e parimente in un tempo d' anarchia, allorchè i più gran disordini tengono il luogo delle leggi. Dirò anche al contrario, che mai sarà necessario punir di morte un cittadino, dove le leggi regnano tranquillamente sotto un governo, la di cui durata è l' oggetto de' voti di tutto il popolo, in un Impero ch' è potentemente difeso contro i nemici di fuori, e che nell' interno è sostenuto dalla propria sua forza, e dall' opinion dominante de' cittadini, e così in un regno la di cui forza tutta è nelle mani d' un monarca o d' un governo. Il regno di vent' anni dell' Imperatrice Petrowna, diede a' padri de' popoli un bell' esempio d' imitare ch' è infinitamente più nobile delle più luminose conquiste.

Non è il vigor de' castighi, nè la distruzion del corpo umano che fa particolar impressione nel cuor degli uomini. Maggior effetto fa un castigo di maggior durata. La morte d' un malfattore non ha tanta forza per impedir i delitti, quanta ne ha l' esempio d' un uomo che si ha sempre sotto gli occhi, cui si toglie la libertà, e ch' è obbligato d' impiegare il resto della sua vita al

la-

lavoro per riparare la perdita che ha cagionato alla società.

Lo spavento che risulta dall'immagine della morte può esser forte, pure nol sarà in ragione dell'obblio, che ci è naturale, e nel quale noi seppelliamo i nostri simili. E' principio generale che l'impressioni violenti dello spirito possano toccar il cuore ed inquietarlo, ma l'effetto che fanno sulla memoria non è di lunga durata. Perchè la punizione sia giusta, non bisogna mai renderla più severa di quello che basta per allontanar gli uomini dalla colpa. Così ardítamente che non vi è alcuno che dopo aver riflettuto un poco su questo soggetto, possa eguagliare i vantaggi che risultano dal delitto, e che si possono sperare con la perdita totale della libertà che non finisce che con la vita, per indi trovarne un giusto compenso (*a*).

SET-

(a) Non v'è Impero cui ciò meglio convenga quanto la Francia, e non v'è luogo ove si puniscano più frequentemente e più crudelmente di morte che i cittadini Francesi! Venite alla scuola dell' Imperatrice del Nord, e profittate dell'esempio di Elisabetta Petrowna.

Settima Questione.

Quali sono i castighi che si devono infliggere ai differenti delitti.

Quelli che turbano apertamente il pubblico riposo, quelli che s' oppongono alle leggi, quelli che distruggono i mezzi che servirono a riunir gli uomini in società e che servono a difenderli l' uno dall' altro, tutti devono essere banditi dalla società e risguardati come membri recisi. Ogni castigo che segua un uomo d' infamia, indica che tutto il mondo debba avere cattiva opinione di lui. Un cittadino perde in questo modo tutta la considerazione e la fede che a lui si aveva. Egli è escluso dalla fratellanza che riunisce tutti i membri dell' Impero. Le leggi però non devono stabilire altre note d' infamia, che quelle che secondo il costume di tutte le nazioni sono sempre per tali riguardate; poichè se le leggi dichiarano un' azione infame mentre la morale la dichiara indifferente, ne risulta quindi il disordine che azioni che sono risguardate come disoneste perchè sono contrarie al ben pubblico, cessano in poco tempo d' essere risguardate come tali. Non infliggete pene corporali, che cagionano dolore a co-

coloro che sono presi da uno spirito d' entusiasmo, e che si credono ispirati. Questa pazzia che ha l' origine nell' orgoglio e nella vanità riceve dallo stesso dolore una specie di gloria che la sostiene. Se ne trovano degli esempj nelle Cancellerie segrete, dove si sono veduti uomini che si sono fatti conoscere per tali unicamente per essere puniti. I soli castighi che a questi tali si devono infliggere, quando vogliono farsi credere o santi o ispirati, sono la vergogna ed il disprezzo. Questo è il solo mezzo di abbassare e mortificar la loro vanità. Qualora si oppongano forze dello stesso genere le une alle altre, le sagge leggi faranno ben tosto svanire quell' ammirazione che una falsa dottrina produce negli spiriti deboli: non bisogna infliggere pene diffamanti a molti in una volta. Bisogna che la punizione sia sempre pronta, proporzionata al delitto e nota al popolo. Quanto minor tempo passa tra un delitto commesso, e la pena allo stesso dovuta, tanto più la punizione sarà giusta ed utile. Più giusta, perchè risparmia al reo il tormento che prova quando è nella lunga e penosa incertezza del suo destino. Più utile perchè il popolo a cui si dà quest' esempio non ha tempo di sostituir la pietà all' orror del misfatto. Convien dunque con la possi-

bile celerità finire le procedure criminali. Quanto minor tempo passa dal delitto alla pena, più si considererà il delitto come cagione della pena, e la pena com' effetto del delitto. Convien che il gastigo sia considerato come certo ed inevitabile. Il mezzo più sicuro per allontanar dalla colpa, non consiste solamente nell' infliggere pene severe, ma piuttosto nella sicurezza, che chi ha violato la legge sarà infallibilmente punito. Un dolce castigo, ma inevitabile, fa ben più forte impressione nel cuor degli uomini, che il timore d' un supplizio crudele che si spera d' evitare. Così quanto più le pene sono dolci e moderate, è meno necessario raddolcirle per grazia. Allora le leggi sono veramente tali, quali le ricerca lo spirito di misericordia. Convien generalmente che non vi sia alcun luogo (*a*) nell' Impero o nel Regno che non sia sommesso alle leggi. Tutti gli sforzi devono tendere a sradicare i delitti, e soprattutto quelli che sono più nocevoli alla società, e però per distoglierne gli uomini, bisogna servirsi dei mez-

(a) Bisognava aggiunger *nè alcun uomo*. Trovo per tutto questa omissione. Si direbbe che i Grandi hanno influito in questa istruzione se non si sapesse ch' essa sorte dalle stesse mani dell' Imperatrice.

mezzi i più potenti secondo che, lo richiede ciascun genere di delitto, essendo questi più e meno contrarj al ben pubblico, e a proporzione che uomini mal intenzionati o facili a ridursi, sono più o meno portati a commetterli. Convien dunque che vi sia sempre un rapporto tra la pena e il delitto. Se si puniscono nel modo medesimo due delitti che pregiudicano differentemente alla società, questa egual pena in questi due casi produce una contraddizione singolare, a cui sin qui si fece poca attenzione, quantunque ella abbia luogo sovente, cioè che le leggi puniscono dei delitti ch' esse stesse cagionano. Se s' infligge ugual pena ad un uomo per aver ucciso un animale, o per aver ucciso un uomo, o per aver contraffatto qualche scritto importante, succederà in poco tempo che gli uomini non faranno più differenza fra questi delitti (a). Se si suppone la cognizione dei bisogni e de' vantaggi che abbiano impegnati gli uomini ad unirsi ed a formare una società, si potrà da qui cominciando metter in linea tutti i delitti dal più grande al più picciolo, cosicchè sarà il primo quello che rom-

(a) Tutti questi principj sono veri e sono la critica di quasi tutte le nazioni che li violano.

rompe tutti i legami che formano la società, e che la minaccia dell' intiera distruzione, e l' ultimo dei delitti sarà quello d' aver leggermente offeso un particolare. Tra questi due esami saranno tutte le azioni contrarie al ben pubblico e che in generale si chiamano colpevoli, andando per gradazione dalla prima sino all' ultima (*a*). Basterà il riflettere in quest' ordine i quattro generi de' delitti che noi abbiamo descritti all' articolo settimo, facendo conoscere il grado di sceleraggine che vi è in ciascuna azione, mettendole in ordine ciascuna nella sua classe. Noi abbiamo messi a parte quei delitti che interessano immediatamente il ben pubblico, che minacciano la società d' un' imminente rovina, e che tendono alla perdita di chi n' è il capo. Questi sono i più considerabili, poichè espongono tutta la società a' più grandi pericoli, questi sono quelli che si nominano delitti di lesa maestà.

Il genere dei delitti che seguitano questi, sono le azioni contrarie alla sicurezza de' particolari, e si rende indispensabile il punirli nella maniera più ri-

(a) Tale è la regola di cui si è servito nella classificazione dei delitti il celebre Sig. di T. P. Brissot de Varville nella sua opera della Teoria delle leggi criminali.

rigorosa, poichè ogn' ingiusta intrapresa contro la vita o la libertà d' un cittadino, è un' azione che dev' essere messa nel numero dei delitti più gravi. Non si considerano solamente in questo genere de' delitti gli omicidj che sono commessi dal basso popolo, ma ogn' atto violento simile a questo, commesso da qualunque rango o qualità di persone. Il latrocinio accompagnato o no da qualche violenza, è contrario alla pubblica sicurezza. L' atto che offende l' onore di qualche particolare, è ancora più o meno opposto, a misura che toglie con ciò al cittadino il grado di stima ch' è in diritto di esigere dagli altri. E' inutile di qui ripetere ciò che molti dicono, e che altri hanno già pubblicato sul duello, cioè che il miglior modo per prevenire questo delitto consiste nel punire quello che attacca, cioè quello che assegna il luogo, o che è la cagione del duello, e di dichiarar innocente quello che non ne diede occasione, e fu forzato a difendere il suo onore (*a*). Il contrab-

(a) Ecco in fatti il principio che seguir si dovrebbe nel giudicare i duelli, se la pubblica opinione non scomponesse i disegni del legislatore. Viene asserito che sollecitato il Re di Prussia da due Offiziali perchè accordasse loro il permesso di battersi, li compiacque

trabbando in pregiudizio delle dogane è un effettivo latrocinio allo Stato. La legge stessa è la cagione di questa fraude, poichè più considerabile ch'è l'imposta sulle mercanzie, più grandi sono i profitti che si sperano dal contrabbando, e più grande per conseguenza la tentazione. Questa aumenta ancor più per la facilità che trovasi ad eseguirla, sia perchè le frontiere dello Stato sieno troppo estese per potersi garantire col numero delle dogane, sia che le merci o proibite o aggravate d'imposta, sieno facili a nascondersi per il poco loro volume.

La confiscazione delle merci proibite e delle altre introdotte nel medesimo tempo è giustissima. Questo delitto merita i più severi castighi, ma che siano conformi alla natura del delitto. La prigione destinata a' contrabbandieri non deve però esser la stessa che rinchiude gli omicidi o gli assassini. La pena più naturale che si debba infliggere a quelli che se ne sono resi rei, è, per quanto sem-

---

que fissando anco il luogo e l'ora. Essi si resero prontamente, ma trovarono un ministro ch'era colà con ordine di far appiccare quello che sopravvivesse. Ognuno può indovinare se sia stato o no eseguito il duello.

sembra, condannarli a' pubblici lavori proporzionati però al valore di quanto volevano far perdere alla dogana.

E' necessario far qui menzione de' fallimenti, cioè di quegli uomini che a cagione de' loro debiti lasciano il commercio. La necessità di conservare e far regnare la buona fede ne' contratti e la sicurezza del commercio, esigono ch' ogni Legislatore dia il modo a' creditori di poter far loro ottenere il pagamento delle loro giuste pretese. Bisogna però distinguer i falliti fraudolenti da quelli che possono esser galantuomini, e che per un seguito di disgrazie senza loro colpa falliscono. Non conviene procedere con lo stesso rigore contro questi ultimi, quando possano provar chiaramente che i loro proprj debitori abbiano loro mancato di fede, che soffrirono delle perdite, che sono stati privati delle loro sostanze, d' accidenti superiori all' umana prudenza. Perchè metter in prigione un tal uomo? Privarlo della sua libertà ch' è il solo bene che ancor gli resta? Perchè dev' egli subire un castigo destinato ad un reo, ed esser forzato a piangere e pentirsi della sua buona fede? Si riguardi il suo debito come non pagato, sino che i creditori siano intieramente soddisfatti, e che non se gli permetta d'allontanarsi senza il consenso o par-

te-

tecipazione de' suoi creditori. Si obblighi a far uso de' suoi talenti ed impiegarsi per essere un giorno in istato di soddisfarli. Ma non si possono trovare principj certi per sostenere una legge che priverebbe un tal uomo della libertà, senza che i creditori ne abbiano il minimo vantaggio. Si potrebbero prevenire la maggior parte de' fallimenti fraudolenti collo stabilire delle sagge leggi di commercio ed indicare come un negoziante deve condursi in certe circostanze, nelle quali il più onesto uomo ed il più applicato può incontrarsi, a fine di mettersi al coperto della disgrazia dalla quale fosse minacciato. Per esempio se si tenesse un registro esatto di tutti i contratti de' negozianti, e che fosse permesso a tutti i cittadini di vederli per regolarsi. Se i negozianti si unissero per istabilire un banco ben inteso, da cui ritrar si potessero delle somme per ajutare a risorgere i negozianti infelici, ma che sono attivi e laboriosi. Tali stabilimenti sarebbero utilissimi non soggetti ad inconvenienti nell' eseguirli.

Or-

OTTAVA QUESTIONE.

Quali sono i mezzi più efficaci per prevenire i delitti?

E' incomparabilmente meglio prevenire i delitti che punirli. Il disegno e l' oggetto d' ogni buon Legislatore dev' essere di prevenire i delitti, e ciò non consiste che nella scienza di condurre gli uomini al più alto grado di felicità, e se non è possibile di sradicar tutti i mali, non tollerar che quelli almeno che sieno li meno nocevoli. Se si proibiscono molte azioni che si riguardano in morale come indifferenti, non si tolgono però i delitti che ne possono risultare. Al contrario si dà luogo ad altri. Volete prevenire i delitti? procurate che le scienze si diffondano sempre più fra gli uomini, e che l' intelletto s' illumini. Si può dire che un buon codice non sia altra cosa che il mezzo di frenare un genio malfattore ed impedirlo a danneggiare i suoi simili. Si può ancora impedire che non succeda il male, ricompensando la virtù. Finalmente il più sicuro ma il più difficile mezzo di render gli uomini migliori, è l' introdurre una miglior educazione ne' fanciulli. Si sono lette in questo capitolo del-

delle ripetizioni di cose, delle quali si è parlato precedentemente, ma facendovi un poco d' attenzione, si troverà che ciò era necessario per la stessa natura della cosa, ed innoltre non si può mai abbastanza richiamar alla mente un soggetto da cui dipende la felicità del genere umano.

E-

EDITTO

DELL' ATTUAL

REGNANTE DI SVEZIA

PER TOGLIERE

GL' INFANTICIDJ,

E le pene destinate alle Fanciulle, ed ai loro Parti.

EDITTO

Dell' attual Regnante di Svezia per togliere gl' infanticidj, e le pene destinate alle fanciulle, ed ai loro parti.

In virtù d' una lettera del dì 17. Ottobre 1778. ha il Re clementemente fatto intimare al giudizio della sua Corte: ch' essendo stati al medemo da molto tempo umilmente rassegnati li casi successi di tant' infanticidj, ha comprovato con singolar dispiacere, che il timor della pena di morte prescritta dalle leggi non ha prodotto verun effetto. Comprendendo però per una tal' esperienza, che una femmina incinta dal rossore della di lei circostanza, dalla vergogna, e dal rammarico spesse volte di non saper come allevare e sostenere il di lei frutto, ebbe anco motivo di riflettere, che la pena della morte stabilita per quelle che fossero convinte, sia considerata da esse piuttosto che altro, come una meta alla loro ignominia, alla loro miseria, ed al loro vituperio. Volendo però provvedere a questo sventurato emergente, senza permetter che la rimozione della pena offrire abbia una sciolta briglia alla

lascivia e alla dissolutezza che tanto sovvertono li buoni costumi, e producono rilevanti mali alla società civile, trova opportuno ch'esse infelici donne rimaner non debbano vita loro durante colla marca indosso della legge. Dichiara però inattendibili li pregiudizj, e quel cieco zelo che ne' tempi scorsi tanto possesso avevano preso, che appena poteva aver luogo a qualche compassione la voce, in favore di questi innocenti fanciulli infelici, mentre venivano riguardati come proscritti dalla società, ed immeritevoli d'ogni attenzione. Tutte queste cose sin d'allora riconosciute come un'estremità, restò prescritto che tutti quelli venissero illegittimamente procreati, potessero aver diritto alli mestieri, ed ammessi all'acquisto di terre, e di possessioni, sospese le pene della chiesa, e proibito qualunque rinfacciamento a' medesimi.

Provvidenze così salutari non hanno ad ogni modo prodotto l' effetto bramato. Intenzionato però il Re a sortire per ogni via l' oggetto de' Sovrani suoi divisamenti, riputò clementemente l' estesa de' seguenti articoli, e vuole la loro inviolabile esecuzione.

I. Qualunque Sacerdote che venisse pregato, potrà dare la segreta pena della Chiesa, alla presenza però de' testimo-

monj, veruno de' quali per qualunque pretesto dovrà palesare l' espiazione della colpa commessa, in pena di risdaleri tre e mezzo in ispecie, bastando solo che promulgato sia alla Comunità che una persona incognita ha ottenuta l' assoluzione, e depositata la pena appartenente alla Chiesa. Sì dell' una cosa che dell' altra dovrà rilasciare il Sacerdote l' attestato chiamato in Svedese Ratens ut Slag. Resta parimente proibito alla levatrice sotto la medesima pena il palesare di aver assistita una qualche persona incognita nel parto; per il che restano d' ora in poi sollevate esse levatrici dal giuramento stato loro imposto sopra tal emergente per il passato.

II. Veruna femmina dovrà per simil fatto esser esclusa dalla comunità della Chiesa, o dalla Santissima cena sia dal giudizio la causa decisa, o fosse pendente.

III. Non dovrà esser fatta distinzione tra li figliuoli legittimi, od illegittimi, nel battezzarli; e resta abolita la pratica che si osserva in alcuni luoghi di pubblicare, che li secondi sieno stati battezzati dopo il servizio divino.

IV. Una femmina clandestinamente incinta dovrà riguardarsi negl' inviti de' sposalizj, o in altri incontri come persona onesta, non chiamarsi serva, donna, femmina da maritaggio in Svedese Kona;

 quoins-

qouins-person, fantequina; bensì donzella; famula, donna di governo, Deja, Piga, ec. o pure con altri titoli non dispregevoli, onde non farsi publico il fallo dalla stessa commesso.

V. Sia in libertà la colpevole di trattare in iscritto col giudice rapporto la di lei trasgressione, e se le particolari circostanze richiedessero la personale sua presenza, non dovrà la medesima esporsi all' altrui ludibrio, scherno, e vitupe-rio per dimande leggere, e superflue.

VI. Trattata poi che sia la causa d' ambe le parti, dovrà il giudice protocolarla, senza renderla palese, nè leggerla alla presenza del popolo per qualunque sia motivo; e lo stesso s' intenderà anco della sentenza, che dovrà esser subito consegnata all' offizio competente.

In caso poi che l' incinta scoperto avesse lo stato suo al padre, o alla madre, al padrone o alla padrona, dovranno essi sotto la più stretta responsabilità tenere non solo in secreto il di lei fallo, ma altresì aver cura della stessa da quel tempo sino al parto: procurar che la creatura sia battezzata, ed instruita a suo tempo nel cristianesimo. Se poi li genitori loro, o li loro padroni suddetti, non potessero in tutto supplire ad una tal esigenza per motivo di povertà, o per altre circostanze, sia

in

in pieno arbitrio la femmina di cercar un espediente che le agevoli di condur a fine, e poner in salvo il di lei innocente feto, senza che alcuno ardisca di rinfacciarla d' aver voluto nascondere la sua gravidanza sino al momento del parto, nè ingiuriarla avanti, o dopo il fatto in verun modo del fallo suo, in pena di risdaleri tre e mezzo.

VII. Una femmina che volesse sgravarsi in qualche luogo sconosciuto, non dovrà mai da veruno frastornarsi il suo intento: Niuno ardisca di rintracciar chi ella sia, la sua condizione, o il suo stato, a fine che venisse palesata la gravidanza illecita; amando meglio la Maestà Sua, che essa cammini e si definisca coperta dal secreto piuttosto che venissero impediti i mezzi alle colpevoli, e a quelle d' animo pauroso di nascondere il loro fallo.

VIII. Manifesta poi essendo la costernazione che necessariamente circuisce la partoriente per l' illegittimità dell' azione, per la scarsezza spesso dei modi opportuni al sostentamento del fanciullo, (prova convincente del suo rimorso) e per l' ordinario validissima difficoltà al suo maritaggio, la Maestà Sua dirigerà clementemente li proprj riflessi a stabilire modi ed espedienti per il collocamento, ed educazione di tali inno-

centi figli, onde alleggerire alle povere madri le naturali spiacevoli conseguenze. Ordina frattanto alli suoi ministri, ed officiali nel Regno, che per il sostentamento di quelli bastardi, i genitori de' quali non hanno modi di provvederli e mantenerli sufficientemente, si servano essi delli denari soliti entrare alla disposizione delli deputati, e sopraintendenti alli pii luoghi ed ospedali de' fanciulli; ed (approvandolo la Chiesa) anco di quelli della cassa de' poveri, onde sortire ad ogni costo li provvidi effetti de' regii suoi divisamenti.

IX. Considera innoltre il Re esser cosa necessaria, che ogni qualvolta si promulga dalli pulpiti il divieto degl' infanticidj, debbano medemamente li Sacerdoti rappresentar seriamente la gravità di questo peccato, aggiungendovi ancora adattate, e convincibili ammonizioni di guardarsene. Tutto quello adunque, che la Maestà Sua su tal oggetto ha graziosamente e clementemente ordinato a' ministri e concistorj suoi, s' intima con il presente, per la pienissima sua esecuzione ec.

PARERI DI CELEBRI

AUTORI FRANCESI

Sopra i difetti, e sugli abusi della

GIURISPRUDENZA CRIMINALE,

E su i mezzi di toglierli.

PREFAZIONE.

Il sostegno d'ogni Stato ben governato, sono i costumi, la religione, e le leggi. Tuttociò che corrompe i costumi si è il nemico comune in uno Stato, perchè senza costumi non avvi nè fede nei contratti, nè principj che dirigano le azioni; d'onde ne viene per conseguenza che non vi è più sicurezza nè per le sostanze, nè per le persone.

L'esempio altresì che divulga il modo suo di pensare, e che vuol farsi dei proseliti, debb'essere riguardato come reo, attaccando il Sovrano nell'atto stesso che attacca quanto avvi di più rispettabile nella Religione. Il Refrattario che si ride della legge, e che se ne fa un oggetto di satira, si è un furibondo, da cui tanto più im-

por-

porta il garantirsi, quanto egli impiega tutta la sottigliezza della sua mente nel farsi illusione, e nell' ingannar gli altri. Si deve dunque, come osserva l' Autore delle leggi civili, considerar la Religione come il fondamento il più naturale nell' ordine della società, che deve sussistere coll' unione della Religione e del buon governo. E' anco dicevole alla saggezza d' un governo di ben conoscere la sorgente dei diversi delitti che possono turbare la tranquillità pubblica. Egli è di sua gloria il prevenir tai delitti, per quanto è possibile, ed è suo dovere il punire quelli che non ha potuto impedire, misurando sempre il castigo col riguardo dovuto all' onore ed alla libertà de' Cittadini.

Difetti della nostra Legislazione che sono una sorgente di delitti.

ALla lentezza delle nostre forme giudiciarie, alla loro procedura inviluppata, alla loro moltiplicità, alla sproporzione delle pene coi delitti, e finalmente al rigor eccessivo delle nostre leggi criminali, io giudico che attribuir si possano unicamente tutti gli abusi, ed i mali che ne derivano.

Per avere stabilito la pena di morte contro i disertori, si sono rese le diserzioni più frequenti, e più considerabili. Per aver parimente fissata la pena medesima contro i furti domestici, contro quelli commessi sulle pubbliche strade o fatti con frattura, si sono moltiplicati gli assassinj, per la ragione che un morto non parla più. Laddove dopo che l' Imperatrice Elisabetta ha abolito ne' suoi Stati la pena di morte, gli omicidj e tutti quei delitti atroci che contaminavano la terra, non vi sono più così frequenti. Queste leggi sono scritte col sangue degli uomini, che gl' invitano a spargerlo, famigliarizzando la loro imaginazione coll' orrore dei supplizj, e coll' insinuarli ad intraprender tutto per sottrarsi ai medesimi. Nel tempo in fatti,

in

in cui si fanno l'esecuzioni di giustizia le più sanguinose, si commettono i furti nella Piazza di Greve, e nel recinto appunto in cui si attaccano i cadaveri dei giustiziati; truppe di scellerati concertano col bicchier alla mano gli assassinj i più orribili. Le nostre leggi criminali adunque contro l'intenzione del Legislatore non servono che ad indurire gli uomini ed a renderli feroci. La debolezza del governo nelle provincie, e soprattutto nelle campagne, l'inesattezza de' giudici delle Signorie nell'arrestare i rei, e nel punire i delitti, l'asilo accordato in Francia ai rei che continuano a commetter delitti e corrompono la Nazione coi loro costumi depravati, sono altrettante cagioni per le quali si moltiplicano le colpe.

Metodo generale per prevenire i delitti.

Se il Legislatore sarà illuminato, attaccherà il male nel suo stesso principio, e farà quindi leggi su i doveri, nei quali farà entrare l'educazione pubblica, e l'educazione privata, il regolamento generale, quello delle famiglie, gl'incoraggimenti, e le ricompense.

Proscriverà altresì i cattivi costumi, e specialmente quanto tende all'irriverenza ed inosservanza delle leggi già sta-

stabilite, delle quali farà conoscer lo spirito e farà onorare, amare ed osservare, per persuadere i sudditi che non sono governati da una autorità arbitraria. Non sono le leggi, diceva Socrate, ma bensì i costumi quelli che servono a governare uno Stato. Coloro che hanno una cattiva educazione, non hanno scrupolo alcuno nel violare le leggi, laddove le persone dabbene si conformano di buon grado agli stabilimenti onesti. Gli Ateniesi facendo tali riflessioni, cercavano principalmente non la forma per castigare i delitti, ma il mezzo di allontanare i cittadini dalla opportunità di commettere cosa alcuna che meritasse castigo. Si prendevano pertanto cura di tutti i cittadini in generale, ma della gioventù in modo particolare. Queste viste sì sagge sono state pur quelle dei Lacedemoni, dei Persiani e degli Egizj. Sopra questi principii, che debbono esser quelli di tutte le Nazioni civilizzate, può un Sovrano fondare le sue operazioni. In una Monarchia essendo l' onore e la virtà la base dei costumi; debbono tutte le leggi esser fondate sopra ciò. Non mancano mezzi al Legislatore da porer in opera, per eccitare nei Francesi tutto il sentimento dell'estrema riputazione. Una tal molla opererebbe a meraviglia su i

co-

costumi, se fosse fatta agire per il mezzo della protezione, e degl' incoraggimenti.

Un Governo attivo è il mezzo per prevenire i delitti.

Un' amministrazione vigilante produce maggiori effetti che tutto l' apparecchio de' supplizj. Quando la vigilanza del magistrato è guidata dalla legge, è per se stessa efficace a soffocare i delitti nel loro germe, ed impedisce che nascano. Penetra nell' oscurità in cui il malvagio cerca d' inviluppare i suoi progetti, gli toglie la speranza di far il male impunemente e lo costringe così a reprimere le ree sue inclinazioni. I castighi adunque non dovrebbero essere che il complemento del buon governo, e non si dovrebbero adoperare se non quando la vigilanza del magistrato non avesse potuto impedire che i delitti si commettessero. Bisognerebbe per altro che il ministero pubblico fosse autorizzato a procedere contro le colpe private, e che la parte offesa potesse ricorrere al medesimo, senza esporsi alle spese d' una lite dispendiosa. Farebbe d' uopo altresì che il pretesto di risparmiare l' onore d' una famiglia non arrestasse punto il magistrato, e che tal giustizia fos-

se

se altrettanto severa nelle provincie, come lo è nella Capitale, onde il magistrato che l'esercita non dovrebbe mai dipendere dal Signor del luogo.

Mezzi per prevenire i furti.

Per isradicare possibilmente il germe dei Furti, bisognerebbe assicurare alla classe del popolo la più indigente una situazione che la togliesse dalla miseria. Per esempio che il prezzo delle giornate dell'artigiano e del lavoratore fosse sempre proporzionato al prezzo dei grani e delle altre cose almeno di prima necessità. Questo regolamento avrebbe da farsi per ordine del governo ognuno da cadaun Buliaggio nei loro respettivi territorj. Ma per sortire gli effetti di questo provvido oggetto si dovrebbe poner in opera ogni escogitabile mezzo per dar lavoro a' particolari che fossero oziosi, o alle pubbliche, o alle private occorrenze. L'inazione è per il popolo ordinariamente una sorgente di eccessi, di miseria, e di malattie. L'attività del governo, e la sua umanità devono contrapporre a tanti mali una vantaggiosa influenza, sollevando soprattutto il povero dalle gravose imposizioni. Le parrocchie e le fondazioni pie dovrebbero sollevare gl'indigenti nella miglior posi-

sibile forma. Si vedrebbe allora che eglino non ricorrerebbero al furto per supplire alli bisogni della propria sussistenza..

Carattere d' una legge saggia.

La legge è un precetto comune a tutti per reprimere i delitti che si commettono deliberatamente o per ignoranza. Perchè però abbia essa la sua forza, bisogna che sia emanata da una autorità legittima, e che sia resa pubblica in termini tanto chiari, che possa esser intesa da tutti coloro che deve regolare. Il suo scopo si è quello di tener in dovere tutti i sudditi per timore del castigo, di farvi rientrare quelli che ne fossero allontanati, e punire talmente che la pena data ad un solo possa tenere in dovere gli altri. Per sortire però tutti questi provvidi fini, basterà forse che una legge sia letta in una udienza in presenza di due o tre giudici, perchè s' intenda promulgata? Ma come mai in tal modo i popoli la conosceranno? Per assicurarle una pubblicità effettiva, bisognerebbe affiggerla nei pubblici, e frequentati luoghi, facendola prima pubblicare dalle persone a ciò destinate, e sino dai curati delle parrocchie per tutta la giurisdizione. A quante ingiustizie

non

non si troncherebbe il corso, se il cittadino conoscesse precisamente la volontà del Legislatore?

Stato attuale delle leggi di Francia.

Il Gius Romano, le consuetudini particolari dei luoghi, gli editti, le dichiarazioni, le leggi fatte dalla fondazione della Monarchia sino al presente compongono il diritto Francese; al che si può aggiungere la giurisprudenza delle decisioni: Caos immenso, che uno studio di cento anni non potrebbe penetrare in tutte le sue minute circostanze. Tutte le leggi riconoscono i loro primitivi errori dalla Legislazione degl' Imperatori Romani. I Romani presero le loro leggi dagli Ateniesi, questi dagli Egizj, e gli Egizj dai Fenicj e dai Caldei. Ognuna di tali nazioni adattò le leggi de' suoi vicini alli proprj costumi ed alle sue usanze. Le leggi di Francia troppo moltiplicate e scritte in una lingua forestiera non possono esser conosciute bene dai popoli, che per altro si castigano per non averle osservate. L' umanità per tanto richiederebbe necessariamente che si rifondesse il codice delle leggi, e che, sopprimendo tutte le leggi antiche, si annunziassero chiaramente ai popoli le loro obbligazioni es-

senziali, giacchè la legge non è che l' enunziazione della pena dovuta alla mancanza del proprio dovere.

Stato attuale delle leggi Criminali di Francia.

La legge del 1670., la dichiarazione del 1731., la legge del 1737., sono regolamenti i più celebri sulle materie criminali, e si scorge in esse da per tutto le traccie dell'amore del ben pubblico, ed anche del rispetto per l'onore e per la libertà dei sudditi. Il primo assioma del sovrano diritto si è, che la legge non conosce mai alcun reo prima di conoscere il corpo del delitto, talmente che bisogna cominciare dal far constare l'esistenza del delitto. Se in fatti non consta l'esistenza, non avvi luogo a cercare l'autore, e se non vi sono nè testimonj nè indizj contro l'accusato, non si può fare il processo. Il secondo assioma è quello che *nemo auditur perire volens*. Non si deve mai ricevere la dichiarazione di chi si accusasse egli stesso, per dar luogo ad una sentenza contro lui. Vi è un terzo assioma ammesso con egual esattezza degli altri due, cioè: *libertas civium omni casu servetur*. Le leggi Francesi rispettano la libertà d'un cittadino in modo tale, che non ba-

basta d'esser accusato d'un delitto per esser carcerato. Bisogna prima di tutto che vi sia una querela data da un accusatore, o sostenuta da un denunziante, e che il magistrato possa sempre farla ostensibile all'accusato. E' necessario che ad una tal querela seguiti un'informazione, e che coloro che avranno a deporre, giurino di dire la verità sotto pena d'esser puniti come falsi testimonj; e finalmente che si sappia la loro età, la condizione loro, e l'interesse che aver possono nel fatto in cui depongono, onde il giudice pesi la deposizione e separi la verità dalla falsità. Quando si sono ascoltati i testimonj, bisogna che il tutto sia comunicato all' uffiziale incaricato della vendetta pubblica, perchè faccia i suoi esami, e dia il suo voto, ed allora il magistrato pronunzia egli stesso in vista del processo una prima sentenza che ordini di assicurarsi della persona dell' accusato. Adempite che si sono queste formalità, l'accusato che fu arrestato in virtù del decreto, dev' esser interrogato entro 24. ore intorno al delitto, che n' è la cagione. Subito che avrà l'interrogatorio, può il reo reclamare la sua libertà che non gli vien negata, se non per circostanze particolari, ed in forza delle prove risultanti dall'incominciamento di questo processo. Vi è ancora

un quarto assioma che ha luogo fra questi, ed è quello che bisogna conservare non solo la sicurezza e la libertà del cittadino, ma unitamente il suo onore e la sua riputazione. Sino a che non sia giudicato reo, o che le conclusioni del ministero pubblico non tendano ad infliggergli una pena afflittiva, l'accusato ha diritto su tutti i riguardi che appartengono alla sua persona, alla sua condizione, al suo rango; la libertà di ricusare i Giudici, i confronti, le ripetizioni dei testimonj, il di cui fine si è d'aprire all'accusato una strada per difendersi, e per istabilire la sua innocenza, la facoltà di ricusare alcuni testimonj che depongono contro di lui, la permissione che gli viene accordata in varj casi di prendere un consiglio, il poter ammettere fatti giustificativi in discolpa dell'accusato, le conclusioni per iscritto suggellate e senza motivi onde non possano influire alcun pregiudizio nella mente d'un giudice; la prescrizione che comincia dal giorno in cui il delitto è stato commesso, e non da quello in cui è stato scoperto, la legge ordina ai suoi giudici in caso di discrepanza d'opinioni di prendere per il reo il parere il più mite tra quelli che sono stati dati, e finalmente il principio che non permette di rinnovare l'accusa annientata

da

da una sentenza definitiva secondo quel proverbio legale *non bis in idem*. Tante precauzioni dimostrano apertamente i veri fondamenti della Legislazione Francese, che sono la giustizia e la clemenza. Tutte per altro queste leggi criminali per giuste che sembrino, sono leggi solamente umane, e conseguentemente soggette a riforma. Sono suscettibili di molti abusi che offendono l' umanità, e tocca al Legislatore a riformarli.

Esame necessario per procedere alla riforma delle leggi criminali.

Per giudicare se le leggi stabilite sieno saggie ed utili, bisognerebbe risalire ai tempi in cui furono promulgate, vedere le circostanze che le determinarono, conoscere lo spirito dei popoli che le ricevettero, scoprire gli effetti che ne risultarono, ed esaminare se col punire i rei, si diminuì il numero dei delitti. Bisognerebbe quindi ritornare ad esaminare lo stato attuale della società, paragonare i costumi antichi coi moderni, considerare le rivoluzioni, che il commercio, il lusso, il governo e l' educazione hanno cagionato tra gli uomini. Sarà innoltre necessario verificare se l' energia dell' anime sia la stessa al presente com' era nei secoli passati, e con-

templare il movimento generale degli uomini, la di cui cagione, effetti e contraccolpi, debbono regolare la formazione delle leggi, e pronunziare allora sul fondamento di tali scoperte, senza lasciarsi strascinare dal cieco pregiudizio che in questa materia parla in favore dell' antichità. Le leggi umane variabili come le cose sulle quali esse prescrivono, devono cambiare collo spirito e coi costumi. Il Saggio di Tatico di M. Guibert, presenta un quadro di politica, che è cosa essenzialissima il conoscere per chiunque si voglia occupare intorno alle leggi criminali. La politica, è divisa in politica interna, e politica esterna, e la prima serve di base alla seconda.

Tutto ciò che prepara la felicità e la potenza d'una società, entra nel suo piano, per esempio: leggi, costumi, usanze, pregiudizj, spirito nazionale, giustizia, buon regolamento, popolazione, agricoltura, commercio, rendite della Nazione, spese del governo, imposizioni, ed applicazione del prodotto delle medesime.

Tutti questi oggetti fa d'uopo ch'essa vegga con genio e con riflessione, onde formarsi un sistema generale a cui debbono concorrere tutte le sue operazioni. La riforma delle leggi, ripeto, debb'

debb' esser fondata sullo spirito e su i costumi della Nazione per averne un tutto insieme, e cercare innoltre che le leggi civili, e le leggi per il buon regolamento vengano ad appoggiare le leggi criminali, anche più per prevenire i delitti, che per punirli, riformando o perfezionando i costumi. La politica esterna non riguarda che il di fuori dello Stato, cioè le sue alleanze, ed i suoi rapporti col forestiere. Quali profonde cognizioni, qual giustizia, qual premuroso interesse per il bene della società, quale immensità di combinazioni, qual precisione nella giusta applicazione delle pene, non richiederebbe la riforma delle leggi criminali, in quelli che si occupassero ad un lavoro tanto necessario, giacchè un sol uomo ne sarebbe incapace!

Riforma nelle prigioni.

Ogni accusato non convinto ha diritto di passare per innocente. Non è cosa rara dall' altra parte di vedere degl' innocenti accusati. Sia pur reo quanto si voglia un uomo. Se ha meritato la morte, se deve subirla, merita egli per questo gli orrori delle prigioni per anni intieri? Questo è punire due volte il delitto medesimo. Posti questi principj, esige l' umanità che si detestino quei

luoghi, dove l' accusato è confinato nelle viscere della terra senza vedere mai luce, e dove solo un vapor mortale, che non è mai rinovato, corrompe quanto tocca, e cagiona malattie continue. L' umanità richiede che tali depositi sieno esposti all' aria la più sana, che vi sieno molte camere con finestre ben ferrate, che in tali camere vi siano file di letti semplicissimi con quanto occorre, per difendere quei sciagurati dai rigori del freddo. Queste grida dell' umanità si sono fatte sentire al cuore del Monarca Francese che governa i suoi popoli con tanta saggezza, e le provvidenze da lui emanate a favore di quegl' infelici attestano la sua tenerezza per l' umanità gemente.

Occupazioni dei Carcerati.

E' cosa sorprendente che sia corso tanto tempo senza che i Sovrani non abbiano mai cercato il mezzo più utile di occupare i carcerati. Perchè non servirsene di loro a far batter il gesso, nell' arte del falegname, in far corde, in filar cotone, nel girare molini a braccio, nel tener monde le strade, od in altre occorrenze pubbliche e relative ai bisogni della Nazione? Queste provvidenze impedirebbero i complotti, si toglierebbe

be loro in gran parte l'idee della disperazione, nè vi sarebbe quella quantità d'orrori che si soffrono nelle prigioni inventate, per dir il vero, per la sola custodia degl'inquisiti.

Mi si risponderà che vi vorrebbero dei cortili e varj luoghi alle prigioni spettanti. Ma sarebbe forse difficile di ritrovare nelle Città il terreno necessario? E sopra tutto se si rinunziasse il costume di collocar sempre le prigioni a lato ai palazzi, e dove siedono i magistrati. Io sono di parere che l'esperienza verificherebbe per assai utili tali espedienti, e l'utile del lavoro si potrebbe impiegare a pagar i custodi delle donne che sono alla giustizia obbligate, e che mai si devono lasciar unite nelle prigioni cogli altri carcerati.

La costruzione del processo dovrebbe esser pubblica.

Non sono rari gli esempj, che alcuni falsi testimonj, profittando dell'occasione di veder formar privatamente un processo criminale, hanno tentato di assassinare l'innocente colla spada della giustizia. L'oggetto del processo, egli è la riparazione d'un torto che fosse fatto all'ordine sociale. Non è egli adunque contro l'essenza delle cose che il pro-

ces-

cesso che è alle stesse relativo, sia un secreto per la società, quando le liti particolari, che non interessano se non alcuni privati, sono sempre discusse e in pubblico giudicate? E pure questo è il destino delle cose umane! Perchè esse non si smentiscano, hanno bisogno spesso d'esser tenute in dovere dalla presenza imponente del pubblico.

Un accusatore che dà la sua querela in presenza de' suoi concittadini, i testimonj, che si presentano sotto gli occhi dei medesimi al tribunale, sembrano portarvi la loro coscienza esposta al pubblico. L'attenzione di questo è fissa sopra di essa, e se tali testimonj hanno relazioni sospette coll'accusatore, sono certi che potranno esser precisamente ricusati. Se poi si manifestassero rei di false imputazioni, sanno egualmente che l'accusato smentirà le loro accuse con quella franchezza che la verità ispira, e che se il rispetto del pubblico pone impacci all'impostura, dà anco una specie d'energia all'innocenza.

Soppressione della Tortura.

Antonio Pin ebbe l'imputazione d'aver ucciso Giuseppe Sevas. Fu processato, retento e posto alla tortura. Soffre lo sciagurato questo atroce castigo, ma protesta costantemente innocenza.

Fi-

Finito che fu il tragico esercizio, le angoscie sofferte, il timore che le fossero reiterate, tanto l'avevano spossato, e talmente gli si confuse la testa, che appena fu riprodotto a nuovi esami, confessa il preteso delitto e dichiara il luogo dell' esistenza del cadavere di colui, che la giustizia giudicava la morte.

Si adotta la sua dichiarazione, ma dopo tutte le ricerche immaginabili non si ritrova veruna traccia di delitto. Con tutto questo Antonio Pin muore sul patibolo. Qualche tempo dopo Giuseppe Sevas preteso assassinato, ritorna sul luogo, ed è riconosciuto dai suoi parenti, dai vicini, e da altri (*a*).

Io aggiungerò a quest'esempio, l'altro di quel marito che accusato d'aver uccisa e bruciata sua moglie in forno, confessa il delitto in mezzo ai dolori della tortura; ma prima che questa terminasse, si presenta sua moglie, e fu nell'atto stesso che si faceva il rapporto del processo. La tortura, dicono la Brusere e Menagio, si è un'invenzione sicura per far morire un innocente ch'è di complessione debole, e per salvare un reo ch'è nato robusto.

Quel-

(a) Questo fatto si legge nel decreto de' 4. Settembre 1730. Tomo 3. del Codice di Luigi XV.

Quelli che la possono sopportare, e quelli che non hanno forza bastante per sostenerla, mentiscono egualmente: e come non mentirebbero essi? Per esser convinti dell' atrocità di questo supplizio, basta vedere una volta sola il modo con cui viene effettuato, e basta riflettere a quelle parole del celebre Giureconsulto Ulpiano in proposito de' Torturati: *Gravior est utriusque manus abscissione*. Ma lasciamo questi orrori che offendono la giustizia, e che disonorano l' umanità. Possano esser per sempre banditi dal codice criminale.

Le Nazioni Settentrionali l'hanno soppressa: e dovremo noi ricevere da quelle parti lezioni di giustizia e di umanità?

Effetto della lentezza nel pronunziar le sentenze.

Si risente l'umanità nel vedere invecchiare in catene degl' infelici, che non sono per anco stati giudicati. La lentezza nel pronunziar la sentenza fa scordare il delitto del reo, e non presenta nell' atto dell' esecuzione se non un oggetto di pietà. Questo procedere adunque rende inutile lo scopo del Legislatore, fa soffrire il reo più che non dovrebbe, e per conseguenza fa mormorare contro i giudici.

Carattere delle pene decretate da una legge saggia.

Le pene decretate ai delitti debbono tendere, per quanto è possibile, alla correzione del reo. Devono anco esser un esempio di terrore per gli altri, e riparare il torto fatto al membro della società dal reo. Questa riparazione trascurata, è domandata altamente dalla giustizia. E siccome non avvi potere superiore alle leggi dell'equità, non avvi veruno che possa dispensare dalla riparazione del danno cagionato dal delitto. La pena la più severa potrebbe non essere sufficiente per metter efficacemente i malfattori fuori di stato di nuocere. L'onore è la molla dei governi monarchici, e quest'utile ordigno è in modo particolare l'anima della nazione Francese. Con questo felice mezzo si possono mitigare le leggi criminali quanto si vuole. Facendo giuocare l'opinione, si dà alle pene le meno severe tutta l'efficacia di cui sono suscettibili. Per tal modo colpendo la delicatezza de'cittadini, si reprime il delitto, e si difende il loro onore, e la loro libertà. Ogni castigo, dice Beccaria, debb'essere essenzialmente pubblico, pronto, esemplare, e rigoroso meno che sia possibile nelle sue circostanze.

Le

Le pene devono esser proporzionate ai delitti.

La proporzione della pena col delitto dee misurarsi dal danno cagionato dal delitto, e dalla natura dei beni di cui vien dalla pena privato il reo. Il maggiore di tutti i beni si è la vita. La perdita dunque della vita non può esser mai compatibile coi danni cagionati nei beni, o nella riputazione dei membri della società. La pena di morte sarebbe dunque ingiusta per il ladro. L'infamia, la condanna ai lavori pubblici, il di cui ricavato dovrebbe impiegarsi in risarcire la parte danneggiata, le ammende pecuniarie ec. potrebbero esser sostituite alla pena di morte, e riservarsi questa solamente contro gli omicidj di prima classe. Per proporzionare le pene al delitto, bisognerebbe esaminarle relativamente al carattere, all'educazione, alla riflessione de' rei, ed alle circostanze più o meno aggravanti. Queste pene non dovrebbero esser mai pronunziate, se non sopra prove le più convincenti, dopo aver impiegato ogni mezzo per trovare un innocente senza cercare un reo, e dopo aver adoperato i mezzi tutti che convengono innocentemente per salvare una persona distinta per

le

le sue ricchezze, per la sua famiglia; per la sua carica. Questa condotta domanda però un'anima imparziale, amica dell'umanità, e che riunisca a' lumi profondi un'esperienza consumata, laddove altrimenti sarebbe esposta la vita dei cittadini all'ignoranza, alle prevenzioni, ed alla leggerezza. *Non è la ragione quella che conduce il volgo; ma è la sola esperienza quella, che determina le sue idee.* Non giudica esso dalla distinzione dei delitti, ma dalla differenza dei castighi che vi sono attaccati. Se non vede stabilita che una sola pena, crede che tutti i delitti sieno eguali, ed è cosa indifferente per lui l'offendere le leggi insieme e la natura, il commetter un furto od il fare un assassinio, perchè crede sempre di non commettere che il delitto stesso che vede punito col medesimo castigo. Or questo è il vizio delle nostre leggi criminali. Il parricida, l' assassino feroce, il miserabile ch'è portato dalla fame alla colpa, il ladro domestico, l'avvelenatore, l'incendiario, il refrattario all'esecuzione dei decreti, sono tutti puniti colla pena di morte. Il forestiere che introduce merci proibite, il cittadino che ricusa di pagare i diritti che s'esigono a nome del Re, il falsario che inganna la fede pubblica con atti supposti, il raggiratore industrioso,

il

il ladro audace che non comparisce punto sulle strade pubbliche, e che non fa alcuna frattura, sono tutti puniti colla pena della galera. Li cavalletti furono stabiliti sotto S. Luigi che volle reprimere il primo gli eccessi del Regno Feudale. La ruota fu inventata nei boschi della Germania, ed in Francia introdotta da una legge di Francesco primo, per arrestare gli assassini che infestavano le provincie. Se per render le pene proporzionate al delitto bisogna aver riguardo ai costumi, qual differenza fra i costumi dei Francesi sotto codeste due epoche, ed i nostri costumi attuali? I delitti contro la sicurezza pubblica devono esser puniti con pene afflittive, quelli per esempio che turbano la tranquillità pubblica colla detenzione della persona; i delitti contro l' onore, con pene infamanti; e i delitti contro le sostanze, con pene pecuniarie. Questo sistema generale è suscettibile di molte gradazioni che saranno determinate dalla legge.

I delitti devono esser puniti su i luoghi ne' quali sono stati commessi.

Luigi XIV. gran Re, sulle traccie de' Romani, ordinò che i rei fossero puniti ne' medesimi luogi in cui avevano fatto il delitto. Comprese egli che in ogni puni-

nizione bisogna cercar piuttosto la istruzione per l' avvenire che la vendetta dei falli passati, ben conoscendo che i delitti si moltiplicano, se l' idea del delitto è separata da quella del castigo. L' interesse mal inteso del Fisco è quello che ha arrestato l' esecuzione d' una legge sì saggia. I malfattori commettono delitti da per tutto, e nelle capitali soltanto quasi sempre si eseguiscono i supplizj, ed intanto che l' esempio del delitto è dato tutti i giorni agli abitanti delle città, l' esempio del castigo non è quasi mai posto sotto ai loro occhi. Quali sono le conseguenze di quest' uso? Gli abitanti delle capitali che sono troppo spesso testimonj delle esecuzioni criminali, non ne ricevono più un' impressione salutare, laddove gli abitanti delle provincie e delle campagne hanno tutta l' idea del delitto, e non ne hanno alcuna dei supplizj decretati contro i rei. Le pene dunque decretate dalla legge non fanno più impressione su i scelerati che abitano le capitali, per aver famigliarizzata in certo modo la loro immaginazione coi patiboli, e non fanno nemmeno certo colpo sopra quelli che inclinano alli delitti nelle provincie, perchè non ne sono mai stati testimonj. Adottando per tanto il suddetto metodo, l' esecuzioni divenute meno frequenti nelle

capitali, faranno ritornare i cittadini ad esser sensibili, faranno impressione nelle provincie e nelle campagne, e l'orrore ch'esse ispirano agli astanti servirà a prevenire i delitti.

La pena di morte dev' esser rarissima.

La pena di morte è troppo moltiplicata dalle nostre leggi. L'averla estesa sino contro i disertori, l'averla fissata contro i ladri non produsse altro che render più frequenti e più considerabili e le diserzioni, e gli assassinj. Vi sono ladri in Inghilterra ed in Italia, ma vi sono pochi assassinj; perchè in quei paesi il ladro non va punito colla pena della morte. La pena di morte è ingiusta per colui che non ha offeso il particolare se non nelle sue sostanze, o nella sua riputazione; e togliendogli la vita, ch'è il maggior di tutti i beni, questa riparazione non è mai paragonabile con le ricchezze e con l'onore. Si può appena concepire come la dolcezza del governo Francese abbia potuto determinarsi a pronunziare la pena di morte contro i contrabbandieri. Le nostre leggi altresì poco conseguenti pronunziano pena di morte per un furto con frattura, il di cui oggetto talvolta non consiste che nel va-

valore d'un Luigi; laddove non pronunziano che la pena di galera contro un ladro che trovando un gabinetto aperto, porta via 20., o 30. mila lire. La pena di morte troppo moltiplicata non fa più impressione su gli scelerati che non la riguardano se non come un cattivo quarto d'ora. E' questo il linguaggio loro ordinario quando si attruppano. Il più leggero degl' inconvenienti attaccati alla pena di morte, dice Montesquieu, si è quello d' essere una pena inutile, ed il maggiore degl' inconvenienti lo è di privare lo Stato d'un gran numero di sudditi che potrebbero essergli utili, spargendo contemporaneamente negli spiriti una specie di ferocia, famigliarizzandoli coll'apparecchio dei cavalletti, e delle ruote. Si potrebbe a mio parere ridurre la pena di morte al delitto di lesa maestà in primo grado, ed all' assassinio volontario. L'assassino perisce sopra un patibolo, vittima d'una legge promulgata per la sua propria conservazione, perciocchè questa legge proibiva d' attentare contro la propria persona, nel modo istesso che contro quella di ogn' altro individuo; onde questa pena avendo una giusta analogia col suo delitto, la morte del reo liberà la società da un uomo perverso che non gli debbe più appartenere, mentre ha spezzato i legami

delle convenzioni sociali. Il suo supplizio previene altresì altri delitti che avrebbe potuto commettere, e diviene un esempio necessario per opporre alla malvagità.

Moderazione della pena dell' infamia.

Eccettuato Luigi XI., che non imitò sempre la clemenza dei nostri Re, tutti i nostri Sovrani sono stati persuasi che l' infamia era un vero castigo per una Nazione idolatra dell' onore, e per infligger la medesima, hanno inventato la gogna, la berlina, la frusta, e la ritrattazione.

I tre primi mezzi sembravano i soli utili per adempiere l' oggetto del Legislatore; ma il quarto sembra insufficiente per castigare il reo. Se è uno del popolo quegli che subisce questa pena, non gli fa veruna impressione la figura infame che gli si fa fare collo strascinarlo a piedi de' Tribunali per domandare alla giustizia ed al suo accusatore perdono dei suoi falli, e se è un uomo d' una famiglia onesta quegli ch' è condannato, non prova egli tutta la severità del castigo, perchè non confessa i suoi falli che alla presenza d' un piccolo numero di testimonj. Il primo inaccessibile alla vergogna che non è nè continua nè unita a pene corporali, confes-

sa il suo delitto tranquillamente ; ed il secondo trova nell' indulgenza de' suoi giudici , e nei pregiudizj della Nazione che necessita tale indulgenza , il mezzo d' evitare l' ignominia del castigo . L' infamia è subordinata all' opinione , e coll' applicarla a tutti i delitti , essa diventa vana affatto . Lo stesso uomo che sia stato dichiarato infame per un semplice delitto , è vendicato dall' opinion generale della vergogna che gli si ha voluto imprimere . Ma di qual peso mai può essere una condanna che non operi se non nell' opinione , e che l' opinione stessa rigetta ? Questa pena dunque dovrebbe esser rara perchè facesse maggior colpo , e non darsi se non per azioni tali , che tutta la Nazione riguardi e consideri come infami . Il pregiudizio che fa partecipare a tutta una famiglia l'infamia attaccata al delitto d'un membro colpevole , è sommamente ingiusto , e porta seco la perdita d' una quantità di sudditi per lo Stato . Una tal famiglia infelice non ha più speranza per lo stabilimento de' suoi membri , ed ogni posto , ogni risorsa le è interdetta . Perchè dunque stupirsi , se i figli d' uno scelerato imitano il loro padre ? Non è egli naturale che quegli sventurati privati della considerazione pubblica , abbandonati e senza alcun soccorso si diano in braccio al-

la

la disperazione, e si espongano ad osar tutto, e tutto intraprendere? Per rimediare a questi mali tanto perniciosi al cittadino ed allo Stato, il giudice nella pronunzia della sentenza potrebbe dichiarare innocente la famiglia del reo, proibire a tutti li cittadini, sotto pene pecuniarie considerabili e fissate da una legge, di far mai alcun rimprovero ai membri di tal famiglia, dichiarandoli abili a posseder cariche e ad entrare nei corpi relativi alla loro nascita, allo stato loro, ed ai loro talenti. La moltitudine allora sarebbe convinta che la considerazione attaccata alla virtù, deve dipendere dalla virtù medesima e non dai delitti altrui, e ch'è ingiusto che l'innocente soffra per il reo.

Sull' inutilità dell' esilio.

L'esilio faceva presso gli antichi Romani l'impressione la più viva, perchè erano essi attaccati alla loro Patria. Questo attaccamento patriottico non vi è più nei costumi nostri presenti. Le persone d'ogni condizione abbandonano senza dispiacere le loro case, quando sperano di star bene lungi dalla loro patria. E come mai la pena dell'esilio potrebbe operare sopra anime vendute al delitto? Esiliarli da una città o da

una

una provincia è lo stesso che obbligarli di andar ad infestare i luoghi conterminanti colla depravazione de' loro costumi. La legge che gli esilia, non li punisce dunque, e non vendica la società. Se l' esiliato è un uomo opulento, le sue ricchezze lo seguitano per tutto. Se egli è un commerciante trova da per tutto onde fare il suo commercio; e sopra tutto passando in paesi forestieri, dove si fidano piuttosto d' un commerciante ardito ed intraprendente, che d' un commerciante virtuoso. Se poi fosse un artigiano, od un agricoltore, troverà d' impiegar da per tutto i suoi talenti e le sue braccia. Oltre di che noi serviamo male i nostri vicini, ed autorizziamo le nazioni intiere a darci in cambio i vagabondi che scovano dal loro Stato, e che vengano a spargere nelle nostre provincie la corruttela dei loro costumi. Questa pena mal applicata rapporto all' esilio che davano gli antichi Romani, dovrebbe esser cancellata dal codice delle nostre leggi criminali.

NOI

NOI

RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

COncediamo licenza alla Dita *Giuseppe Remondini*, e *Fi.* Stampatori di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato: *Dei Delitti, e delle Pene. Tomi IV. coi Comenti del Voltaire, Confutazioni ec.* osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia e di Padova.

Dat. li 22. Settembre 1796.

(*Agostin Barbarigo Rif.*

(*Marco Zeno Rif.*

(*Francesco Pesaro Cav. Pr. Rif.*

Regiſtrato in Libro a carte 69. al num. 120.

Marcantonio Sanfermo Segr.